

8

# COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXXI

---

---

PARTE UNICA

---

---


1852

MODENA



PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI



## IL MINISTRO DELLE FINANZE

In adempimento al prescritto da S. A. R. con venerato Decreto 3 corrente N. 62 dispone quanto segue:

Art. 1. I dazii di transito delle merci, che entreranno nello Stato per gli scali marittimi del Massese, sono ridotti alla metà di quelli ora in corso, e cesserà invece il ribasso del dieci per cento accordato dall' art. 3 del Sovrano Editto 9 luglio 1847.

2. Le discipline imposte dagli art. 44 al 48 inclusive della Legge doganale 15 maggio 1816, sono mantenute in vigore soltanto per le seguenti merci nazionali, cioè: butirro; formaggio; pelletterie crude; galette; seta greggia e filatojata, e loro dipendenze naturali e macerate; stracci e carbone.

Rimangono inoltre ferme le disposizioni pubblicate dall' Intendenza di Finanza in Massa con avviso 26 dicembre 1849 riguardo alla circolazione dell' olio d'oliva nel circondario confinante delle provincie transpennine.

3. Tutte le merci nazionali non nominate nel precedente articolo, delle quali non sia sospesa o vietata l' esportazione, potranno liberamente circolare nel circondario confinante.

4. I pellami, che si lavorano nello Stato, dovranno essere muniti dai fabbricatori in ciascuna pelle, mezza pelle o cuojo, dopo

( 4 )

purgati dalla calcina, a vece del bollo prescritto dall'art. 4 della Notificazione 5 agosto 1850, di un bollo particolare a taglio portante le iniziali del loro nome e cognome, e del luogo ov'è posta la conciera, ed inoltre il simbolo adottato da ciascun fabbricatore; applicando il bollo stesso nel luogo più conveniente ed in modo che possa ben discernersi anche dopo ultimata la concia.

5. I suddetti fabbricatori dovranno poi sottoporre i pellami tutti da essi lavorati al bollo di Finanza, presentandoli alla Dogana o Ricettoria più vicina autorizzata all'apposizione del bollo stesso a piombo, a fronte del pagamento della tassa di centesimi cinque per ciascuno.

6. I corami e le pelli, quantunque di lavorazione nazionale, che si rinvenissero sforniti del bollo di Finanza prescritto coll'antecedente art. 5, saranno considerati come se fossero di estera procedenza, e come tali posti in contravvenzione. Nel resto sono mantenute in vigore tutte le altre prescrizioni della sopra citata Notificazione 5 agosto 1850.

7. Sono aboliti i magazzini particolari ora esistenti nelle Dogane di Modena e Reggio. Il deposito delle Merci sarà fatto soltanto nei magazzini d'ufficio delle Dogane dello Stato e sarà gratuito pel corso di giorni dieci, compreso quello dell'arrivo. Dall'undecimo giorno in avanti, e fino a che le merci stesse rimarranno in deposito, saranno assoggettate ad una

( 5 )

tassa di magazzinaggio in ragione di un centesimo per giorno e per ogni quintale al lordo, tanto se siano imballate, quanto se siano alla rinfusa.

I colli e colletti minori in peso del quintale saranno conteggiati come se fossero di tal peso.

8. Le premesse disposizioni saranno poste in attività col 1 febbrajo prossimo venturo a cura delle Intendenze di Finanza.

*Modena il 3 Gennaio 1852*

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

*BEDOGNI  
Segretario Generale*

(N. 2.)

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Ad attuare ne' singoli Comuni de' Dominj Estensi, in conformità del nuovo Codice, l'Ufficio dello Stato Civile, fa d' uopo di uno speciale Regolamento.

Sua Altezza Reale pertanto con ossequiato Suo decreto del Dicembre 1851 ha approvato quanto segue:

*Dell' Ufficiale dello Stato Civile.*

§. 1. Il Capo del Comune è l'Ufficiale dello Stato Civile: nulladimeno ha facoltà di dele-

gare ad altri le sue incumbenze. L'Atto relativo va sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno.

2. Dura la delegazione finchè con altro Atto, pure approvato dal Ministero, non si revochi dal Podestà o Sindaco che la fece, o dal suo successore.

3. Le persone autorizzate come dal §. 1 alle incumbenze di Ufficiale dello Stato Civile fanno menzione in ciascun atto che compilano della ricevuta delegazione.

4. Le veci del Capo del Comune che non abbia delegate ad alcuno le incumbenze di Ufficiale dello Stato Civile, sono, in caso d'assenza, o impedimento suo, sostenute dall'Amministratore destinato a supplirlo; e quelle della persona delegata sono, in simili casi, sostenute dal Capo del Comune, o dal suo supplente.

5. Nelle diverse Sezioni del Comune un Delegato speciale è incaricato della visita al corpo de' defunti prescritta dall'art. 366 del Codice Civile.

Esso viene scelto dal Capo del Comune fra i Medici più sperimentati del luogo: e in difetto di questi fra le persone più probe e istruite.

6. Questo Delegato, avuto avviso di un caso di morte, si reca a verificarla sul luogo, e ad assumere le necessarie informazioni.

7. Stende l'atto relativo, in conformità di una modula approvata dal Ministero dell'In-

terno, e lo rilascia alle 'persone indicate dall'art. 367 del Codice Civile.

8. Queste lo presentano al pubblico Ufficiale in occasione della dichiarazione di cui tratta il suddetto articolo, e ricevono in iscritto la permissione del seppellimento.

9. Il Delegato ha diritto a una indennità d'It. L. 1. per visita: simile diritto gli compete ancorchè sia Medico Condotta del Comune, quando però la visita segua fuori della Città, della Borgata; o della Villa in cui risiede. L'indennità è pagata dal Comune.

#### *De' Registri*

10. Ciascuna classe degli Atti dello Stato Civile ha un particolare Registro tenuto in doppio esemplare.

Gli atti relativi all'assunzione di un Cognome s'inscrivono ne' Registri delle dichiarazioni di nascita.

11. I Registri sono di una forma uguale in tutto lo Stato; oltre le cose volute dall'art. 314 del Codice Civile hanno in ogni pagina un sufficiente margine per le annotazioni di cui tratta l'art. 391 del Codice stesso, e portano in ciascun foglio un Bollo di Finanza.

Questi Registri si provengono ogni anno entro il mese di Novembre dal Ministero dell'interno alle Delegazioni che li distribuiscono ai singoli Comuni. La spesa è a carico di questi.

12. Ciascun Registro ha un Indice in rigoroso ordine alfabetico de' Cognomi delle famiglie di quelli pe' quali sonosi compilati gli Atti.

L'Indice è accertato per esatto e veridico dal pubblico Ufficiale, ed è formato entro il mese di Gennajo d' ogni anno.

Degli Atti di opposizione a un matrimonio, l' Ufficiale dello Stato Civile tiene un Indice particolare per gli effetti voluti dagli art. 340, 345, 346 del Codice Civile.

#### *Degli Atti dello Stato Civile*

13. Gli atti dello Stato Civile sono composti in conformità di particolari Module date dal Ministero dell' Interno.

14. S' inscrivono essi su due Registri Originali sotto una sola serie di numeri progressivi, la quale non può essere interrotta, anche se nel corso dell' anno faccia d' uopo di un Registro suppletorio.

15. Il pubblico Ufficiale fa lettura ai dichiaranti e ai testimonj delle due iscrizioni, e insieme a quelli le firma.

16. Le cancellature che possono occorrere lasciano rilevare le parole soppresse: le postille che si rendono necessarie, e l' approvazione delle cancellature sono riportate in fine dell' Atto, e sottoscritte.

17. La Compilazione degli Atti dello Stato Civile è gratuita.

#### *Degli Allegati*

18. I documenti che comprovano le enunciazioni contenute negli Atti, sono loro Allegati.

19. Questi documenti debbono essere autentici, e legalizzati; in conseguenza (a) sono rilasciati dalla competente Autorità nelle forme volute dalla Legge, (b) portano l' attestazione della qualità di pubblico funzionario in chi li rilascia, e della verità della sua sottoscrizione.

Le fedi delle nascite, de' matrimonj e delle morti occorse negli Stati Estensi, sono dal pubblico Ufficiale ammesse anche in carta non bollata.

20. Gli Allegati di un Atto si ripongono dal pubblico Ufficiale in un particolare fascicolo su di cui iscrive

(a) il Numero progressivo, e la data dell' Atto a cui si riferisce,

(b) il Cognome e il Nome o degli sposi, o del neonato, o del defunto di cui tratta l' Atto,

(c) il Numero de' documenti.

Il Fascicolo si unisce agli altri che appartengono alla sua classe, conservando l' ordine cronologico delle date degli atti.

#### *Delle Annotazioni in margine agli Atti*

21. Le Sentenze che ordinano l' emendazione di un Atto, le fedi di un matrimonio seguito,

le dichiarazioni di legittimazione, gli atti di adozione, di assunzione di un cognome vengono indicati in margine all' Atto al quale si riferiscono in ciascun de' due originali Registri in cui è iscritto.

22. Se l' Atto in margine al quale deve farsi l' annotazione sia iscritto su di un Registro appartenente a un anno già decorso, l' Ufficiale dello Stato Civile spedisce alla Delegazione del Ministero copia autentica dell' annotamento da esso eseguito sul Registro depositato all' Archivio Comunale, perchè sia riportato sull' originale che dalla Delegazione medesima si custodisce.

#### *Della verificaione de' Registri*

23. I Delegati del Ministero dell' Interno, e i Procuratori Ducali vegliano alla regolarità de' Registri, e degli Atti dello Stato Civile.

24. I Procuratori Ducali presso i Tribunali di 1.<sup>a</sup> istanza procedono di quattro in quattro mesi, e straordinariamente qualunque volta credano necessario, a esaminare negli Uffizj Comunali de' luoghi soggetti alla loro giurisdizione, gli Atti e i Registri dello Stato Civile.

Quest' esame può essere delegato ai Giudicenti.

25. Sia nel caso di ispezione personale, sia in quello di ispezione delegata, i Procuratori Ducali informano il Ministero di Grazia e di Giustizia delle irregolarità scoperte, e propongono i provvedimenti che reputano opportuni.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dell' Interno vanno di concerto in ordine alle misure da prendersi.

26. Un processo verbale comprova la seguita verificaione, e indica le diverse contravvenzioni alla Legge.

Nella compilazione di questo processo il Magistrato sindacatore non ha d' uopo di Segretario, o Cancelliere.

27. Ai Procuratori Ducali e ai Giudicenti compete l' indennità che la Legge accorda per le visite giudiziali.

#### *Della Chiusa e del Deposito de' Registri*

28. Il processo verbale che dichiara chiuso il Registro debbe indicare il numero degli Atti iscritti sul medesimo, e si stende immediatamente dopo l' ultimo Atto, quand' anche la pagina non presenti spazio che per la prima linea del processo medesimo.

Questo processo non può farsi prima della mezzanotte del 31 Dicembre d' ogni anno, ed è conforme alla modula data dal Ministero dell' Interno.

29. Al cadere del giorno 31 Dicembre d' ogni anno i Registri debbono essere presso il Capo del Comune. Questi ordina alla Segreteria la compilazione degli Indici di cui all' art. 12, e poscia entro il mese di Gennajo successivo trasmette uno d' ogni doppio Registro, insieme ai recapiti in esso allegati, alla Delega-

zione Ministeriale, e deposita l'altro all'Archivio del Comune.

Va unito a ciascuno de' doppj Registri il proprio Indice.

Il ritardo all'accennata trasmissione obbliga la persona del Capo del Comune alla spesa della medesima.

30. I Capi de' Comuni rispondono della conservazione e integrità de' Registri che sono in deposito nell'Archivio Comunale.

#### *Delle Copie degli Atti dello Stato Civile*

31. Le Copie sono fatte sopra carta con bollo da Centesimi 25 colle norme date dall'art. 315 del Codice Civile, e portano

(a) un numero progressivo,

(b) l'intitolazione di estratto, coll'indicazione della Classe, dell'anno e del Comune a cui appartiene il Registro dal quale viene ricavata,

(c) la trascrizione fedele dell'Atto quale trovasi sul Registro, comprensivamente al numero e alle firme appostevi.

Ove l'Atto fosse andato soggetto a emendazione, si aggiunge la copia della nota marginale, e la trascrizione dell'Atto che lo riforma; (d) l'attestazione per parte del pubblico Ufficiale, che la copia è conforme al suo originale,

(e) la sottoscrizione del Capo del Comune, la data di questa, e l'impronta del sigillo Comunale.

32. Per la spedizione delle copie, oltre al costo della carta, si riscuote dall'Ufficio di Stato Civile la seguente tassa, che viene versata nella Cassa del Comune:

(a) per ogni copia di un Atto di cittadinanza Italiane L. 1.

(b) per ogni copia di un Atto di nascita o di morte Centesimi 30.

(c) per ogni copia di un Atto o di matrimonio o di adozione, o di legittimazione, o di riconoscimento di un figlio, o di assunzione di un cognome Italiane L. 1.

Il pagamento della tassa viene dall'Ufficiale dello Stato Civile annotato in fine della copia.

33. Il pubblico Ufficiale tiene apposito Registro delle tasse riscosse, notandovi di giorno in giorno le copie rilasciate, e il loro numero progressivo.

#### *Delle Multe*

34. Le multe, che a termine degli articoli 342. 347 del Codice Civile vengono inflitte, sono riscosse a pro del Comune.

I Delegati del Ministero dell'Interno e i Podestà o Sindaci de' singoli Comuni sono incaricati dell'esatta osservanza di questo Regolamento nelle parti che li riguarda.

*Modena dalla Residenza  
del Ministero dell'Interno 8 Gennaio 1852*

GIACOBAZZI

*Dott. GIUSEPPE CHIESI  
Segretario*

## IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

**D**ovendo col giorno 1 del prossimo venturo febbrajo porsi in attività il Codice Civile per gli Stati Estensi, si rende noto a tale effetto, e per ciò che si riferisce agli Uffizii delle ipoteche, il seguente Regolamento, giusta venerato Decreto di S. A. R. 12 corrente mese:

*Degli Uffizj delle Ipoteche e dei Conservatori*

1. Gli Uffizj delle ipoteche si conservano nella loro pianta attuale, e continueranno a risiedere in Modena, Reggio, Massa, e Castelvivo di Garfagnana.

In ogni Uffizio delle ipoteche vi sarà, siccome si è praticato finora, un Conservatore con gl' Impiegati occorrenti.

2. Il Conservatore, come venga nominato da S. A. R., deve dare idonea cauzione, da determinarsi dal Ministro di Grazia e di Giustizia, e da riconoscersi, ed approvarsi dal Tribunale di 1.<sup>a</sup> Istanza, nel di cui Circondario è posto l'Uffizio, sentito il Procuratore Ducale.

Data la cauzione, presta egli il giuramento prescritto dal Sovrano Decreto 15 Marzo 1850.

3. La cauzione dura per tutto il tempo in cui il Conservatore rimane in carica, ed inoltre per dieci anni da che ebbe a cessare dal proprio servizio.

4. Il Conservatore avrà il domicilio legale

nell'Uffizio delle ipoteche da lui amministrato per tutte le azioni, delle quali si renda responsabile nell'esercizio della propria carica, e soggiace alla giurisdizione del Tribunale predetto.

5. Essendo assente od impedito il Conservatore, supplisce il suo Aggiunto, o l'Impiegato più anziano. Il Conservatore risponde delle operazioni dell'uno o dell'altro, salvo il regresso contro di loro.

6. Seguita la morte del Conservatore, l'Aggiunto, o l'Ufficiale anziano ne sostiene interinalmente le veci.

7. La cauzione prestata dal defunto, e la di lui eredità si avranno per obbligate anche pel fatto dell'Aggiunto, o dell'Anziano per il corso di quaranta giorni dalla morte del Conservatore.

Resta però salvo all'Erede di sorvegliare per se, o mediante un Procuratore alla regolare amministrazione dell'Uffizio.

8. Se il Conservatore rinuncia, non può abbandonare il suo posto prima che venga messo in carica il Successore, sotto pena di dover rispondere di tutti i danni ed interessi, che la di lui assenza anche momentanea dall'Uffizio potesse apportare.

*Disposizioni comuni*

9. Ogni domanda di trascrizione, d'iscrizione, o di annotamento di subingresso, deve stendersi in due note uniformi, l'una in carta bollata da cent. 50, l'altra da cent. 25.

10. Le note vengono firmate dalla parte, e si presentano al Conservatore delle ipoteche, nel di cui circondario esistono i beni indicati nella dimanda.

11. Il Conservatore non ammette la dimanda, ove non venga fatta da chi abbia diritto all'operazione richiesta, o da chi lo rappresenti per atto autentico.

Trattandosi però di persone illetterate, si ammetterà la richiesta, stesa di loro commissione da Causidico, o Notaro esercente.

12. Gli atti, che si presentano al Conservatore, debbono essere pubblici, ricevuti da un Notajo, od emessi da un Cancelliere di Tribunale, salvo il disposto dagli articoli 2105 e 2205 del nuovo Codice Civile.

13. Per l'interesse delle Comunità, degli Ospitali, e de' pubblici Stabilimenti si ammette la presentazione che venga fatta dai rispettivi Amministratori.

14. Essendo il documento, a cui si appoggia la dimanda, soggetto a Registro, il Conservatore non ammette la dimanda stessa, se non gli venga giustificato il pagamento, o il deposito della relativa tassa.

Sono eccettuate le insinuazioni fatte a favore dello Stato, bastando in queste un certificato dell'Uffiziale del Registro, che l'atto o il contratto fu prodotto al suo ufficio.

15. Non si ammettono nella stessa denuncia dimande di più iscrizioni, trascrizioni, od annotamenti di subingresso, ove non si tratti di

titoli aventi una comune origine, e che si verificarono fra le persone medesime.

16. Il Conservatore dovrà dare immediatamente al presentatore un riscontro, nel quale sarà espresso il nome del richiedente, la data e il numero dell'annotazione fatta nel Registro delle consegne, giusta l'articolo 2257 del nuovo Codice.

Collo stesso numero e la stessa data sono dal Conservatore segnate le due note.

17. Compiute le incombenze d'Ufficio, il Conservatore restituisce a chi gli presenta il detto riscontro la nota in carta da centesimi 25, col certificato di avere eseguita la chiesta operazione a piedi della nota stessa, e indicando in esso il volume, il numero del Registro, e l'importare della tassa pagata.

*Disposizioni speciali intorno ai diversi atti,  
che debbono eseguirsi sui Registri d'Ufficio*

18. Venendo presentata dimanda di trascrizione coll'esatta osservanza dei requisiti prescritti dal nuovo Codice Civile, il Conservatore colloca nella filza, a ciò destinata, i documenti a lui esibiti, ed eseguisce nel relativo Volume l'operazione richi sta.

19. Se chi richiede la trascrizione comprova, che fu pagata quella parte di prezzo che rimase insoluta al tempo dell'acquisto, e che vennero adempiti gli altri oneri da lui assunti, producendo il relativo documento autentico, si unisce questo all'atto che fu trascritto e si conserva nella filza stessa.

20. Riscontrando il Conservatore che la dimanda d'iscrizione in tempo corrente, è nella forma prescritta dal nuovo Codice, si attiene al contenuto nei premessi articoli 16, e 17.

Restituisce egli inoltre i documenti uniti alla dimanda, notando la fatta restituzione sotto il riscontro.

21. I rogiti e le sentenze, onde sono munite le dimande per annotamento di subingresso, debbono porsi nella rispettiva filza, come abbia il Conservatore adempite le proprie incombenze.

Lo stesso si osserva rispetto alle riduzioni o cancellazioni d'ipoteche.

Ove però la relativa dimanda venga fatta sopra un certificato in forma autentica, dovrà in questo il Notajo, o il Cancelliere di Tribunale attestare, non per estratto, ma in modo positivo e preciso, quanto risulta dal rogito o dalla sentenza a cui si riferisce.

22. L'annotamento, con cui si riduce o cancella un titolo ipotecario, si fa in margine dell'iscrizione. Il Conservatore in fine dell'annotamento cita l'atto in forza del quale venne eseguito, e la filza in cui fu posto.

23. Il Conservatore nello stendere l'annotazione con cui viene ridotta un'ipoteca iscritta, si uniformerà all'atto del consenso, od alla sentenza, tanto per la qualità della riduzione, quanto rapporto alle condizioni, ed alle riserve appostevi.

24. La dimanda per nuova iscrizione di titoli di tempo anteriore, giusta il disposto dalle

Leggi transitorie unite al nuovo Codice, deve essere munita della nota sull'appoggio della quale fu iscritto negli antichi Registri il titolo ipotecario, o fatta l'ultima rinnovazione.

Il Conservatore, eseguito l'atto richiesto, restituisce, come sopra, l'esibito recapito.

25. Se la Parte ommise d'indicare nella dimanda il proprio domicilio, il Conservatore lo elegge d'ufficio presso la Procura Ducale del rispettivo Tribunale, e ne fa annotazione nell'atto prodotto.

La dimanda di cambiamento di domicilio deve esibirsi dall'iscritto, o da chi lo rappresenta, e si conserva agli atti d'Ufficio.

*Dei Registri da tenersi negli Uffizj delle Ipoteche*

26. I Registri dell'Ufficio delle ipoteche saranno tenuti nelle forme sinora osservate, e saranno quindi muniti del solito bollo di Finanza.

Col giorno 1 del prossimo venturo febbrajo altri de' Registri saranno di tempo corrente, altri di tempo anteriore.

27. Nei primi si conterranno i titoli ipotecari, che si verificarono dopo l'attivazione del nuovo Codice, o che vennero soltanto dopo di questa insinuati, se di data anteriore.

28. Nei Registri della seconda qualità si comprenderanno i titoli di tempo anteriore, che debbono dal giorno 1 di febbrajo in poi insinuarsi di nuovo all'Ufficio delle ipoteche, a norma del disposto dalle Leggi transitorie dall'articolo 33 all'articolo 45.

Saranno essi in più serie distribuiti secondo la diversa scadenza del termine, che viene rispettivamente prefisso all'insinuazione delle ipotecarie iscrizioni.

29. Avranno inoltre gli Uffizii delle ipoteche due Registri per gli annotamenti di subingresso, secondochè si riferiscano ad iscrizioni di tempo corrente, o di tempo anteriore.

30. Nelle singole partite verranno indicate la data, il volume, il foglio, il numero dell'iscrizione, a cui l'annotamento si riferisce, ed una corrispondente dichiarazione si farà nel margine della medesima.

31. Venendo, giusta il prescritto dalle Leggi transitorie, dagli antichi Libri trasferito sui nuovi un titolo anteriore avente in margine annotamento di subingresso, sarà questo compreso nel rispettivo Registro colla indicazione sopra prescritta.

32. Se rispetto ad un titolo anteriore, che si iscrive di nuovo, esiste annotamento di subingresso seguito sotto l'impero delle nuove Leggi, verrà sopra il relativo Registro sostituita la nuova sede dell'iscrizione.

33. Avrà pure il Conservatore un Repertorio in foglio grande ed esente da bollo, in cui tutte le trascrizioni, le iscrizioni, e gli annotamenti di subingresso, che seguono di mano in mano, sono riportate sotto il rispettivo nome e cognome delle persone, a di cui favore e carico si praticarono.

34. Verrà ad ogni persona assegnata una facciata, in due colonne divisa.

Quella a sinistra serve per le trascrizioni, e le iscrizioni attive; l'altra per le passive.

Le riduzioni e cancellazioni si riportano alla colonna dell'attivo sotto il nome a carico del quale seguirono le iscrizioni, ed alla colonna del passivo sotto il nome a vantaggio del quale vennero eseguite le iscrizioni medesime.

35. I Registri di tempo corrente, e di tempo anteriore avranno il rispettivo Indice generale coll'indicazione per ordine alfabetico del nome e cognome di chiunque vi abbia interesse in qualità di creditore, o debitore, o per altro titolo, giusta le risultanze del Repertorio.

*Dei Certificati, della Comunicazione degli Atti,  
delle Copie, e degli Estratti.*

36. La dimanda di Certificati al Conservatore delle ipoteche si fa in iscritto, e viene firmata da chi li richieda per proprio conto, o di commissione d'altra persona.

Rilascia egli la carta bollata occorrente pel Certificato.

37. Giusta il praticato finora, il Conservatore non emette Certificati parziali sopra determinati fondi, ma soltanto sopra la possidenza in una villa, e sopra le case e le fabbriche in luogo murato, e borgata.

38. I Certificati d'iscrizione comprovanti lo stato delle ipoteche sopra la possidenza di una determinata persona, deve riferire per estratto, e in ordine di data e di numero tutte le iscrizioni fatte a carico dei beni stessi.

39. Si potranno anche chiedere certificati che non esistano iscrizioni contro determinata persona sopra i fondi posti in una villa, e le case ed i fabbricati in un luogo murato, e borgata.

40. Se le iscrizioni sono a carico di più persone, i certificati e gli estratti dovranno enunciare tutte le dette persone.

41. Se il certificato contiene più di un foglio, il Conservatore dovrà tutti segnarli colla propria firma, ed ove contenga più iscrizioni, ne esprimerà in fine il numero.

42. Il Conservatore, sopra dimanda anche verbale di chi può avervi interesse, dà comunicazione degli atti trascritti sui Registri d'Ufficio, copia delle iscrizioni, che tuttavia sussistono, o il certificato, che non ne esiste alcuna. Rilascia egli pure, come sopra, gli estratti delle partite iscritte.

*Delle Tasse*

43. Il Conservatore non fa alcun registro ne' suoi Libri, se non gli viene pagata la tassa corrispondente.

44. In caso di qualche differenza sull'importo della tassa, si fa il pagamento in via di deposito della somma, che si ritiene dovuta dal Conservatore.

45. Il Conservatore è tenuto del proprio per le tasse da lui non esatte.

46. Viene destituito, ed anche punito a tenore delle Leggi, e secondo le circostanze, quel Conservatore, il quale esiga, per qualunque

titolo, più di quanto è col presente Regolamento prefisso.

47. Col giorno 1.º del prossimo venturo Febbrajo dovranno corrispondersi per gli atti, che si presentano all'Ufficio delle ipoteche, le tasse seguenti;

*Per le Operazioni correnti*

TRASCRIZIONI - Dalle L. 1 alle L. 1999, 99	Per titoli denunziati ad altro Ufficio.	}	Per Bollo . L. — 50
			Per Diritto di Registro . . « — 50
			Per Salario . « 2 —
			<u>L. 3 —</u>

Dalle L. 2000 a qualunque altra somma, non calcolate le frazioni, si aumenta il diritto di registro per ogni L. 1000 di . L. 2 —

Se il prezzo è indeterminato, si tassa sul valore rilevato dalla Bolla del registro.

Se vi è iscrizione d'Ufficio si aumenta il salario per ogni L. 1000 di . . . . . L. 1 —

ISCRIZIONI - Dalle L. 1 alle L. 1999, 99.	Per somme indeterminate.	}	Per Bollo L. — 50
			Per Diritto di Registro . « — 50
			Per Salario « 2 —
			<u>L. 3 —</u>

Per ipoteche legali a carico di contabili.  
Per titoli denunziati ad altro Ufficio.

ISCRIZIONI - Dalle L. 2000 a qualunque altra somma, non calcolate le frazioni, si aumenta il diritto di registro per ogni L. 1000 di . . . . . L. 2 —

SUBINGRESSI, CANCELLAZIONI, RIDUZIONI { Per Bollo . . . . . L. — 50 Per Diritto di Registro « — 50 Per Salario . . . . . « 2 — L. 3 —

CERTIFICATI - per ogni partita, o se sono negativi L. 1 — ESTRATTI - di partita, ed annotazioni di cambiamento di domicilio . . . . . « 1 — COPIE di note, ad ogni mezzo foglio anche non compiuto . . . . . « 1 —

Per le Rinnovazioni generali

Dalla L. 1 alle 1999, 99 . { Per Bollo . . . . . L. — 50 E per somme indeterminate { Per Diritto di Registro . . . . . « — 50 L. 1 —

Dalle L. 2000 a qualunque somma, ad ogni L. 1000 . . . . . L. 1 —

Modena 13 Gennajo 1852

SCOZIA

Dott. M. BORTOLOTTI Segretario

IL MINISTRO DELLE FINANZE

I politici sconvolgimenti accaduti nell'anno 1848 cagionarono non solo allo Stato, ma anche a molti privati, dei danni, a compensare i quali entro giusti determinati limiti, in quanto si riferiscano essi ad individui appartenenti alle provincie cispennine, prescritte furono da S. A. R. con venerato Chirografo 13 novembre 1851 N.º 8023 le seguenti norme:

1. Che i compensi già liquidati dall' apposita Commissione ed approvati da questo Ministero a favore di danneggiati nelle suddette Provincie cispennine in somme non maggiori di lire 100, venissero soddisfatti a contanti, qualora non lo fossero già stati.

2. Che i compensi in somme maggiori delle predette lire 100 venissero soddisfatti col rilascio di certificati d'iscrizione sui registri del Debito pubblico al valor nominale, fruttiferi dal 1 corrente, e commerciabili al Portatore, dell'annua rendita del quattro, del tre e mezzo, del tre per cento, giusta le rispettive classi, appositamente determinate, a seconda delle qualità del danno sofferto.

In esecuzione pertanto di tale benefica Sovrana Risoluzione, sono avvertiti tutti quei privati delle provincie cispennine, i quali hanno ragione d'indennizzo liquidato ed approvato come sopra, che dall' Ufficio del Debito pub-

blico s'intraprenderà col giorno 16 febbraio prossimo venturo la distribuzione dei mandati di pagamento delle somme non eccedenti le lire 100, e dei certificati d'iscrizione per le somme maggiori.

Modena 24 Gennaio 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOJNI  
Segretario Generale

( N. 5. )

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Riconosciutasi la necessità d'introdurre alcune modificazioni nella vigente Tariffa daziaria con riguardo speciale alle precorse trattative della Lega doganale, inerendo a Venerata Sovrana Disposizione del 20 corrente N. 489, si prescrive che in via interinale, ed in pendenza dell'attivazione della Lega predetta, siano le merci descritte nell'unito Elenco dal giorno 10 febbrajo p. v. assoggettate ai tributi loro rispettivamente contrapposti.

Modena il 26 gennaio 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOJNI  
Segretario Generale

ELENCO DELLE MERCI

sulle quali cadono le modificazioni di dazio

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
<b>ARTICOLI DIVERSI</b>					
Aghi e Spille . . . . .	Quint.	25	—	—	10
Argent-taché, Argent-plaqué, ed Argentone ossia Pak-fond in lavori non descritti a parte . . . . .	"	100	—	—	50
Acciajo in opere piccole do- rate, argentate o verniciate non descritte a parte . . . . .	"	60	—	—	50
Bambagia in lana . . . . .	"	—	50	—	10
Butirro . . . . .	"	1	—	—	50
Candele steariche . . . . .	"	25	—	—	20
Catenelle, chiavi e consimili lavori d'acciajo, o di altro metallo ignobile, ornate an- che di materie diverse, do- rate, argentate o verniciate . . . . .	"	150	—	—	20
Corde di metallo per istromenti . . . . .	"	30	—	—	20
Denaro, ossia monete di metalli nobili aventi corso legale . . . . .	"	esente	—	esente	—
Ferro fuso in stoviglie da cu- cina smaltate o verniciate . . . . .	"	10	—	—	20
Formaggio . . . . .	"	8	—	—	50
Giunchi marini o palustri . . . . .	"	3	—	—	10
Inchiostro da stampa . . . . .	"	5	—	—	10
Madreperla lavorata in opere semplici . . . . .	"	200	—	—	50
Oliazzo come morchia d'olio . . . . .	"	—	10	1	—

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
Ottone in banda, lastra e filo esclusi i capi nominati a parte.	Quint.	10	—	—	50
Pomata o mantecca in vasetti, bastoni ossia ceroni e candelle da profumo . . . . .	«	30	—	—	20
Quadranti di smalto per orologi.	«	200	—	—	50
Sapone comune e marmorato. .	«	10	—	—	10
Saponette qualunque . . . . .	«	30	—	—	50
Tabacchiere di tutto legno o di radica anche verniciate. . .	«	50	—	—	50
dette se foderate ed ornate di osso o altra materia ordinaria . . . . .	«	75	—	—	50
Tabacchiere foderate ed ornate di tartaruga o di altra materia fina, escluso l'oro e l'argento. . . . .	«	100	—	—	50
dette se ornate d'oro o d'argento . . . . .	«	300	—	—	50
Vetro grosso in bottiglie nere .	«	8	—	—	50
Zinco in lastre e filo . . . . .	«	25	—	—	20
<b>DROGHE-SPEZIERIE, TINTORIE E LORO UNITI</b>					
Butirro di cacao . . . . .	«	65	—	—	10
Caffè. . . . .	«	30	—	—	10
Cannella fina . . . . .	«	135	—	—	10
Pistacchi con guscio . . . . .	«	15	—	—	10
detti senza guscio . . . . .	«	30	—	—	10
The . . . . .	«	80	—	—	10
Zucchero non raffinato d'ogni qualità . . . . .	«	15	—	—	10
Aloè . . . . .	«	5	—	—	10

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
Assa fetida. . . . .	Quint.	30	—	—	50
Balsami naturali non nominati detti artificiali . . . . .	«	150	—	—	50
detto del Copaibe . . . . .	«	100	—	—	50
Canfora . . . . .	«	30	—	—	50
China-china soda di qualunque qualità . . . . .	«	25	—	—	50
Elesiri, elettuari, misture, tinte spiritose; conserve, paste e salse, in quanto queste tre ultime non appartengono ai confetti . . . . .	«	100	—	—	50
Gomme e resine non nominate a parte . . . . .	«	5	—	—	10
Ipecacuana . . . . .	«	30	—	—	50
Magnesia . . . . .	«	10	—	—	10
Manna . . . . .	«	20	—	—	50
Potassa . . . . .	«	1	—	—	10
Rabarbaro e rapontico . . . . .	«	30	—	—	50
Salsapariglia . . . . .	«	30	—	—	50
Sugo di Liquirizia . . . . .	«	30	—	—	50
Tamarindi in frutto . . . . .	«	5	—	—	10
Spermaceti . . . . .	«	25	—	—	20
Bolli, terre, pietre e qualunque altra materia minerale non nominata a parte per uso delle arti e della medicina .	«	1	—	—	10
Biacca d'argento . . . . .	«	10	—	—	10
detta, ossia cerussa d'ogni altra specie . . . . .	«	5	—	—	10
Carmino ed oltre-mare . . . . .	«	100	—	—	50
Cocciniglia, kermes, indaco, oriana, seppia greggia in vesciche e simili . . . . .	«	5	—	—	10

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
Legni coloranti qualunque in ceppi, ed erbe, fiori e radici per tingere . . . . .	Quint.	—	50	—	10
detti sminuzzati, cioè ras- chiati, macinati, tagliati . . . . .	«	4	—	—	10
Asfalto greggio . . . . .	«	—	50	—	10
detto purificato . . . . .	«	5	—	—	10
Borace greggio . . . . .	«	4	—	—	10
detto raffinato . . . . .	«	30	—	—	10
Colla di pesce . . . . .	«	30	—	—	20
detta caravella . . . . .	«	5	—	—	10
Pece greca . . . . .	«	—	50	—	10
Trementina . . . . .	«	5	—	—	10
<b>MANIFATTURE DIVERSE</b>					
DI COTONE	Bambagine e fustagni . . . . .	«	50	—	10
	Velluti e felpe di cotone . . . . .	«	80	—	1
	Drappi di cotone spinati di qualunque sorta bian- chi o colorati . . . . .	«	90	—	1
Tele di cotone, stampe co- lorate, ed i Nankin . . . . .	«	100	—	1	
DI LINO	Tele fine e mezzo fine di filo lisce ed operate, bianche, colorate, stam- pate e rispettivi fazzoletti . . . . .	«	100	—	50
	dette battizze e fazzolet- ti della stessa qualità e linoni di tutto filo . . . . .	«	200	—	1
dette qualunque ricama- te anche con oro ed argento . . . . .	«	300	—	1	

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
DI SETA	Drapperie di tutta seta lisce ed operate, ricam- mate, miniate, o tessute anche con oro ed argen- to falso e rispettivi faz- zoletti . . . . .	Quint.	600	—	1
	Velluto e felpe di lana di qualunque altezza an- che misti; come pure i trapunti di lana, o di filo e lana . . . . .	«	50	—	20
DI LANA	Panni e peluzzi del tutto ordinari, camelotti, ba- racani, barattoni, saglie, droghetti, chinette, cre- spini e simili ordinari . . . . .	«	60	—	1
	Perpetuelli, selesir, casimi- ri, drappi reali, drappi leggieri, camelotti fini e mezzo fini di lana e pelo anche misti con altri filati esclusa la se- ta; saglie velate, flanelle e simili . . . . .	«	110	—	1
	Panni fini e mezzo fini . . . . .	«	140	—	1
MISTE	Baracanello di filo e lana, mezzalana e dobletto di filo e lana . . . . .	«	50	—	50
	Drappi di cotone, lana, lino e canape misti con parte anche piccola di seta, bavella o filosello . . . . .	«	200	—	1

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
FETTUCCIE Fettucce, nastri, cordoni, fiocchi, frangie, galloni, bottoni, stringhe anche con puntali, e simili lavori di tutto filo di lino, o canape ed anche di refe e lana . . . . .	Quint.	60	—	—	20
	«	150	—	—	20
ACUCCHIERIA Lavori di maglia di bam- bagia, pelo, stame, la- na, refe, filo, ordinari . . detti fini e mezzo fini . . detti misti con seta e fi- losello . . . . . detti di tutto filose llo ed altri cascami di seta an- che misti o ricamati con oro od argento fino e falso . detti di tutta seta anche miniati o ricamati con oro ed argento fino e falso .	«	100	—	1	—
	«	150	—	1	—
	«	300	—	1	—
	«	200	—	1	—
	«	600	—	1	—
Gomma elastica e gutta-perka lavorata e mista anche con altre materie colle quali forma la parte principale, come bottiglie da caccia, scarpe, stivali, stivaletti, pantofole anche guernite con eguale materia; come pure stringhe, siringhe e simili . . dette in lavori di passaman- teria, ed in nastri . . . . .	«	100	—	1	—
	«	200	—	1	—

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

In conseguenza della convenzione stipulata fra questo Governo e quello di S. M. l'Imperatore d'Austria il 4 Giugno 1851 per regolare i rapporti Telegrafici fra i rispettivi Dominj come risulta da Notificazione del Ministero degli Affari Esteri in data 26 Agosto, trovandosi già in esercizio la linea Telegrafica per gli Stati Estensi che da Modena per Reggio e Guastalla comunica coll'Impero Austriaco, ed essendo passati i preliminari concertati, si porta a pubblica notizia che col giorno d'oggi viene regolarmente attivata la corrispondenza telegrafica anche per uso dei privati, colle seguenti avvertenze.

1. Le Tariffe saranno regolate sulla distanza in leghe tedesche corrispondenti a quattro miglia geografiche da 60 il grado, e sul numero delle parole.

2. Niun dispaccio potrà contenere più di cento parole.

3. Gli Uffici telegrafici sono sempre aperti giorno e notte.

4. L'orario diurno è fisato dalle 7 ore antimeridiane alle 9 ore di sera, dal 1 Aprile a tutto Settembre; e dalle ore 8 antimeridiane alle 9 di sera, dal 1 Ottobre a tutto Marzo.

5. Le rimanenti ore della giornata si considerano di servizio notturno, e i dispacci che si vorranno spedire saranno assoggettati a doppia tassa.

6. Volendosi spedire un dispaccio da una stazione telegrafica ad un luogo ove non esista altra stazione telegrafica, si dovrà dal mittente dichiarare se debba inviarsi per Posta ordinaria o Staffetta espressa, e farne un conveniente deposito per l'importo di tale spedizione sopra conto da liquidarsi.

7. Tutti gli Impiegati dei Telegrafi sono in ogni stazione assoggettati al giuramento di segretezza, e viene impedito a qualunque persona estranea l'ingresso nella camera degli Apparati.

1.<sup>a</sup> TARIFFA *pei dispacci all' Estero*

PER OGNI DISPACCIO TELEGRAFICO			
Distanze in leghe tedesche	di parole		
	sino a 20	da 20 a 50	da 50 a 100
	franchi		
inclusivamente a leghe 10	2, 61	5, 22	7, 83
da 10 a 25	5, 22	10, 44	15, 66
da 25 a 45	7, 83	15, 66	23, 49
da 45 a 70	10, 44	20, 88	31, 32
da 70 a 100	13, 05	26, 10	39, 15
da 100 a 135	15, 66	31, 32	46, 98
da 135 a 175	18, 27	36, 54	54, 81
da 175 a 220	20, 88	41, 76	62, 64
da 220 a 270	23, 49	46, 98	70, 47
da 270 a 325	26, 10	52, 20	78, 30
da 325 a 385	28, 71	57, 42	86, 13
da 385 a 450	31, 32	62, 64	93, 96

2.<sup>a</sup> *TARIFFA* *pei dispacci nell'interno dello Stato*

PER OGNI DISPACCIO TELEGRAFICO					
Distanze in leghe tedesche		di parole			
		sino a 20	da 20 a 50	da 50 a 100	
franchi					
Inclusivamente a leghe	4	1, 50	3, 00	4, 50	
Da 4	a 12	3, 00	6, 00	9, 00	

Le tavole delle distanze saranno ostensibili presso gli Uffizii Telegrafici.

*Modena dalla Residenza del Ministero*  
*li 3 febbrajo 1852*

GIACOBAZZI

*Il Segretario*  
*Dott. LUIGI MONTANARI Ingegnere*

**P**er rendere esecutiva nell'interno degli Stati Estensi la Convenzione Speciale Postale conclusa tra questo R. Governo e l'I. R. Governo Austriaco il giorno 29 Ottobre 1851, d'ordine di S. A. R., si pubblica la seguente

## NOTIFICAZIONE

I. La Regalia Postale comprende i diritti esclusivamente riservati allo Stato riguardo al trasporto di cose e di persone, come pure i privilegi ed i distintivi accordati agli appositi Stabilimenti per l'esercizio di tali diritti.

Speciali Regolamenti determinano l'organizzazione dei varj Stabilimenti Postali, ed il modo con cui si debba procedere per farne uso, e stabiliscono i diritti e gli obblighi di coloro che se ne prevalgono. Pel trasporto di cose: Regolamento per la Posta Lettere, che abbraccia ancora quanto concerne gli articoli di consegna, le franchigie e la interna distrettuazione postale. Pel trasporto di persone: Regolamento per la Posta Cavalli che, oltre alla fissazione delle distanze delle stazioni tra loro, e alle norme pel servizio dei viaggiatori in Posta, comprende quelle pel servizio di chi viaggia col mezzo di Diligenze, sieno esse Erariali o Private.

*Trasporto di Cose*

II. Le cose, al cui trasporto si riferiscono i diritti di esclusiva riserva dello Stato, sono:

1. Le lettere chiuse con indirizzo, o senza, ma appoggiate a persona od a qualsivoglia articolo con destinazione, e le lettere aperte portanti indirizzo. Fra le lettere si comprendono in generale tutte le comunicazioni o notizie che vengono date per iscritto o altrimenti, a persone assenti.

2. I periodici, cioè i Giornali e le Gazzette in fogli volanti od in fascicoli, e le Lettere e Scritti aventi una qualsivoglia periodicità, sia che vengano stesi e moltiplicati in manoscritto, sia che lo vengano mediante impressione.

III. Ad ogni Ufficio di Posta verranno assegnati quei paesi a lui circostanti in una data periferia, le cui corrispondenze dovranno far centro all'Ufficio stesso. Questi paesi formeranno il di lui Circondario Postale.

Appositi Elenchi, basati sugli estremi di distrettuazione analoga fissati nel Regolamento per la Posta Lettere, indicheranno al pubblico tutti i paesi compresi nei Circondarj dei varj Uffizj Postali Estensi.

IV. Il trasporto da Circondario a Circondario Postale delle cose accennate al precedente §. II. è in massima esclusivamente riservato allo Stato, che, oltre i mezzi proprj, troverà all'uopo un sussidio nei Pedoni Comu-

nali, che avranno nel servizio loro ordinario l'obbligo di trasportare anche le corrispondenze private dirette da un Circondario all'altro.

A facilitare però la pratica della esclusiva riserva summenzionata, si avverte che le Lettere o Pieghi trovati presso Viaggiatori, Vetturali, o Condottieri qualsivogliano, circolanti soltanto nell'interno dello Stato, non saranno, sino a nuova disposizione, oggetto di contrabbando, qualora siano muniti di francobolli per un valore equivalente alla tassa postale che verrà fissata dalla nuova Tariffa.

V. Il trasporto invece entro la periferia di uno stesso Circondario Postale soggiace soltanto a questa unica restrizione, che è vietato a chiunque di attivare a tal uopo un qualsivoglia Stabilimento.

VI. Si eccettuano dal divieto espresso nel §. II.

1. Le lettere di porto ed in generale i recapiti che si consegnano aperti per parte dei mittenti, oppure suggellati per parte degli Uffizj di Finanza, ai Conduttori di merci a legittimazione degli oggetti da loro trasportati.

2. I periodici (§. II. N. 2.) quando dalla loro pubblicazione sieno decorsi più di sei mesi.

3. I periodici non contenenti alcun che di politico, quando si spediscono in balle o casse intiere (colli) e pervengono per tal modo in via di commercio, purchè un simile collo venga diretto ad un solo destinatario, e non vi si contengano oggetti di eguale o di altra

sorta, di trasporto riservato all'Istituto Postale, coll'espresso indirizzo ad altri destinatarij.

4. Le lettere ed i periodici, quando non sono nè suggellati nè chiusi in qualsivoglia altro modo, ed oltrecciò non hanno alcun indirizzo.

5. Le lettere aperte aventi l'indirizzo del latore, e riconosciute quindi di sua proprietà.

6. Le lettere di credito o commendatizie, purchè sieno aperte e portate dalla persona stessa che vi è accreditata o raccomandata.

7. Finalmente in genere le cose di cui al §. II., ma quando taluno ne faccia la spedizione col mezzo di persona appartenente alla famiglia del Mittente o del Destinatario, oppure col mezzo di persona espressamente assunta per tale oggetto, purchè colui che ordinò o che eseguisce il trasporto non raccolga contemporaneamente lettere o periodici per conto di due o più mittenti.

VII. La libertà che ha ogni particolare del trasporto di denaro e di carte di valore non s'intende mai estesa alle lettere in cui si trovassero inchiusi i denari stessi o le carte di valore: per lo che tali lettere, quando non si trovassero coperte dalle eccezioni portate dal precedente §. VI. cadono in contravvenzione al disposto del §. II. N.º 1. salvi gli effetti dell'avvertenza posta in fine al §. IV. per quanto concerne l'interno dello Stato.

VIII. I Viaggiatori, Conduttori di merci, Barcajuoli o Messi di qualsiasi specie che, pro-

venendo dall'estero, arrivano al confine dello Stato, sono obbligati, qualora bramino di spedire più oltre gli oggetti da essi portati e colpiti dalle riserve espresse nei paragrafi precedenti, di farne la consegna alle Ricevitorie di confine, od in caso agli Uffici di contumacia, affinchè ne eseguiscano il sollecito inoltro col mezzo del più vicino Ufficio Postale, e ciò verso pagamento delle prescritte competenze, o dell'applicazione dei francobolli corrispondenti, ove siano destinati per l'interno.

Non è soggetto a quest'obbligo chi preferisce di rimandare all'Estero i summenzionati oggetti o di disporne in altro modo permesso.

#### *Trasporto di persone*

IX. È proibito a chiunque l'aver Stazioni di ricambio per l'ulteriore trasporto dei Viaggiatori, cambiando i cavalli delle loro Carrozze sopra tutte quelle Strade su cui esistono Stabilimenti Postali dello Stato destinati ad un tale trasporto con cambio di cavalli (Stazioni di Posta), come pure su tutte quelle Strade, di cui si potrebbe abusare deviando o retrocedendo in parte per evitare la Strada Postale.

X. Lo Stato è sempre ed incontestabilmente in qualsivoglia caso preferito nell'esercizio per conto proprio della percorrenza periodica sugli Stradali Postali con cambio di cavalli.

XI. Sono però in massima permesse le Imprese private pel periodico e regolare trasporto di persone, verso l'osservanza pratica di ap-

posite prescrizioni che stabiliscono per esteso tutte le modalità cui debbono assoggettarsi gl'Imprenditori di simili corse nelle varie specialità dei casi, e come verrà prescritto dal relativo Regolamento.

Per quelle che si attivassero con cambio di cavalli alla stessa carrozza lungo una Strada Postale, resta facoltativo agl'Imprenditori il servirsi dei cavalli delle Stazioni Postali, o l'istituire dei cambj con cavalli proprj, sempre che non servano i medesimi che all'esclusivo inoltro della concessa Corsa periodica. Nel primo caso gl'Imprenditori pagheranno le competenze postali come sono portate dalla Tariffa col ribasso del dieci per cento: nel secondo bonificheranno all'Amministrazione Postale, dei cui cavalli non si fossero serviti, un compenso di Cent. Italiani 20 per cavallo e per posta.

Sono tuttavia permesse spontanee contrattazioni fra gl'Imprenditori ed i Mastri di Posta, qualora le stazioni fossero appaltate.

XII. È poi una riserva dello Stato il percepimento di un contributo dalle Imprese private per trasporto periodico di persone con cambio di cavalli sugli Stradali Postali, quando questi fossero o venissero percorsi da consimili mezzi di trasporto per conto Erariale, e ciò per la preferenza ad essi accordata col §. X.

*Stabilimenti Postali, loro privilegi e distintivi*

XIII. È in facoltà delle Autorità incaricate della amministrazione della Regalia Postale di

istituire, per l'esercizio dei diritti spettanti alla medesima, Stabilimenti Postali in tutti i luoghi ove lo credono opportuno, di mantenerli in attività sino a che si troverà conveniente, e di farli amministrare per conto dell'Erario, oppure di concederne l'esercizio e l'amministrazione a terze persone per loro conto.

XIV. Le competenze da pagarsi da chi fa uso degli Stabilimenti Postali dello Stato pel trasporto di cose e di persone, sono determinate dalle tariffe annesse ai relativi Regolamenti di cui al §. I.

XV. Sulla retta applicazione delle tasse, e delle discipline postali, in caso di controversia, non può portarsi appello che ad un Ufficio Postale Superiore, e per ultimo al Ministero delle Finanze.

XVI. In quanto agli oggetti affidati pel trasporto agli Stabilimenti Postali dello Stato, non vi si può mettere sequestro nè ottenere diritto di pegno prima che dagli Uffici suddetti ne sia fatta la consegna al destinatario.

XVII. Similmente non sono soggetti a sequestro nè a diritto di pegno le concessioni accordate ai Mastri di Posta, i redditi che ne ricavano, i denari da loro introitati per conto dell'Erario, i mezzi di trasporto, i foraggi e gli apparecchi ed arnesi destinati al servizio, giusta i relativi contratti in corso.

Inoltre i Mastri di Posta, i postiglioni, gl'inservienti, ed i cavalli ed arnesi addetti come sopra al servizio delle Poste, non possono venir

costretti dalle Amministrazioni Comunali nè dalle Autorità locali a prestazioni od opere, in conseguenza delle quali vengano sottratti al servizio Postale.

XVIII. Le Autorità Politiche, le Amministrazioni Comunali suddette e la Forza Pubblica devono anzi prestare sollecita ed efficace assistenza agl' Impiegati o ad altre persone addette al servizio della Posta, ogniquale volta ne vengano regolarmente richieste da questi ultimi per l'esercizio dei loro doveri e diritti.

XIX. Soltanto le persone addette al servizio Postale possono vestire l'uniforme e divisa prescritti pel medesimo, servirsi della cornetta, e mettere il tasso alla briglia.

XX. All'avviso dato col suono della cornetta o colla frusta ogni altro attiraglio che si trovi sulla strada dovrà cedere il passo, quando ciò si possa fare senza evidente pericolo, per lasciare libero il corso a tutti i rotabili in condotta della Posta.

#### *Penalità e Procedura*

XXI. 1. Per le lettere o pieghi o periodici, il cui trasporto è riservato allo Stato, a senso dei §§. II. e VII. e che siano rinvenuti in contravvenzione al disposto della presente Notificazione, si pagherà, a titolo di multa, il sestuplo della tassa normale, duplicabile per recidivi.

2. Pari multa colpirà ogni oggetto che si riscontri spedito in frode del disposto dalla eccezione N. 3. del §. VI.

3. Si dica altrettanto per ogni lettera o per qualunque altro articolo soggetto a tassa postale, di cui siasi tentata o procurata gratuitamente, o verso tassa minore della prescritta, la spedizione col mezzo degli Stabilimenti Postali. Cadono in questa specie di contravvenzione l'acclusione di cose soggette a tassa in lettere, pieghi o pacchi godenti in tutto od in parte la franchigia di porto, e l'apposizione alle cose stesse di un falso indirizzo che procuri in tutto od in parte la franchigia summenzionata.

In tutti i casi però accennati superiormente ai NN. 1. 2. e 3. si dovrà pagare, oltre la multa, anche il porto dovuto a ragione di tariffa.

4. Qualunque contravvenzione alla disposizione contenuta nel §. XIX. incorre la multa di Ital. lire venti.

5. Ogni contravventore al prescritto nel §. XX. verrà assoggettato alla multa di Italiane Lire dieci.

XXII. Le multe esatte per le contravvenzioni come sopra saranno ripartite di conformità al disposto dalle ordinarie leggi penali di Finanza.

XXIII. Allorchè nasce il sospetto che sia stata commessa una delle contravvenzioni indicate al precedente §. XXI. l'Autorità che è destinata a vegliare nel Distretto all'ordine ed alla sicurezza pubblica, dovrà indilatatamente prestare l'opportuna assistenza agl' Impiegati Po-

stali che ne facessero richiesta a voce od in iscritto, ed obbligherà in via sommaria i contravventori al pagamento delle multe in cui fossero incorsi. La medesima Autorità dovrà poi procedere anche d'Ufficio nelle disobbedienze al prescritto dai §§. XIX. e XX.

XXIV. Verificata opportunamente la contravvenzione, le lettere od i periodici colti in frode della Legge si consegneranno poscia al prossimo Ufficio Postale per la ulteriore spedizione e ricapito.

XXV. In tutti i casi di contravvenzione è libero alla parte lesa di ricorrere in revisione al Ministero delle Finanze.

*Disposizioni Generali*

XXVI. Gli Impiegati e le persone che esercitano in nome dello Stato i diritti ad esso riservati, devono, sotto comminatoria di pene speciali, attenersi esattamente nell'esercizio delle loro incombenze d'Ufficio alle vigenti prescrizioni, e trattare con urbanità e riguardo le persone che fanno uso della Posta. Le pene predette verranno determinate da interne disposizioni d'Ufficio.

XXVII. Ogni individuo, senza distinzione alcuna, è soggetto alla Legge Postale. Le eccezioni al prescritto dalla medesima riguardo a persone od a cose vengono partitamente indicate dai Regolamenti, di cui al §. I.

XXVIII. Gli Uffici Postali, le Ricevitorie di confine, ed in caso gli Uffici di Contumacia

saranno provveduti di esemplari di questa Notificazione, dei Regolamenti sovraccennati muniti delle rispettive loro tariffe, degli Elenchi indicanti i Circondarj Postali, e delle altre analoghe prescrizioni rese e da rendersi pubbliche colla stampa, e sarà in facoltà di chiunque il prenderne ogni opportuna ispezione.

XXIX. La Notificazione presente, in unione agli entro citati Regolamenti che ne dipendono, diverrà obbligatoria dal 1° Giugno 1852 in avanti, epoca in cui si avranno per abolite tutte le relative antecedenti disposizioni e tariffe che la contrariano.

*Modena 10 Aprile 1852*

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**CONTE GIUSEPPE FORNI**

*Avv. SOLFERI Segretario*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

**FERDINANDO CASTELLANI TARABINI**

*BEOGNI Segret. Generale*

## DECRETI SOVRANI

RELATIVI

ALLE PENSIONI DEGLI UFFICIALI ESTENSI

AI DISALOGGI

ED ALLA MEDAGLIA DEL MERITRO MILITARE

*Al Comando Generale Militare*

Volendo Noi fissare norme precise circa le Pensioni militari degli Ufficiali delle Nostre Truppe, e tranquillizzare sempre più sul loro avvenire i Militari onorati che prestano o prestarono fedeli e buoni servigj alla Nostra Casa, decretiamo quanto segue:

1. L'Ufficiale di qualunque grado si passa a pensione per disposizione o per grazia Sovrana, o per diritto.

2. Per disposizione Sovrana avrà la pensione normale se supera gli anni 30 di servizio.

3. Per grazia Sovrana vi passa senza riguardo ad età e servizio.

4. Le condizioni della pensione graziosa saranno ogni volta determinate da Decreto Sovrano.

5. Per diritto vi passa:

I. Per anzianità di servizio.

II. Per inabilità fisica, e dopo un determinato tempo di servizio.

III. Per inabilità cagionata da ferite riportate in guerra, od anche in tempo di pace nell'esercizio di militare servizio, o per infermità proveniente in un modo ben accertato da fatiche militari.

6. La pensione può essere *minima*, o *massima*, o *proporzionata*, vale a dire determinata dalla differenza tra la minima e la massima.

7. La pensione si calcola sul totale del soldo, e delle competenze di cui all'articolo 8°, che percepisce l'Ufficiale all'atto in cui vi passa.

8. Le competenze per gli Ufficiali si calcolano sul totale annuo del soldo; assegno pel servitore per coloro che lo hanno, ed indennità di alloggio.

9. L'ufficiale qualunque dal Generale al Sotto Tenente di 2<sup>a</sup> classe appartenente alla Truppa Attiva, Comandi di Piazza ed Amministrazione avente rango nella Truppa Attiva dopo 30 anni di continuato servizio attivo, se si rende inabile, e per tale dichiarato da apposita Commissione di sanità, acquista il diritto alla pensione *minima*, e questa sarà di  $\frac{5}{10}$  del proprio soldo e competenze, come sopra, dal Generale sino al Capitano inclusive. Sarà di  $\frac{6}{10}$  dal Capitano-Tenente al Sotto-Tenente di 1<sup>a</sup> classe. Sarà di  $\frac{7}{10}$  pel Sotto-Tenente di 2<sup>a</sup> Classe.

10. A 50 anni di servizio continuato, l'Ufficiale di qualsiasi grado acquista diritto all'intero soldo e competenze di cui all'articolo 8°, cioè alla pensione *massima* senza che abbia bisogno di giustificare l'inabilità.

11. Dai 30 ai 50 anni di servizio rendendosi inabile ed acquistando perciò diritto a pensione, questa sarà regolata tra la *minima* e la *massima*, aumentando ogni biennio di servizio oltre i 30 anni, di  $\frac{1}{10}$  della differenza che passa tra la minima e la massima.

12. Le frazioni di biennio si calcoleranno a seconda che sarà sopra o sotto la metà del biennio stesso, senz'ammettere frazioni nelle pensioni.

13. Le ferite riportate in guerra o in servizio comandato, se hanno cagionata la cecità, la amputazione, o la perdita assoluta dell'uso delle mani e dei piedi, per cui ne segua l'assoluta inabilità, danno diritto immediatamente alla pensione *massima*, sebbene non abbia raggiunti gli anni di servizio.

14. Le ferite riportate in guerra o in servizio comandato che producano l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di una mano, o di un piede, o infermità *equivalente per Decreto Sovrano* a tale perdita, danno diritto alla pensione minima senza riguardo alla durata del prestato servizio.

15. Nel caso in cui per riduzione di Truppa o di Comandi di Piazze o per qualsiasi altro motivo venissero riformati o passati a disponibilità alcuni Ufficiali, se questi avranno raggiunti gli anni 30 di servizio, percepiranno  $\frac{2}{3}$  del soldo e competenze per tutto il tempo che staranno in disponibilità. Se avranno servito meno di 10 anni, percepiranno  $\frac{1}{3}$ , e se avranno

servito più di 10 anni, ma meno di 30 riceveranno, per ogni anno oltre i 10, un ventesimo della differenza fra l' $\frac{1}{3}$  ed il  $\frac{2}{3}$  del proprio soldo e competenze.

16. Per l'Ufficiale che dal servizio attivo passò o passerà con soldo alle Milizie di Riserva sarà determinata la pensione sul soldo e competenze che percepisce all'atto in cui la ottiene, e colle norme sopra espresse agli articoli 7° 8° 9° 10°.

17. Per i Marescialli d'alloggio e Sergenti cui fosse conferito il grado di Ufficiale delle Milizie, la pensione non sarà mai minore di franchi 30 mensili, e lo stesso trattamento sarà praticato verso gl'individui che dal civile fossero nominati Ufficiali con soldo alle Milizie.

18. Per il Cappellano maggiore e Medico principale si farà diritto alla pensione a norma delle loro competenze e giusta le massime espresse all'articolo 9° riguardante il Capitano Tenente, Tenente e Sotto Tenente in 1°.

19. Per i Medici secondarj, Chirurghi ed altri Cappellani militari addetti ad un Corpo od allo Spedale di Modena, esclusi quelli addetti soltanto ad una guarnigione, la pensione si regolerà sul loro soldo e competenze a norma di quanto si è disposto pel Sottotenente in 2°, ammenochè il loro soldo e competenze non superassero quelle dell'anzidetto grado, nel qual caso varrà per essi quanto si disse nell'articolo 18° pel Medico principale e Cappellano maggiore.

20. Per gl'Impiegati Civili che sono nell'Amministrazione militare si conferma il disposto con Chirografo Sovrano 8 luglio 1844.

21. Una campagna fatta nelle Truppe Estensi si valuta un anno di servizio di più.

22. È considerato servizio di campagna quello prestato dalle Truppe fuori di Stato, o nello Stato contra Truppe nemiche regolari, e può essere considerato tale anche un servizio straordinario prestato all'interno qualora da Sovrano Decreto venga parificato al servizio di campagna.

23. Per massima i soli servigj prestati alla Casa d'Este danno diritto alla pensione.

24. D'ora innanzi nell'atto di nomina ad Ufficiale di un individuo che abbia prestati servigj sotto altri Governi, sarà dichiarato se e quali di tali servigj avranno ad essere valutati ad esso pel conseguimento e pel conteggio della pensione.

25. L'Ufficiale pensionato chiamato a riprendere servizio sia civile, sia militare perde la pensione; ma quando poi cessi nuovamente dal servizio, consegue una pensione conteggiata sull'ultimo soldo, e sulla somma degli anni del primo e del nuovo servizio, e riacquista la pensione di prima, se quella fosse maggiore.

26. L'intervallo fra un servizio il quale cessò, ed uno nuovo, non si comprenderà nel computo degli anni per istabilire la pensione, se non nel caso che l'Ufficiale sia rimasto frattanto a disposizione del Governo in aspettazione di servizio.

27. Per quegli Ufficiali od Impiegati militari che potessero incorrere nelle pene di cassazione o destituzione, resta in vigore quanto è prescritto al capo VIII° del Codice penale militare.

28. La pensione di chi abbia prestato servigj militari e civili, è regolata sugli ultimi di tali servigj, i quali perciò sono computati tutti come servigj militari, se l'individuo da ultimo serviva come militare; e tutti come civili se desso serviva da ultimo come Impiegato civile.

29. Per giudicare della inabilità e delle cause di cessazione dal servizio secondo il prescritto sopra all'articolo 7°, si nominerà apposita Commissione composta:

1. Di un Ufficiale superiore scelto dal Comando generale.

2. Del Commissario di Guerra.

3. Di tre Medici o Chirurghi secondo la natura della causa allegata per cessare di servire.

I tre Medici o Chirurghi saranno:

Il Medico principale delle Truppe.

Il Medico Chirurgo del Corpo cui appartiene l'individuo.

Un terzo Medico o Chirurgo nominato dal Comando generale.

*Modena 19 Aprile 1852*

FRANCESCO

*Al Comando Generale Militare*

Vogliamo considerare quali campagne che danno diritto ad un anno di servizio in più:

1. La spedizione del Regno di Napoli ed in Francia a cui intervennero le Truppe estensi nel 1815.

2. I fatti d'arme del 1831 contra i ribelli, nei quali le Truppe stesse ebbero occasione di mostrar sì luminosamente la fedeltà al Nostro augusto Genitore di glor. m.

3. L'occupazione della testa di ponte di Brescello nel marzo 1849 e la successiva spedizione per la ricupera dell'oltre Apennino nell'aprile; finalmente la spedizione in Toscana coi fatti d'arme del 10 ed 11 maggio successivo davanti e dentro Livorno.

4. Vogliamo che anche coloro che nel tempo di tutti i sopradetti fatti di guerra dovettero presidiare l'interno dello Stato, od altri punti del medesimo quali guarnigioni o posti di servizio politico godano di tal vantaggio in vista del gravoso e talvolta difficile servizio che ebbero in tali incontri.

*Modena 19 Aprile 1852*

FRANCESCO

*Al Comando Generale Militare*

Considerando che in forza dell'articolo 23 della legge sulle pensioni militari per gli Ufficiali resterebbero esclusi gli anni di servizio prestati da alcuni Nostri Ufficiali ad altre Potenze e volendo pure avere speciale e personale riguardo agli ottimi servigj che essi Ci prestano, siamo venuti nella determinazione di decretare quanto segue:

Si calcoleranno gli anni di servigj prestati; Nella L. R. armata Austriaca

Al Colonnello conte Luigi Forni,

Al Maggiore Severus,

Ai Capitani Petzl,

« Preisel,

« Romay,

« Lona,

Al Tenente conte Pullè.

Nell'armata Sarda avanti il 1848

Al Tenente-Colonnello Tinti Alessandro,

Al Maggiore marchese Francesco Paolucci.

In Ispagna per la legittimità

Ai Sotto Tenenti in 2<sup>o</sup> Respaldiza e Santa Cruz.

Al cessato Governo Italiano

Ai Colonnelli Ferrari e Ferri,

Ai Tenenti Colonnelli Vandelli e Parozzi,

Ai Maggiori Bonezzi,

« Araldi,

« Campilanzi,

Ai Capitani Cerchiari Antonio,

Ai Capitani Pirani Giacomo,  
 « Solieri Geminiano,  
 « Stanzani Giacomo,  
 Ai Tenenti Camuncoli Giovanni,  
 « Sernesi Geminiano,  
 Al Sotto Tenente Stranieri Michele.  
 Al Medico Chirurgo Moschiari Luigi.

Per tutti i suddetti individui gli anni di servizio prestati ad altre Potenze si calcoleranno numericamente nella somma degli anni richiesti pel diritto a pensione, qualora però detti Ufficiali si ritrovino al servizio estense all'atto che passano a pensione.

Vogliamo poi calcolati quali 3 anni l'anno che il Capitano Tenente Zampalocca servì il Duca Ercole III.

Modena 19 Aprile 1852

FRANCESCO

*Al Comando Generale Militare*

Nell'intenzione di recar maggior vantaggio ai Nostri Ufficiali in attività di servizio non che ai Cappellani e Medici militari, siamo venuti nella determinazione di stabilire per ogni grado una *Indennità di alloggio*.

Questa indennità verrà pagata agli Ufficiali qualora essi non ricevano l'alloggio in natura.

L'indennità di alloggio verrà computata nel caso di pensione, come facente parte del soldo.

L'indennità è fissata come segue:

Generale . . . . . annue L. 600  
 Colonnelli, Tenenti-Colonnelli e  
 Maggiori. . . . . « 400  
 Capitani e Capitani-Tenenti . . . « 250  
 Tenenti e Sotto Tenenti . . . . « 180

Al Cappellano maggiore e Medico principale dei Corpi, come ai Capitani.

Ai Medici o Chirurghi inferiori di Corpo, e così agli altri Cappellani addetti ad un Corpo esclusi quelli addetti ad una guarnigione. . . . . « 150

Modena il 19 Aprile 1852

FRANCESCO

*Al Comando Generale Militare*

Non volendo Noi che un distintivo onorifico per le Nostre Truppe qual è quello della Medaglia intitolata *Fideli militi* creata dall'augusto Nostro Genitore di glor. m. dopo le sì onorevoli prove di fedeltà dategli dalle sue Truppe durante i torbidi politici nel 1831,

vada successivamente a venir meno senza speranza di rinnovazione, decretiamo quanto segue:

1. La Medaglia di fedeltà, quando sia data d'ora avanti, si considererà e si chiamerà col titolo di *Medaglia Estense pel merito militare*

2. La Medaglia Estense pel merito militare verrà data d'ora innanzi dal Sovrano per belle azioni di valore, od intrepidità anche eseguite in tempo di pace.

3. È destinata solo per quei militari che sono in attivo servizio Estense.

4. È eguale per qualunque grado.

5. Si consegnerà dietro proposta dell'immediato Superiore a cui è sottoposto l'individuo da decorarsi, e la proposta che passerà per la militare trafila dovrà contenere i motivi, ed essere appoggiata dal Comando generale.

6. La Medaglia del merito militare porterà a chi ne viene fregiato dal sergente abbasso 10 centesimi per giorno di soprassoldo che resteranno qual soprassoldo alla pensione normale.

7. Per quelli che possiedono la Medaglia *Fideli militi* restano ferme le disposizioni già in vigore.

La Medaglia Estense del merito militare conserva perciò la stessa forma, iscrizione e nastro di quella creata nel 1831.

Modena 19 Aprile 1852

FRANCESCO

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

### NOTIFICAZIONE

In esecuzione di Sovrane ordinanze si va fra poco a chiudere la stazione telegrafica di Guastalla potendo le corrispondenze tutte fare capo egualmente in Modena o Reggio per quanto riguarda la linea telegrafica unita colle Imperiali Reali Linee Tedesco-Austriache.

Alla stazione di Guastalla verrà sostituita l'altra di Massa Ducale nel litorale del Mediterraneo estendendo così le comunicazioni anche al mezzogiorno di questi Stati.

Altrettanto si rende noto al Pubblico, riconfermando nel resto le discipline già emanate con precedente Notificazione Ministeriale in data 3 febbrajo 1852.

Siccome poi interessa non poco il sostenere un'esatta e rigorosa sorveglianza per la manutenzione delle linee elettriche, onde impedire qualsiasi guasto che fosse causato non solo per dolo ma anche per semplice incuria, si rende noto al Pubblico che oltre alle prescrizioni portate dalla Notificazione Ministeriale in data 22 Dicembre 1851, restano di concerto col Ministero di Buon Governo incaricate tutte le Autorità Politiche, ogni qualvolta venga denunziata qualche rottura nelle località ove sono

disposte le suddette linee elettriche, a prendere minuta cognizione sopra chiunque ne sia stato la causa per procedere alla condanna della rifazione del danno e alle ulteriori penali che in via politica si riconoscessero giuste e da applicarsi quando non si verificasse il caso di conosciuto delitto, sul quale ne sarà demandato il processo al competente tribunale a tenore della predetta Notificazione 22 Dicembre 1851.

Le tariffe per le corrispondenze all'estero già fissate secondo le convenzioni colla lega Tedesco-Austriaca saranno tenute affisse a comodo pubblico in tutti gli Uffizii telegrafici.

Quella per l'interno dello Stato si riporta qui sotto.

### PROSPETTO DELLE DISTANZE

*per la corrispondenza degli Uffizii Telegrafici  
nell'interno dello Stato Estense*

Da	A		
	Modena	Reggio	Massa
	Miglia Geografiche Italiane		
Modena . . . . .	—	12	90
Reggio . . . . .	12	—	78
Massa . . . . .	90	78	—

### TARIFFA

*delle Competenze per ogni Dispaccio Telegrafico*

DISTANZE IN MIGLIA GEOGRAFICHE ITALIANE	di parole		
	sino a 20	da 20 a 50	da 50 a 100
	franchi		
inclusivamente a miglia 16	1, 50	3, 00	4, 50
“ a miglia 48	3, 00	6, 00	9, 00
“ a miglia 80	4, 50	9, 00	13, 50
“ a miglia 120	6, 00	12, 00	18, 00

*Modena dalla Residenza*

*del Ministero dell'Interno li 26 Aprile 1852*

GIACOBAZZI

*Il Segretario*

*Dott. Ing. LUIGI MONTANARI*

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

In adempimento al prescritto dall'art. 3° del Sovrano Decreto 10 Maggio 1851, pubblica la Tariffa, a seconda della quale sarà percepito alle Dogane di Massa e Carrara il dazio di esportazione, regolato a peso metrico, sui marmi greggi di qualunque qualità, e quello semplicemente di segno sui marmi lavorati.

L'Intendenza di Finanza in Massa resta specialmente incaricata di notificare al pubblico il giorno, in cui sarà posta in vigore la presente Tariffa e di curarne la piena e puntuale osservanza.

Modena il 1 Maggio 1852

FÈRDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI  
Segretario Generale

TARIFFA del Dazio d'estrazione regolato a peso metrico sui Marmi greggi (\*) e di quello di segno sui Marmi lavorati

MARMI GREGGI	da Chilo-grammi	a Chilo-grammi	per ogni	DAZIO Italiane
Marmo greggio statuario di qualunque qualità.	sino a	252	Quintale L.	0, 50
	253	504	α	0, 60
	505	840	α	0, 70
	841	1260	α	0, 80
	1261	1680	α	0, 90
	1681	2100	α	1, 00
	2101	3360	α	1, 35
	3361	4200	α	1, 65
	4201	5040	α	1, 90
	5041	6300	α	2, 25
	6301	8400	α	2, 50
	8401	18900	α	2, 75
18901	e più pagherà per ogni metro cubo . . .		74, 00	
Marmo ordinario venato, bardiglio ecc . . . .	sino a	1260	Quintale	0, 15
	1261	2100	α	0, 20
	2101	3360	α	0, 25
	3361	5040	α	0, 30
	5041	6300	α	0, 35
	6301	8400	α	0, 40
	8401	12600	α	0, 60
	12601	18900	α	0, 80
18901	e più pagherà a misura per ogni metro cubo . . . .		32, 00	

Le statue o altre opere semplicemente abbozzate o non terminate, pagheranno il dazio nella misura prescritta pel marmo greggio.

(\*) Il ragguaglio ha avuto per base, che un palmo cubico di marmo a misura Genovese o Carrarese, corrisponde in peso a chilogrammi quarantadue.

MARMi LAVORATI	DIMENSIONE			per ogni	DAZIO Italia- ne
	Deci- metri	Centi- metri	Milli- metri		
	2	5	0	Centi- najo	0, 10
	2	9	0	«	0, 15
	3	3	0	«	0, 20
	3	7	0	«	0, 25
Quadrette. . . . .	4	1	0	«	0, 30
	5	0	0	«	0, 35
	5	8	0	«	0, 40
	6	2	0	«	0, 45
	6	6	0	«	0, 50
	7	5	0	«	0, 55
	4	1	0	«	0, 50
	5	0	0	«	0, 60
Quadrette grosse. . . . .	5	8	0	«	0, 70
	6	2	0	«	0, 80
	6	6	0	«	0, 90
	7	5	0	«	1, 00
	2	5	0	«	1, 00
Mortari. . . . .	5	0	0	«	2, 00
	7	5	0	«	3, 00
Lastroni qualunque da pavimento segati o gradinati, la di cui groschezza non ecceda . .	1	2	5	«	5, 00
Tavole segate della mi- sura di metri 1, 25, e più.	0	0	0	«	5, 00
Tavole o buffetti minori di metri 1, 25 . . . . .	0	0	0	«	2, 50
Balaustri e pilastrini . . .	0	0	0	l' uno	0, 05
Sculptura ed Architettura liscia e con ornati . . .	0	0	0	Quint.	0, 10

## INTENDENZA DI FINANZA

NEGLI STATI ESTENSI DELL'OLTRE APENNINO

## AVVISO

Per disposizione dell'Art. 13 della Ministeriale Notificazione 12 Marzo 1850 essendosi riservato il Ministero delle Finanze di accordare la esenzione del Dazio sulla vendita del vino di proprio raccolto che va facendosi dai particolari nelle private loro cantine e non essendosi per anco provveduto alle condizioni cui dee essere appoggiata la ridetta esenzione. Quindi è che, previa l' Autorizzazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato Ministro delle Finanze, si deduce a pubblica notizia quanto segue, cioè;

Art. 1. L' esenzione dal pagamento del dazio sulla minuta vendita del vino nelle provincie cispeennine, contemplata dall' art. 13 capo II. del Regolamento 12 Marzo 1850, è riservata a favore di quelli soltanto che avendo in proprietà terreni a vigneto, intenderanno di destinare alla minuta vendita di vino di sopravanzo al bisogno delle rispettive famiglie, ricavato dalle uve dei suddetti terreni e ristrettivamente alla parte dominicale riguardo agli stabili coltivati a mezzadria.

Art. 2. Per fruire dell' esenzione di cui al precedente articolo, i proprietari di terreni a

vigneto dovranno entro il mese di Ottobre d'ogni anno aver presentata al Contabile di Finanza del rispettivo circondario una denuncia in iscritto, nella quale esattamente e fedelmente si contengano le seguenti indicazioni:

*a* il quantitativo delle uve raccolte dal denunziante per essere convertite in vino, da ciascuno distintamente dei fondi di sua proprietà;

*b* il quantitativo del vino ricavato o separatamente da ciascun fondo o cumulativamente dal raccolto delle diverse partite d'uva, denunziate come al precedente paragrafo;

*c* il numero degl'individui che compongono la famiglia del denunziante, per dedurne ed indicare il quantitativo del vino d'indispensabile consumo della medesima, e quindi quello, che rimanendogli disponibile, destina alla minuta vendita.

*d* il locale o locali in cui abbia costituito o sia per costituire il deposito del vino riserbato alla vendita, e quello o quelli in cui sarà essa esercitata, dichiarando quando sia per intraprenderla.

Art. 3. La suddetta denuncia dovrà essere autenticata dalla rispettiva Autorità Comunale. L'Amministrazione di Finanza tuttavia si riserva la facoltà d'ogni opportuna verifica; ritenuto che sarà indeclinabilmente riacquisita la licenza di minuta vendita del vino senza pagamento del dazio a quelli, le cui denunce si fossero riscontrate inesatte o infedeli.

Art. 4. I Contabili presso cui saranno state

insinuate le predette denunce, dovranno affrettarsi a farne trasmissione all'Intendenza di Finanza in Massa, la quale quando non vi abbia emergenze in contrario, ed ordinate in caso quelle preventive verificazioni che reputi espedienti, procede a munire il denunziante d'una licenza per ogni locale d'esercizio a fronte del pagamento della prescritta tassa di Cent. 50 per ciascuna licenza.

Art. 5. Se l'autorizzato temporario esercizio di minuta vendita del vino esente da dazio, sia compreso nel territorio che forma il circondario assegnato ad un appalto di dazio consumo forese, l'Appaltatore ne sarà reso informato a cura dell'Intendenza contemporaneamente al rilascio della licenza, onde per parte del medesimo non sia frapposto ostacolo di sorta all'esercizio.

Art. 6. Rimane nondimeno facoltativo tanto alla Amministrazione, quanto per essa all'Appaltatore, di munire di suggelli, senza pagamento di tassa, i vasi che contengono il vino destinato alla minuta vendita nel locale d'esercizio, quando tale misura fosse suggerita da prudente cautela.

Art. 7. Nel caso in cui un privato già munito come sopra di licenza, debba far trasportare in tutto o in parte il vino destinato alla minuta vendita, da un locale di provvisorio deposito a quello dell'esercizio, dovrà premunirsi d'un vaglia per licenza dal Contabile più vicino, che serva di scorta al genere durante il tragitto

e ne legittimi l' introduzione nel predetto locale di esercizio; in difetto di che il genere sarà considerato quale eccedenza al quantitativo per cui gli fu rilasciata licenza, e come tale cadrà sotto la sanzione penale del Regolamento 12 marzo 1850.

Art. 8. Cadrà parimente sotto la sanzione penale del suddetto Regolamento, chiunque, non munito dell' apposita licenza, si permettesse la minuta vendita del vino, quantunque di prodotto delle uve raccolte da' proprii fondi.

*Dalla R. D. Intendenza di Finanza  
Massa li 5 Maggio 1852*

L' INTENDENTE

P. GUERRA

*Il Segretario C. GIORGIERI*

( N. 12. )

## IL MINISTRO DELL' INTERNO

**R**itenuto che difficili e lente riescono in molti Comuni, massime de' luoghi alpestri, le dichiarazioni per gli atti dello Stato Civile, che seguir debbono in piena conformità della Legge;

Ad agevolare l' osservanza di questa, S. A. R., con rispettato Decreto del 4 Maggio corrente, ha autorizzato questo Ministero a stabilire quanto segue:

§. 1. Per ciascuna Parrocchia compresa nel territorio d' ogni Comune, ad eccezione di quelle delle Città, e dell' altre, che anche in parte si contengono ne' Capo-Luoghi dove risiede l' Ufficio dello Stato Civile, dal 15 Giugno p. v. in avanti, un Agente speciale, proposto dal Podestà, o Sindaco, e approvato dalla Delegazione del Ministero dell' Interno, ha l' incarico di compilare gli atti delle dichiarazioni de' matrimoni, delle nascite, e delle morti che accadano nel circondario della Parrocchia, giusta le module che sono state date.

Un solo Agente può essere assegnato a più Parrocchie, se la Delegazione lo trovi opportuno; e l' incombenza sua può affidarsi anche al Parroco, o Cappellano locale.

§. 2. Tiene esso un registro degli atti che compila, notandovi il Cognome, e il Nome delle persone per le quali sono fatti, la qualità particolare di quelli, e la data loro.

§. 3. Spedisce al Capo del Comune da cui dipende, ne' giorni 15, e 30 di ciascun mese, gli atti originali delle dichiarazioni ricevute, insieme agli allegati loro; e vi aggiunge il suddetto registro, a riportare su di questo la dichiarazione dell' eseguito deposito.

Risponde egli di tutti i danni che possono derivare dalla mancanza, o dal ritardo della suddetta spedizione.

§. 4. Ha inoltre le seguenti incombenze:

a.) Quando alcuna delle persone indicate dagli Articoli 78, 79, 80, 81 del Codice Civile

non può, per malattia, presentarsi a dare il consenso al matrimonio, si reca egli presso di quella a ricevere la dichiarazione dell'assenso.

b) Opera egli similmente per distendere l'atto rispettoso, ne' casi accennati dall'articolo 81.

c) L'impedimento a dare il consenso al matrimonio, di cui tratta l'articolo 78, si giustifica mediante un atto di notorietà. L'Agente fa quest'atto compilando un processo verbale delle deposizioni di tre testimoni almeno, che assicurino la sussistenza dell'impedimento; e trattandosi di malattia, vi unisce il certificato di un Medico.

§. 5. Avuto avviso di un parto, l'Agente, ove le persone obbligate alla denuncia non possano a lui presentarsi, si reca prontamente alla casa della puerpera per l'atto relativo; quivi ammette alla dichiarazione della nascita le suddette persone, e in loro difetto, vi ammette la madre: e ritira, per unirla all'atto, la fede del battesimo.

§. 6. Quanto ai casi di morte, l'Agente riceve le dichiarazioni che gli vengono fatte a termine de' veglianti Regolamenti; ritira il certificato del Delegato verificatore, e rilascia la licenza al seppellimento.

§. 7. Ne' casi però in cui, o per malattia contagiosa, o per rapida putrefazione si renda necessaria una sollecita levata del corpo del defunto, può il Parroco, quando ne sia bene accertato, prestarsi pel suo trasporto alla Chiesa,

o alla Camera mortuaria, sebbene non ancora scorse le ore 24 assegnate alla verifica della morte; come può pel medesimo prestarsi, dopo però il lasso delle suddette 24 ore, se la ristrettezza dell'abitazione del defunto fosse tale, da non permettere alla di lui famiglia di passare in altra stanza la propria dimora.

Resta in qualunque caso fermo l'obbligo di prestamente denunciare la morte avvenuta al Delegato verificatore, il quale dovrà nella camera mortuaria procedere alle incombenze che, per l'urgenza del caso, non potè compiere prima del trasporto.

Questo trasporto viene fatto colle cautele che valgono ad evitare che si estingua una vita forse nascosta; e il corpo è vegliato per tutto il tempo che rimane insepolto.

§. 8. Solo nella circostanza che l'Agente sia sosceso dall'esercizio delle sue incombenze, o sia per causa d'infermità, d'assenza, o di parentela impedito a ricevere gli atti, gli interessati si rivolgono all'Ufficio dello Stato Civile nella Città, o nel Capo-luogo.

§. 9. In pendenza dell'esercizio delle sue incombenze l'Agente speciale è esonerato dalla tassa personale comanda, e dalle opere di pubblica comandata, per gli stabili posseduti dalla famiglia di lui nel Comune medesimo.

§. 10. Le nomine degli Agenti, e de' Delegati verificatori sono dal Capo del Comune pubblicate, a norma generale, in tutte le Parrocchie.

Ai Delegati Provinciali del Ministero, e ai Podestà e Sindaci de' Comuni è commessa l'esecuzione della presente Ordinanza.

*Modena dalla Residenza del Ministero  
il 10 Maggio 1852*

**GIACOBAZZI**

*Dott. GIUSEPPE CHIESI  
Segretario*

(N. 13.)

**IL MINISTRO DELLE FINANZE**

In adempimento al disposto da S. A. R. con ossequiato Rescritto del corrente giorno N. 2613, devesi nell'andante anno procedere alla parziale ammortizzazione dei prestiti forzosi 15 settembre 1848, e 22 gennaio 1849, colla estinzione dei relativi crediti in somme maggiori di lire 100, ma non eccedenti le lire 200.

Si deduce quindi a pubblica notizia che l'Ufficio della Cassa d'ammortizzazione col giorno 1 luglio prossimo venturo incomberà, a fronte del ricupero dei certificati d'iscrizione del primo dei suddetti prestiti, alla distribuzione dei mandatelli di pagamento delle somme capitali non maggiori di lire 200, e

degli interessi sulle medesime maturati a tutto il 30 giugno; e col 1° ottobre successivo incomberà alla distribuzione dei mandatelli di pagamento delle somme capitali parimenti non maggiori di lire 200, del secondo dei mentovati prestiti, e degli interessi sulle medesime maturati a tutto il 30 settembre.

Si rammenta poi a tutti i creditori dello Stato per Debito pubblico, che ove nel termine di un mese dalla scadenza delle rate dei frutti; o delle rendite, non siano stati esatti i relativi mandatelli, ne sarà per massima, protratto il pagamento alla scadenza della successiva rata.

*Modena il 13 Maggio 1852*

**FERDINANDO CASTELLANI TARABINI**

*BEDOGNI*

*Segretario Generale*

(N. 14.)

**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

**NOTIFICAZIONE**

Coerentemente a quanto si accennava nella Notificazione di questo Ministero del 26 u. s. Aprile, essendo stata attivata la linea Telegrafica fra Massa e le Stazioni di Reggio e di

Modena, si fa conoscere che la linea stessa è già aperta anche per le corrispondenze dei Privati.

In pari tempo si notifica che anche a servizio dei Privati è stata aperta col primo Giugno corrente l'altra linea Telegrafica costrutta fra Reggio e Parma.

Altrettanto si rende noto al Pubblico confermando anche per le suddette linee le discipline e le Tariffe emanate colle precedenti Notificazioni.

*Modena dalla Residenza  
del Ministero dell' Interno li 3 Giugno 1852*

**GIACOBAZZI**

*Il Segretario  
Ing. Dott. LUIGI MONTANARI*

(N 15.)

**NOI FRANCESCO V.**

*Per la Grazia di Dio  
Duca di Modena*

*Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla  
Arciduca d' Austria,  
Principe Reale d' Ungheria e di Boemia  
ecc. ecc. ecc.*

**La** Commissione legislativa da Noi istituita ha compiuta la seconda parte del lavoro che le fu commesso, il Codice di Procedura Civile.

Venne questo da Noi approvato, e dovendo quindi, secondo la Nostra Mente, pubblicarsi, Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

1. Il Codice di Procedura Civile per gli Stati Estensi sarà posto in attività col giorno primo del prossimo venturo Novembre.

2. Dal giorno stabilito nel precedente articolo restano aboliti i Regolamenti, le Ordinanze, le Consuetudini, e tutte le altre Disposizioni legislative, che intorno alle materie contemplate dal nuovo Codice si osservano attualmente nelle diverse parti dei Nostri Dominj.

Il Ministro di Grazia e di Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Editto, che sarà posto in fronte al Codice predetto.

*Dato in Modena*

*questo giorno 14 Giugno 1852*

**FRANCESCO**

IL MINISTRO  
DEGLI AFFARI ESTERI

NOTIFICAZIONE

Essendosi fra questo Governo ed il Governo Toscano conchiusa una Convenzione, munita già delle opportune Sovrane ratifiche, per congiungere fra i due Dominj le rispettive linee telegrafiche, viene la medesima qui appresso pubblicata per Ordine Sovrano:

Il Governo Estense ed il Governo Toscano persuasi dei vantaggi che da una più celere corrispondenza fra i due Stati possono derivare al commercio, ed agli amichevoli rapporti che li uniscono, hanno trovata opportuna la giunzione delle rispettive loro linee telegrafiche in un punto della comune frontiera; quindi per parte del Governo Estense il Conte Giuseppe Forni, Imperial Regio Ciamberrano, Commendatore dell'Ordine del merito della Corona di Baviera, Cavaliere GranCroce dell'Ordine d'Isabella la Cattolica, Commendatore dell'Imperiale Ordine della Corona di ferro, Cavaliere GranCroce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, Cavaliere GranCroce dell'Ordine Portoghese di Cristo, Senatore GranCroce del Sacro Angelico Imperial Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, Cavaliere GranCroce dell'Ordine Toscano di San Giuseppe, Consigliere di Stato di Sua Altezza Reale l'Arciduca

Duca di Modena, e Suo Ministro degli Affari Esteri; e per parte del Governo Toscano il Senatore Don Andrea dei Principi Corsini Duca di Castigliano, Cavaliere del Sacro insigne militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, GranCroce dell'Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Gran Cordone di quello reale di San Gennaro di Napoli, GranCroce decorato del gran Cordone del Sacro militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, GranCroce del Reale e distinto Ordine Spagnuolo di Carlo III, di quello di San Gregorio Magno della Santa Sede, e dell'altro nazionale Francese della Legione d'Onore, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di Cristo, GranCroce dell'altro Parmense di San Lodovico, Ciamberrano di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana e Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Esteri, facendo uso dei poteri ai medesimi impartiti dai rispettivi loro Sovrani, hanno convenuto e convengono quanto appresso:

Articolo 1. Il Governo Toscano condurrà la sua linea telegrafica elettro-magnetica da Pisa per la strada di Pietrasanta fino presso il luogo detto - Porta - al punto d'intersezione della frontiera Estense-Toscana.

Art. 2. Il Governo Estense continuerà questa linea telegrafica elettro-magnetica sul suo territorio a partire da quel punto della frontiera suddetta in cui si fermerà la linea Toscana, e la collegherà con quelle che si prolungano sul

suo territorio medesimo fino al confine con lo Stato Austriaco e rispettivamente con lo Stato di Parma.

Art. 3. I Governi Estense e Toscano conven-  
gono di adottare, quanto al maneggio ed all'  
amministratozione della materia telegrafica, le  
massime, i principj e le tariffe sanzionate dal  
Trattato dei 25 Luglio 1850 conchiuso fra  
l' Austria, la Prussia, la Baviera e la Sassonia,  
e che è annesso alla Convenzione stipulata fra  
gli Stati Austriaco ed Estensi nel 4 Giugno 1851.

Art. 4. Il Governo Toscano stabilirà in Pisa  
l' Ufficio che dovrà possedere ed usare alla  
circostanza le macchine telegrafiche che ten-  
gono ai due diversi sistemi rispettivamente in  
vigore negli Stati contraenti.

Art. 5. All' oggetto di facilitare il servizio  
che forma lo scopo della presente Convenzione,  
il Governo di Modena si obbliga a permettere  
che vengano spediti alcuni alunni negli Uffici  
Modenesi, onde prendere cognizione e pratica  
nella specialità dell' esercizio dei Telegrafi.

Art. 6. La presente Convenzione comincerà  
a valere subito dopo seguito il cambio delle  
Ratifiche, e durerà fino a che dai due Governi  
contraenti non si convenga altrimenti: o da  
uno di essi non venga formalmente disdetta  
mediante il preavviso di un anno.

Art. 7. Si riservano le Parti contraenti il  
diritto di provocare la giunzione della Linea  
telegrafica da Pisa a Massa di Carrara con  
quelle che fossero attivate nello Stato Sardo,

come di accettare le proposizioni che potes-  
sero esser Loro presentate in questo senso, in  
analogia coi principj che servon di base alla  
presente Convenzione.

Art. 8. Il cambio delle Ratifiche della pre-  
sente Convenzione avrà luogo nello spazio di  
trenta giorni, o più presto se sarà possibile.

Modena questo dì trenta del me-  
se di Giugno mille ottocento  
cinquantadue.

Firenze questo dì ventisette  
del Mese di Giugno mille  
ottocento cinquantadue.

(l. s.) Firm. G. FORNI

(l. s.) Firm. DUCA di CASIGLIANO

Modena 12 Luglio 1852

IL MINISTRO

CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario

Avv. LUIGI SOLIERI

**NOI FRANCESCO V.**

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena*

*Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla*

*Arciduca d' Austria,*

*Principe Reale d' Ungheria e di Boemia*

*ecc. ecc. ecc.*

**V**olendo riordinare e costituire le Autorità giudiziarie dello Stato Nostro nel modo che richiede la nuova Legislazione da Noi emanata, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Il Supremo Tribunale di Revisione risiederà in Modena, e sarà composto

di un Presidente  
di un Procuratore Generale  
e di sei Consiglieri.

2. Le Città di Reggio e Massa avranno un Tribunale di Appello, composto quanto alla prima,

di un Presidente  
di un Procuratore Ducale  
e di quattro Giudici;  
e rispetto alla seconda,  
di un Presidente  
di un Procuratore Ducale  
e di due Giudici.

3. Al Tribunale di Appello in Reggio soggiaceranno le Provincie dello Stato che sono al di quà dell' Apennino.

A quello di Massa le altre poste oltre l' Apennino.

4. Viene istituito un Tribunale di prima Istanza in Modena, in Reggio, ed in Carrara.

Nelle due prime Città il Tribunale consta di un Presidente  
di un Vice Presidente  
di un Procuratore Ducale  
di un Procuratore Sostituto  
e di quattro Giudici;

L' altro in Carrara  
di un Presidente  
di un Procuratore Ducale  
e di due Giudici.

5. I Tribunali di 1<sup>a</sup> istanza in Modena ed in Reggio estendono la propria giurisdizione sopra la rispettiva provincia.

Il terzo Tribunale sarà competente per il Ducato di Massa e Carrara e per la Lunigiana.

Sarà esso pure competente per la Garfagnana tosto che fra questa Provincia, ed il Ducato suddetto sieno rese più facili le vie di comunicazione, e frattanto avranno le Autorità giudiziarie della Provincia medesima piena giurisdizione in materia Civile e Criminale con dipendenza dall' Appello in Massa.

6. Le Giusdizienze dello Stato vengono distinte in tre Classi:

Nella prima si comprendono le Giusdizienze di

MODENA, Mirandola, Carpi, Finale, Sassuolo, Pavullo;

REGGIO, Guastalla, Correggio, Scandiano, Montecchio, Castelnuovo ne' Monti;

MASSA, Castelnuovo di Garfagnana e Fivizzano.

Alla seconda Classe appartengono  
Vignola, Sestola,  
Brescello, Villa Minozzo,  
Camporgiano, Aulla e Calice:

Alla terza

Montefiorino, Guiglia, Pievepelago, Carpineti, Gallicano, Fosdinovo.

7. Nella Città di Carrara le funzioni che sarebbero proprie della locale Giurisdizione, saranno interinalmente sostenute da uno dei Giudici di quel Tribunale di 1<sup>a</sup> istanza, giusta le istruzioni, che verranno trasmesse al Tribunale medesimo.

8. Vi sarà un Giudice Conciliatore in Modena ed in Reggio, ed un Giudice supplente per le Conciliazioni in Mirandola ed in Carpi.

9. Stante la difficoltà di provvedere al personale degli Impiegati, e per non aumentare di sovrappiù le spese del Giudiziario, vengono intanto soppressi nei territorj meno importanti le inferiori Magistrature giudiziarie, che non sono comprese nelle classi portate dal premesso Articolo 6, ed il loro circondario resta rispettivamente unito a quello delle altre, ivi da Noi contemplate, nel modo seguente:

Alle Giurisdicenze

di MODENA - Nonantola, Bomporto, Formigine

di MIRANDOLA - Concordia

di FINALE - S. Felice

di CARPI - Novi  
di GUIGLIA - Montese  
di REGGIO - Castelnuovo di sotto  
di CORREGGIO - Novellara  
di AULLA - Licciana.

Il presente Decreto sarà posto in attività col giorno 1 del p. v. Novembre.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del Decreto stesso. Dovrà egli inoltre stabilire con quali norme le Autorità giudiziarie da Noi come sopra costituite abbiano, in luogo delle attuali che cessano, a spedire le cause civili, che si troveranno pendenti all'attivazione della nuova Procedura, e come da loro abbia pure ad amministrarsi la punitiva Giustizia secondo le leggi che restano tuttavia in vigore.

*Pavullo 27 Agosto 1852*

FRANCESCO

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

## NOTIFICAZIONE

In conseguenza della Convenzione stipulata il 30 Giugno prossimo passato fra il Governo Estense e quello di S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana per attivare la regolare corrispondenza telegrafica fra li due Stati, anche in servizio dei Privati, ed in continuazione alle linee telegrafiche precedentemente unite collo Stato Estense, essendo ormai compita la rete delle linee Estensi che per la via di Massa Ducale vanno a congiungersi colla rete delle linee Toscane condotta al confine di Porta, ed avendo il Governo Gran Ducale aperto ufficialmente il servizio telegrafico col giorno 1 corrente, si reca a pubblica notizia quanto segue:

1. La corrispondenza telegrafica già attivata fra lo Stato Estense e l'Impero Austriaco, e con tutte le linee in comunicazione col medesimo, non che per gli Stati di S. A. R. il Duca di Parma, viene, d'ora in avanti, continuata per gli Stati di S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana coll'intermezzo delle linee Estensi.

2. Per lo Stato Toscano è determinata Pisa come stazione di confine, al qual punto l'ap-

plicazione delle tasse segue sulla base delle distanze, secondo le convenzioni stipulate coll'Impero d'Austria, e col Ducato di Parma.

3. Da Pisa per le stazioni interne dello Stato Toscano la norma per le tasse della corrispondenza coll'estero è riferita ad una particolare tariffa che si riporta qui sotto.

4. Le tariffe segnano la tassa relativa ai dispacci di 20 parole; oltrepassando questo numero si segue la regola fissata nelle ministeriali disposizioni già pubblicate, cioè da 21 fino a 50 parole la tassa viene duplicata, dalle 51 alle 100 viene triplicata.

5. La Toscana esige per se direttamente la tassa di Toscane L. 1, pari a Carantani 20 Austriaci, per la consegna dei dispacci, anche dentro i limiti del circondario murato. Questa tassa può venire pagata dal mittente se vuole spedire il dispaccio FRANCO, in caso diverso viene pagata dal ricevente.

6. Le discipline colle quali è regolato l'esercizio della corrispondenza telegrafica anche per lo Stato Toscano sono pienamente analoghe a quelle che con precedenti notificazioni furono rese note al Pubblico all'atto dell'apertura delle linee telegrafiche Estensi.

*TARIFFA per le Stazioni Telegrafiche della Toscana*

( 86 )

TARIFFA NELL' INTERNO DELLA TOSCANA PEI DISPACCI CHE VANNO ALL' ESTERO		Distanza in Miglia Geografiche		TASSA relativa				
		dalla Stazione Toscana di confine	alla Stazione di confine Estense Massa	Franchi	Fiorini			
Pisa . . .	5, 22	<b>A</b>		30 $\frac{1}{4}$	2, 61	1, —		
		FIRENZE	LIVORNO				LUCCA	SIENA
		Franchi	Fiorini				Franchi	Fiorini
		2, 61	1, —	7, 83	3, —			

*TARIFFA delle competenze per la corrispondenza degli Uffici telegrafici Toscani cogli Estensi*

( 87 )

DA	A					
	Massa		Reggio		Modena	
	Franchi	Fiorini	Franchi	Fiorini	Franchi	Fiorini
Firenze . . . . .	7, 83	3, —	13, 05	5, —	13, 05	5, —
Livorno . . . . .	5, 22	2, —	10, 44	4, —	10, 44	4, —
Lucca . . . . .	5, 22	2, —	10, 44	4, —	10, 44	4, —
Pisa . . . . .	2, 61	1, —	7, 83	3, —	7, 83	3, —
Siena . . . . .	10, 44	4, —	15, 66	6, —	15, 66	6, —

*Modena dalla Residenza del Ministero li 3 Settembre 1852*

**GIACOBBAZI**

*Il Segretario  
Dott. Ing. LUIGI MONTANARI*

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

In relazione al disposto dalla precedente Notificazione 10 aprile prossimo scorso, pubblica, dipendentemente da relativa Sovrana Sanzione, il Regolamento della Posta lettere e quello della Posta cavalli, compilati in base anche delle preesistenti disposizioni, onde ognuno, cui spetta, ne curi la piena ed esatta osservanza.

Modena 4 Settembre 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOJNI  
Segretario Generale

## REGOLAMENTO

## SULLA POSTA LETTERE

in dipendenza delle Convenzioni fondamentale 5 novembre 1850 e speciale 31 dicembre 1851 e della Notificazione Ministeriale 10 aprile 1851.

## Impostazione e Tassazione

1. Presso gli Uffici postali dello Stato, cui è rispettivamente assegnato il circondario descritto nell'elenco posto in fine del presente Regolamento al n.º I., esiste una Cassetta di deposito, nella quale può ognuno introdurre le lettere, stampe sotto fascia, campioni, o mo-

stre, che non si vogliano raccomandare, o la di cui tassa non debba essere pagata a contanti.

2. La tassa d'impostazione deve, meno i casi contemplati nelle Convenzioni, soddisfarsi anticipatamente mediante francobolli, da applicarsi in modo sicuro al margine superiore dell'indirizzo, umettando lo strato di gomma di cui sono a tergo coperti.

3. I francobolli sono del prezzo di centesimi 5, 10, 15, 25, 40, e 100, impressi in carte di diverso colore, cioè:

da cent. 5 in carta di color verde

» 10 » » rosa

» 15 » » giallo chiaro

» 25 » » giallo scuro

» 40 » » cilestro

da L. 1, 00 » » bianca

Gli Uffici postali ed i Dispensieri dei generi di privativa sono rispettivamente incaricati della vendita dei francobolli.

4. Le tasse postali nelle diverse misure e nei diversi casi contemplati dalle Convenzioni fondamentale e speciale, tanto se trattasi di corrispondenze circolanti nell'interno della Lega Postale Austro-Italica, quanto se di corrispondenze Estensi-Germaniche o con Stati al di là dell'Austria, attraversando o no il territorio Svizzero, risultano dalle unite tariffe n.º II. e III., la prima delle quali si riferisce alle corrispondenze della Lega Austro-Italica e la seconda alle altre.

5. Per le corrispondenze nate in questi Stati e dirette a Stati esteri non compresi nella Lega Austro-Italica, o procedenti dai medesimi senza transitare per gli Stati Austriaci, la tassa sarà in massima regolata sul duplice estremo del peso e della distanza: il peso sarà quello fissato dalle Convenzioni fondamentale e speciale per le corrispondenze di cui nell'articolo precedente; e la distanza sarà quella che effettivamente intercede, in partenza, dal luogo di impostazione sino al confine del territorio Estense o di quello in Lega, ed in arrivo, dal punto d'ingresso del territorio Estense o di quello in Lega sino al luogo di destinazione. Per le stampe sotto fascia, pei campioni e per le mostre impostati in modo da potersi facilmente verificare, si starà al disposto dall'articolo 13 della Convenzione fondamentale 5 novembre 1850, dichiarato dall'articolo 10 della speciale Convenzione 31 dicembre 1851.

L'importare delle relative tasse risultanti dall'unita tariffa n.º IV. dovrà soddisfarsi, in partenza, dal mittente coll'applicazione di francobolli, ed in arrivo dal destinatario col pagamento a contante.

6. Per le corrispondenze nate e circolanti nell'interno degli Stati Estensi il peso di una lettera semplice è determinato in grammi  $8 \frac{1}{4}$  e cresce di grammi  $8 \frac{3}{4}$  in grammi  $8 \frac{1}{2}$ . In quanto alla distanza, la minore sarà fino a miglia 40 geometriche italiane, oltrepassandosi le quali si avrà la distanza massima.

La tassa che pel minor peso e per la minor distanza sarà di centesimi 5, si accrescerà di 5 in 5 centesimi in ragione di peso e si raddoppierà per la distanza massima.

I pieghi e le lettere d'ufficio, che devono essere francate all'atto dell'impostazione mediante francobolli, se oltrepasseranno il peso di grammi 100 cento verranno tassate giusta la tariffa n.º VI.

Per le stampe sotto fascia, pei campioni e per le mostre impostate in modo da potersi facilmente verificare, si osserverà il disposto dall'articolo 13 della Convenzione fondamentale e dall'articolo 10 della speciale sopracitata, colla sola modificazione che pei campioni e mostre la tassa per ogni 35 grammi di peso sarà di centesimi 10. Si veda per queste tasse la tariffa al n.º V.

Mancando il mittente di soddisfare la tassa coll'apposizione dei francobolli, gli articoli impostati avranno nonostante corso, ma il destinatario sarà obbligato a soddisfare la tassa, e più la soprataxa di centesimi 5, da aumentarsi in proporzione del peso con riguardo alla qualità dell'articolo impostato.

7. Le lettere contenenti denaro o carte di valore non saranno trattate come corrispondenza ordinaria, ma per la loro spedizione e trattamento dovranno essere affidate all'ufficio consegna di cui all'articolo 22.

*Lettere raccomandate, ritirate e rifiutate*

8. Le Lettere di *Parte* cioè quelle portanti atti di cause giudiziarie, non si ricevono dagli uffici postali che *raccomandate* e per *ricevuta di ritorno*, a fronte del pagamento delle relative tasse. È preciso obbligo poi degl'impiegati postali di verificare attentamente all'atto dell'impostazione, della spedizione o distribuzione, che le lettere raccomandate siano munite di suggello, onde provvedervi, in caso di mancanza, con analoga dichiarazione a tergo.

9. Il destinatario, che riceve una lettera raccomandata, deve munire della propria firma la *ricevuta di ritorno*, quando sia stata spedita, premettendovi la data del giorno in cui gli sia stata consegnata la lettera medesima.

10. Dubitandosi dal mittente di una lettera raccomandata che ne sia seguita la consegna al destinatario, sarà in diritto di chiederne l'investigazione all'ufficio di spedizione, il quale dovrà corrispondervi dirigendo all'ufficio di destinazione un *foglio di reclamo*, a fronte però dell'anticipato pagamento della tassa di una lettera semplice, tassa che sarà retrodata quando dall'investigazione fosse per risultare uno sbaglio per parte di uno degli uffici, o lo smarrimento della lettera spedita. Il mittente è esonerato dal pagamento della predetta tassa di investigazione nel caso in cui dall'epoca dell'impostazione, ed in ragione della distanza, scorso fosse il tempo necessario all'arrivo dell'

avviso di consegna al destinatario della lettera raccomandata, mediante la *ricevuta di ritorno* che fosse stata spedita colla lettera medesima. L'impiegato postale, a cui è fatta istanza per l'investigazione, deve farne annotamento a tergo della bolla figlia d'impostazione, apponendovi la data e la propria firma, indicando poi in esso annotamento la causa per la quale dovesse essere differita la *reclamazione d'ufficio*. Il reclamante sarà informato dell'esito della investigazione, mediante comunicazione del foglio di reclamo appena ritornato.

11. Il destinatario all'atto della consegna della lettera raccomandata, deve apporre la sua firma in un registro, nel quale la lettera stessa è descritta, e sottoscriverà pure la ricevuta di ritorno, come è prescritto all'articolo 8. Quando i destinatari abitino in luoghi distanti dagli uffici postali, le lettere raccomandate dovranno consegnarsi ai rispettivi Cursori Comunali, i quali assumeranno l'obbligo di riportare la firma del destinatario a piedi della ricevuta, e di restituire questa sollecitamente all'ufficio postale, a di cui garanzia, pendente la riconsegna della ricevuta, dovrà il Cursore apporre la propria firma nel registro, in cui è descritta la lettera raccomandata.

12. Il mittente di una lettera qualunque già impostata ha il diritto, prima della di lei spedizione, di disporne a sue spese, ovvero di ritirarla, purchè giustifichi d'esserne realmente

il mittente, col presentare il suggello con cui la lettera fu chiusa, e dimostrare l'identità delle firme; e trattandosi di lettere raccomandate, col produrre la ricevuta d'impostazione. Ove la domanda fosse fatta da altra persona per commissione del mittente, dovrà prodursi l'atto di procura di quest'ultimo in iscritto e debitamente legalizzato, da conservarsi agli atti d'uffizio. Il dissuggellamento della lettera, di cui domandasi il ricupero, deve eseguirsi nell'ufficio postale, affinchè possa istituirsi il confronto fra la firma della lettera, e quella da riportarsi previamente dal chiedente. Non coincidendo le due firme o altrimenti evincendosi, che il reclamante la restituzione non vi abbia diritto, sarà all'istante chiusa e suggellata di nuovo, la lettera col suggello d'uffizio, e spedita al luogo di destinazione colla seguente annotazione sull'indirizzo: *aperta sopra istanza di N. N. che asseriva d'esserne il mittente.* L'ufficio postale sarà in obbligo di denunziare tosto il fatto alla competente Autorità.

13. Chiunque può rifiutare oggetti pervenuti alla Posta al proprio indirizzo. Non possono però rifiutarsi le *missive d'uffizio*, rapporto alle quali, in caso di rifiuto, l'ufficio postale provvederà alla regolare loro consegna, registrandone poi in conto sospeso la relativa tassa quando fosse dovuta.

14. Chi intende di rifiutare il ricevimento d'un piego, che non sia una missiva d'uffizio,

dovrà farne immediata restituzione all'ufficio postale che glielo ha consegnato, emettendone analoga dichiarazione in iscritto a tergo dell'indirizzo ed apponendovi la propria firma. L'oggetto rifiutato dovrà essere prontamente rispedito all'ufficio d'impostazione, e il destinatario, quand'anche l'oggetto non fosse stato in origine debitamente affrancato, non soggiacerà al pagamento di alcuna tassa nè ordinaria nè straordinaria.

*Lettere pervenute di ritorno*

15. Le lettere pervenute di ritorno agli uffici d'impostazione, e di cui non siasi rinvenuto nè il destinatario nè il mittente, saranno assoggettate al trattamento prescritto al successivo articolo 46.

*Gazzette ed altri scritti periodici*

16. Presso gli uffici postali sarà pubblicato annualmente, a cura della Direzione Generale, un elenco delle gazzette od altri scritti periodici permessi in questi Stati, indicandovi le epoche stabilite per le associazioni, il numero delle distribuzioni, i prezzi d'abbonamento e l'importo de'bolli, quando ne siano essi caricati. I committenti dovranno quindi precisare nella loro domanda la durata dell'associazione, la quale non potrà essere nè maggiore di un anno, nè minore di mesi tre, ed averla insinuata quindici giorni almeno prima che l'associazione stessa abbia principio pel commit-

tente. Trattandosi di fogli o giornali non permessi, e quindi non compresi nell'elenco a stampa, pubblicato come sopra, il chiedente dovrà unire alla sua domanda il permesso ottenutone dal Ministro di Buon Governo.

17. I prezzi d'abbonamento e le tasse postali dei fogli e giornali, nella misura prescritta dalle convenzioni fondamentale e speciale, dovranno soddisfarsi all'atto stesso in cui se ne dà la commissione, e la polizza d'abbonamento, che sarà rilasciata dall'ufficio postale, comprenderà tanto il prezzo relativo quanto l'ammontare della tassa postale.

18: Non potrà revocarsi una commissione data di periodici per conseguire la restituzione del prezzo, se non nei casi in cui la commissione non fosse stata per anche eseguita, o che si offerisse altra persona che ne assumesse l'abbonamento pagandone l'importo.

#### *Franchigia*

19. La franchigia accordata dall'articolo 16 della Convenzione fondamentale 5 novembre 1850, ai Dicasteri e pubbliche Autorità per lettere provenienti dagli altri Stati in lega, riguarda:

I Ministri

I Vescovi

Il General Maggiore Comandante Supremo delle R. D. Truppe Estensi

La Segreteria di Gabinetto

La Direzione della Casa Reale

La Direzione dei Beni Allodiali

Le Cancellerie Vescovili

Le Delegazioni Provinciali del Ministero dell'Interno

Il Commissario delle Strade Ferrate e Telegrafi

Il Commissario della libera Navigazione del Pò

L'Ispettorato generale di Acque Strade e Ponti

La Direzione Generale di Polizia

Il Supremo Tribunale di Revisione

Il Tribunale d'Appello

I Tribunali di prima istanza

L'Intendenza Generale dei Beni Camerali

L'Intendenza di Finanza

La Direzione dei Tabacchi

Le Ricevitorie di Finanza

20. Oltre al Sovrano, sua Famiglia Reale e Principi della Famiglia, godono della franchigia per le corrispondenze tanto ufficiali, che private nate nell'interno dello Stato, purchè le lettere e pieghi da spedirsi siano muniti del suggello e del contrassegno della rispettiva carica:

Le cariche di Corte.

I Ministri

I Vescovi

Il General Maggiore Comandante Supremo delle R. D. Truppe

21. La franchigia limitata alle sole corrispondenze ufficiali nate e circolanti nell'interno dello Stato, competerà ai seguenti uffizi, purchè le lettere ed i pieghi diretti, non priva-

tamente alle persone, ma agli stessi uffizi, portino nella soprascritta l'indicazione *d'uffizio*, e che le lettere ed i pieghi spediti dagli uffizi medesimi ne abbiano il suggello ed il timbro: La Segreteria di Gabinetto di S. A. R. La Direzione dell'Economato della Casa Reale Le Cancellerie Vescovili.

*Consegna degli oggetti per la spedizione*

22. Gli uffizi postali, cui compete per diritto esclusivo il trasporto delle corrispondenze, assumono quello anche del denaro, delle carte di valore, dei documenti e dei pacchi di mercanzie, da eseguirsi col mezzo dei Corrieri ordinarij e delle Diligenze erariali.

23. Gli oggetti da spedirsi col mezzo dei Corrieri ordinarij sono soggetti a due tasse; una di impostazione o consegna in partenza fissata dall'unita relativa tariffa n.º VI. l'altra di porto fino al destino a favore dei Corrieri. Rimane in facoltà del mittente di soddisfare la prima o di lasciarne il carico al destinatario; la seconda non potrà in massima essere soddisfatta dal mittente, ma lo dovrà essere dai destinatarij a seconda delle tariffe apposite austriaca e toscana, che ne regolano frattanto la percezione. Potrà non ostante il mittente soddisfare a vece del destinatario la suddetta tassa di porto dovuta rispettivamente ai Corrieri austriaci o toscani, ma soltanto però sino al primo uffizio postale estero, nel qual caso ne sarà dall'uffizio postale speditore indicato al mittente il preciso ammontare.

24. Gli oggetti consegnati agli uffizi postali per essere spediti col mezzo delle Diligenze erariali dello Stato vanno soggetti alle tasse indicate dalle tariffe relative alle Diligenze che devono eseguire il trasporto degli oggetti stessi. È facoltativo al mittente di soddisfare queste tasse all'atto dell'impostazione o di assegnarne il pagamento al destinatario. È però obbligatorio il pagamento anticipato.

a) per gli articoli senza valore, oppure il di cui dichiarato valore non equivale almeno al quintuplo del corrispondente porto.

b) per i colli contenenti cose liquide, fragili o facili a guastarsi o putrefarsi.

c) per le spedizioni di carte di valore.

25. Sono esclusi dal trasporto col mezzo dei Corrieri e delle Diligenze gli oggetti di facile accensione; quelli che per la loro qualità possono recar pregiudizio, e segnatamente gli acidi minerali ed i preparati di cloro; e gli animali vivi. L'ommissa dichiarazione di simili oggetti, e quindi la loro occultazione nelle spedizioni, sarà punita con una multa di italiane l. 60, oltre la responsabilità del contravventore per qualunque danno che ne potesse derivare.

26. Gli oggetti di un peso maggiore di chilogrammi 25, ovvero di un peso anche minore, ma di molto volume, non saranno accettati se non quando ne sia possibile l'invio, avuto riguardo al carico degli altri oggetti. Non essendovi per essi luogo sulla carrozza d'immi-

nente viaggio, ne sarà differita la spedizione ad una corsa successiva, rimanendo però sempre in facoltà dell'Amministrazione postale di rifiutarli. La disposizione di quest'articolo riguarda unicamente le Diligenze erariali, giacchè gli uffici postali dello Stato nelle ordinarie spedizioni non ricevono pieghi o pacchi di merci, il cui peso ecceda tre chilogrammi.

27. Il mittente di una spedizione deve:

a) munirla di un esatto indirizzo del nome, cognome, luogo e domicilio del destinatario, per modo che non possa nascere dubbio sulla persona;

b) indicare sullo stesso indirizzo il contenuto nel pacco, specificandone il valore, ed indicando a parte gli scritti, che per la qualità loro, debbono qualificarsi di *nessun valore*.

c) involgere accuratamente gli oggetti di maniera che siano essi ben riparati e difesi a seconda della qualità loro, del valore e della distanza dal luogo a cui sono destinati;

d) denotare all'esterno in modo ben visibile gli oggetti liquidi o fragili, colla consueta avvertenza di *posa piano*;

e) aggiungere per ogni oggetto un'apposita *lettera di porto*, nella quale siano riportate tutte le indicazioni dell'indirizzo, del valore, del peso, delle marche e numeri, e vi sia inoltre impresso il suggello, con cui venne il pacco assicurato.

28. Nelle spedizioni di merci all'estero, dovrà alla lettera di porto aggiungersi una dichiarazione aperta contenente:

a) nome e cognome del destinatario

b) luogo della destinazione

c) contrassegni della spedizione

d) indicazione del contenuto secondo la specie, il rispettivo valore ed il peso netto per ciascuna specie

e) luogo e giorno, in cui fu fatta la dichiarazione.

f) firma e domicilio del mittente.

Al solo mittente rimane la responsabilità del pieno e regolare adempimento delle prescrizioni doganali.

29. Le spedizioni debbono essere diligentemente assicurate con legature, ove occorra, e coll'apposizione dei suggelli, il cui impronto dev'essere formato da cifre o da stemmi. I pacchi ed involti di denaro, ove alle uniture sia applicata la cera lacca, dovranno portare anche l'impronto del suggello, senza del quale saranno rifiutati. Le spedizioni perciò saranno presentate agli uffici postali già approntate e chiuse, ad eccezione soltanto de' pieghi contenenti carte di valore, il contenuto de' quali deve previamente dall'Amministrazione postale verificarsi.

30. Ogni spedizione sarà dall'ufficio d'impostazione munita del proprio *suggello di controllo*, in quel numero d'impronti che reputerà conveniente a garantire l'identità del contenuto, e ad impedire qualunque sottrazione o sostituzione. Sull'indirizzo sarà applicato il timbro d'ufficio indicante il giorno della impostazione.

31. Il denaro, il cui peso non oltrepassi i due chilogrammi potrà essere chiuso in involti di carta a più fogli: eccedendo l'indicatedo peso dovranno i pacchi avere un'involatura di tela cerata ed essere bene assicurati con più suggelli del mittente. Quando simili spedizioni oltrepassino nel peso 20 chilogrammi, dovranno essere fatte in cassette o barili ben cerchiati, imballati all'esterno con paglia e canovaccio, muniti dei suggelli, ed aventi internamente il denaro ben impacchettato in sacchetti. Il *maximum* del peso d'ogni cassetta o barilli è determinato in chilogrammi 40, e la loro accettazione rimane vincolata alle condizioni di cui all'art. 26. Sull'indirizzo e nella lettera di porto dovranno specificarsi le valute ed il complessivo loro peso e valore.

32. Le piccole spedizioni di denaro suscettibili di una forma piatta a foggia di lettera, dovranno avere una superficie non minore di centimetri 10 per centimetri 6. L'involuppo contenente le valute e la loro specifica dovrà constare di carta forte, ed occorrendo di due o più fogli, ed essere assicurato dai suggelli in modo che non possa venire estratta parte alcuna del contenuto. Sull'indirizzo dovranno specificarsi le valute ed il complessivo valore.

33. Le carte di valore, come obbligazioni dello Stato e di privati, cambiali, ordini di pagamento, assegni di denaro, viglietti di lotterie e simili, debbono essere impostati in

prediposte spedizioni, ma non suggellate, giusta il prescritto dall'articolo 29. L'amministrazione postale verificherà l'esistenza delle specie indicate, senza riconoscerne il valore che sarà dal mittente dichiarato sull'indirizzo, dopo di che sarà chiuso alla presenza di chi ne fa l'impostazione, ed assicurato col suggello del mittente, e con quello di controllo, di cui all'articolo 30. Il mittente stesso terrà esatta nota delle carte spedite e dei rispettivi essenziali contrassegni pel caso di cui all'articolo 50. Le carte di valore possono essere impostate promiscuamente col denaro in un solo involto, purchè il peso complessivo non ecceda cento grammi. L'indirizzo dovrà portare l'indicazione delle singole specie e della somma totale.

34. Qualora le dichiarazioni, di cui agli articoli 27 e 28, fossero verificate non conformi al vero, e fosse stato perciò applicata all'oggetto impostato una tassa minore di quella dovuta a seconda della tariffa, il destinatario sarà assoggettato, a titolo di multa, al quadruplo della tassa legale di porto, oltre all'applicazione di quella ulteriore penalità, cui potesse farsi luogo per contravvenzione alle leggi di Finanza. In caso di rifiuto per parte del destinatario dell'oggetto spedito, estendendosi ad ogni cosa il disposto dalla prima parte dell'articolo 13, la multa sarà soddisfatta dal mittente, e l'oggetto stesso non sarà rilasciato prima dell'effettivo pagamento della multa

medesima. Quando si fossero maliziosamente dichiarati per preziosi, oggetti di poco o nessun valore, e si fosse in altro modo tentato di far apparire un valor maggiore al reale od approssimativo nell'intento di pregiudicare l'Amministrazione postale, la spedizione resterà esclusa da qualunque garanzia per parte della stessa Amministrazione postale, ed il solo mittente sarà responsabile di qualunque danno o pregiudizio avvenir potesse riguardo al contenuto di tale spedizione.

35. L'Amministrazione postale tiene esatta nota d'ogni spedizione ad essa affidata, sopra un apposito registro a bolla madre e figlia. Quest'ultima indicante la qualità, il peso, le marche, i numeri, il valore e l'indirizzo della spedizione, oltre le tasse eventualmente pagate, si rilascia, come *ricevuta d'impostazione*, a chi ha eseguita la consegna, onde possa valersene nel caso di giustificati titoli di reclamo. L'ufficio postale d'impostazione, a cui siano mossi verbali reclami sulle fatte spedizioni, deve registrarli a tergo della ricevuta d'impostazione, indicandovi il giorno in cui il reclamo sia stato promosso. Il relativo annotamento, ad evitare ogni pericolo di pregiudizio alle parti, dovrà eseguirsi anche quando non fosse il caso di staccare un reclamo d'ufficio, ciò che per altro dovrà accennarsi indicando il motivo pel quale si ritenesse non farsi luogo al reclamo.

36. A speciale inchiesta del mittente, all'atto dell'impostazione, potrà unirsi alla spedizione

la *ricevuta di ritorno* a fronte del pagamento della tassa che fosse dovuta a norma della tariffa della Diligenza, ed il mittente stesso, prima che un oggetto sia spedito, potrà a proprie spese disporne o variarne la destinazione a senso dell'articolo 11.

37. L'inesatta applicazione delle tariffe, e un errore commesso nel calcolo d'applicazione delle tasse, non debbono ridondare a pregiudizio nè dell'Amministrazione postale, nè del contribuente. Quindi il meno pagato dal contribuente a confronto della giusta tassa, a norma delle tariffe, deve dal medesimo soddisfarsi, e il più percetto dall'ufficio deve al contribuente restituirsi. Il periodo di tempo entro il quale sarà facoltativo tanto all'Amministrazione postale, quanto al contribuente di far valere il rispettivo credito per titolo tasse in meno o in più percolte, sarà di un anno dal giorno, in cui avrà avuto luogo il pagamento della tassa, che si verifichi erronea.

38. Il mittente è in diritto di assicurarsi della effettiva consegna di una spedizione al destinatario, ed in questo caso hanno luogo le disposizioni tutte dell'articolo 9.

#### *Distribuzione degli oggetti consegnati*

39. Gli oggetti che pervengono agli uffici postali col mezzo di Corrieri austriaci o toscani oltre gli assegni di cui possono essere stati caricati dall'ufficio postale estero mittente, saranno assoggettati alla tassa di consegna in

arrivo come dalla tariffa n.º VI ed alla tassa di porto dovuta ai Corrieri suddetti, giusta la rispettiva loro tariffa.

Gli oggetti poi che giungessero sia col mezzo de' Corrieri sia colle Diligenze erariali e dovessero circolare nell' interno dello Stato per essere recapitate ai destinatarii saranno caricati di una tassa di porto estense che risulta dalla citata tariffa n.º VI.

40. Le spedizioni giunte al luogo di loro destinazione, ove non vadano soggette a trattamento doganale, e non eccedano il peso di due chilogrammi, dovranno, quando non si presenti il destinatario per levarle, recapitarsi a cura dell' ufficio postale e col mezzo del Portalettere o di altra persona fidata, al destinatario stesso nella di lui abitazione, che sia però nel luogo di residenza dell' ufficio.

41. Riguardo alle spedizioni soggette a trattamento doganale, od eccedenti il peso di due chilogrammi, ovvero dirette a persone non domiciliate nel luogo di residenza dell' ufficio postale, si dovrà darne avviso ai destinatari, affinchè osservate nel primo caso le prescrizioni di Finanza, le ritirino dall' ufficio; ed ove a norma del portato dalle tariffe delle Diligenze erariali si verifichi il caso del pagamento della tassa di *recapito* o di *avviso* sarà il destinatario obbligato a soddisfarla. Un impiegato dell' Amministrazione di Finanza dovrà sempre visitare, prima che siano consegnati, gli oggetti precedenti direttamente dall' estero.

42. Il destinatario, o la persona da lui regolarmente autorizzata al ricevimento, o chi legalmente lo rappresenti dovrà sottoscrivere la *ricevuta di distribuzione* alla presenza del Portalettere o dell' incaricato alla consegna della spedizione, ovvero, ritirandola egli stesso dall' ufficio, alla presenza dell' impiegato postale.

43. Rilevandosi dal destinatario lesioni od altri indizii che possano far sospettare di deficienza, ed intendendo di farne richiamo d' indennizzo, dovrà, prima di ricevere la spedizione, avanzarne denuncia all' ufficio postale incaricato della consegna, oppure, non ricusandone l' accettazione, esprimere, all' atto stesso del ricevimento, sulla ricevuta di distribuzione, la sua riserva d' indennizzazione. L' ufficio postale sarà allora tenuto a procedere senza ritardo alla presenza del destinatario alle opportune verificazioni a senso delle successive prescrizioni. Quando al seguito d' essersi riscontrata la spedizione intatta ne' suggelli e corrispondente nel peso, sia stata accettata dal destinatario, non sarà ammessa dall' ufficio postale alcuna riserva.

44. Restringendosi l' obbligo dell' Amministrazione postale, che non verifica il contenuto delle spedizioni ad essa affidate, alla sola consegna che deve farne al destinatario coi suggelli intatti e nel peso preciso indicato sull' indirizzo, sarà perciò in diritto il destinatario medesimo di esigere che sia verificato in ufficio

lo stato dei suggelli ed il peso della spedizione. Ricontrandosi una lesione ne' suggelli o nell' imballaggio, ovvero una deficienza nel peso, sarà in facoltà di esso destinatario di chiedere che ne sia fatta l' apertura nell' ufficio postale, onde convincersi dell' esattezza del contenuto e dello stato del medesimo. Viceversa sarà obbligato il destinatario di far aprire in sua presenza la spedizione nell' ufficio postale, quando all' ufficio stesso interessi di assicurarsi dell' esattezza della dichiarazione e della regolare applicazione della tassa di porto.

45. Le spedizioni pervenute al luogo di destinazione, saranno, nel caso che il destinatario sia morto, rilasciate ai parenti od eredi del medesimo, prestandosi essi a ritirarle, ed in caso diverso dovranno trattenersi sotto custodia, praticando superiormente all' indirizzo l' annotazione *giacente per la morte dal destinatario*. In generale poi le spedizioni che non siano levate dall' ufficio nel termine di mesi due dal giorno dell' avviso datone al destinatario, che siano ruscate, o la di cui consegna non siasi potuta effettuare al destinatario indicato dal mittente, saranno a quest' ultimo rispedita appena trascorso l' indicato termine di due mesi, caricandole della metà della tassa di porto, dalla quale andranno esenti le spedizioni consistenti in iscritti o campioni senza valore.

46. Gli oggetti pervenuti di ritorno agli uffizj d' impostazione, e quelli de' quali non si fosse rinvenuto nè il destinatario nè il mittente, vi

saranno trattenuti per lo spazio di due mesi interi, oltre ai giorni che rimangono a compimento del mese in cui vi sono giunti. Tali oggetti saranno descritti in appositi elenchi, indicandone l' indirizzo, la procedenza, ed in caso il contenuto ed il valore, onde esporli al pubblico e dar luogo ai mittenti di poterli ritirare, quando somministrino le prove di cui all' articolo 12 e si prestino al pagamento delle tasse che fossero dovute.

Trascorso il termine preindicato, gli oggetti tuttora giacenti presso gli uffizj postali, saranno trasmessi alla Direzione generale, presso la quale rimarranno in deposito in unione a quelli che avesse essa medesima, per lo spazio di altri tre mesi, in aspettativa che pur vengano reclamati. Trascorso anche questo secondo termine, le lettere, i pieghi, e gli oggetti qualunque che si verificassero tuttora in giacenza, saranno dalla Direzione generale delle Poste rassegnati al Ministero delle Finanze, il quale nominerà una Commissione speciale, che in concorso d' un impiegato postale proceda a verificare il contenuto nelle lettere, ne' pieghi, gruppi e pacchi, a descrivere il contenuto stesso in apposito processo verbale, indicando la qualità e quantità delle merci, il contante nelle singole sue valute, gli effetti preziosi, e le carte di valore. Dopo di ciò la Commissione stessa riguardo alle lettere semplici, di cui rimane rigorosamente vietata la lettura, passerà a lacerarle ed arderle, facendone distinta

menzione nel suddetto processo verbale. La nota degli oggetti rinvenuti, desunta dal verbale medesimo, sarà pubblicata nel foglio ufficiale di Modena, coll' indicazione del mittente e del destinatario, e saranno quindi rilasciati a chi nel termine di mesi sei dalla data di esso verbale ne avrà giustificata la proprietà e si sarà prestato a soddisfare le tasse di cui fossero caricati. Scaduto l' assegnato termine de' sei mesi le merci saranno vendute all' asta pubblica al migliore offerente, ed il ricavato, prelevate le spese tutte tanto d' incanto, che di tasse postali, delle quali dovrà conservarsi esatta e regolar nota, sarà versato nella Cassa dello Stato a disposizione di chi nel termine di anni due successivi fosse a reclamarlo, comprovando la proprietà delle merci vendute. Anche le somme in effettivo numerario, che si fossero rinvenute ne' gruppi e pacchi dopo il termine de' sei mesi saranno versate nella Cassa dello Stato, conservando le note in cui siano esse distintamente specificate, e vi rimarranno come sopra pel corso di anni due a disposizione de' legittimi proprietari. Riguardo però agli effetti preziosi, ai capi d' arte, ed alle carte di valore, dopo il termine de' sei mesi non saranno già venduti, ma dovranno invece essere depositati presso la Cassa dello Stato, in unione ai rispettivi originali indirizzi ed alle lettere di porto onde rimanervi pel corso di anni tre, scorsi i quali ne sarà disposto in conformità al prescritto per le merci non ricuperate.

*Garanzia dell' Amministrazione postale  
per gli oggetti ad essa affidati da trasportarsi  
col mezzo delle Diligenze Erariali*

47. L' Amministrazione postale assume la garanzia delle cose ad essa affidate da trasportarsi col mezzo delle Diligenze erariali, salvi ed eccettuati i casi di forza maggiore. La predetta garanzia si estende quindi all' obbligo di risarcimento, giusta il valore dichiarato all' atto dell' impostazione, nei casi di smarrimento, di deficienze o lesioni, che accader potessero nel periodo di tempo, in cui gli oggetti in spedizione rimangono in custodia di essa Amministrazione o de' suoi Agenti. L' Amministrazione postale non assume alcuna garanzia per gli oggetti che dovendo circolare nell' interno dello Stato debbano consegnarsi a staffette o pedoni. Per le spedizioni, il cui valore non sia stato dichiarato in somma determinata all' atto della impostazione, l' Amministrazione postale ne assume la garanzia senza distinzione per la somma fissa di l. 25, che terrà luogo di valore dichiarato tanto nel caso di smarrimento, quanto in quello di deficienza o lesione.

48. Cessa la garanzia dell' Amministrazione postale, quando sia provato che il mittente o il destinatario, coll' aver trascurata l' osservanza delle prescrizioni stabilite per l' impostazione e la consegna, od in qualsiasi altro modo, espone la spedizione alle conseguenze

di uno smarrimento, e il contenuto nella medesima a deficienza o lesione.

Cessa la stessa garanzia per massima:

a) quando una spedizione fu ricevuta dal destinatario senza eccezione o riserva;

b) quando è scaduto il termine utile al reclamo, che rimane fissato in un mese dal giorno della seguita impostazione per le spedizioni nell'interno dello Stato, e in tre mesi per quelle dall'estero o per l'estero;

c) quando una spedizione per l'estero è stata consegnata ad un Ufficio postale estero per l'ulteriore invio o pel rilascio al destinatario. In tal caso però l'Amministrazione postale Estense sarà tenuta ad appoggiare i reclami presso le Amministrazioni estere, per que' compensi che fossero dovuti a senso delle Convenzioni o dei regolamenti in vigore nei rispettivi Stati.

49. L'Amministrazione postale intende:

a) per *smarrimento* la perdita per il proprietario di tutto il contenuto della spedizione;

b) per *deficienza* la perdita di una parte soltanto del contenuto di una spedizione nel rapporto di *quantità*.

c) per *lesione* la perdita parziale o totale del contenuto della spedizione per guasto o deperimento.

50. L'azione di risarcimento per la garanzia prestata dall'Amministrazione postale, può essere esercitata:

a) dal mittente, giustificando la sua qualità col produrre la ricevuta d'impostazione ed il suggello con cui fu assicurata la spedizione; e tanto nel caso di smarrimento, quanto in quello di deficienza o lesione, se il destinatario siasi perciò ricusato di ricevere la spedizione;

b) dal destinatario, se questi non ostante la deficienza, o lesione, abbia accettata la spedizione e sottoscritta la ricevuta di consegna, ma con riserva d'indennizzazione.

51. Nel caso di smarrimento di tutto il contenuto di una spedizione, l'Amministrazione postale reintegra l'intero valore dichiarato, non che le tasse di porto già pagate, eccettochè si trattasse dello smarrimento di carte di valore intestate a nomi determinati e che possono quindi a cura del proprietario essere ammortizzate, onde riparare allo smarrimento medesimo. In quest'ultimo caso l'Amministrazione postale restituisce soltanto le tasse di porto e reintegra le spese regolarmente giustificate, che avesse dovuto sostenere il reclamante in causa dello smarrimento.

52. Riuvenendosi posteriormente e giungendo in potere dell'Amministrazione postale il contenuto di una spedizione che era andata smarrita, ove si tratti di denaro o di carte di valore, ne sarà fatta restituzione al reclamante a fronte della rifusione dell'indennizzo che gli sarà stato corrisposto dall'Amministrazione medesima in corrispondenza al valore dichiarato.

Riguardo a tutti gli altri oggetti, rimarrà in facoltà della parte di riceverli verso restituzione della somma avuta a titolo d'indennizzo, ovvero di rinunciarli, nel qual caso l'Amministrazione procederà alla loro vendita all'asta pubblica al maggiore offerente per conto proprio. La restituzione al reclamante avrà luogo senza spesa, tranne il rimborso delle tasse di porto. Qualora al seguito del rinvenimento di una spedizione, che era andata smarrita, fosse per risultare che erasi fatta una falsa dichiarazione del contenuto, avrà luogo l'applicazione della penalità, di cui all'articolo 34.

53. Nel caso di deficienza, l'Amministrazione postale abbuona:

a) se il contenuto della spedizione consisteva in uno solo identico genere, l'importo del valore dichiarato, ragguagliato al peso, in proporzione di quello mancante;

b) se il contenuto constava di oggetti di diverso genere, rilevato dapprima, col mezzo di Periti legali scelti dall'Amministrazione, il valore del contenuto esistente, reintegra la somma della differenza fra il valore così riconosciuto, e quello dichiarato all'atto dell'impostazione;

c) se trattasi di numerario, rimborsa con monete della stessa specie di quelle spedite, sino a pareggiare il peso riconosciuto dalla spedizione;

d) se di carte di valore, in quanto siano esse ammesse alla garanzia, si rileva il valore

delle tuttavia esistenti per abbuonare la differenza fra questo valore e quello dichiarato all'atto dell'impostazione. Rinvenendosi in seguito quella parte del contenuto d'una spedizione, della quale erasi riconosciuta deficiente, si procederà a seconda del precedente articolo 52.

54. Se il contenuto d'una spedizione, in conseguenza di sofferta lesione, siasi reso di nessun valore, l'Amministrazione postale, salva la restrizione di cui al seguente articolo, reintegra l'intero importo, giusta il valore dichiarato all'atto dell'impostazione. Se la lesione sia di minore entità o parziale, l'Amministrazione compensa il danno entro i limiti del valore dichiarato, in proporzione della qualità danneggiata o dell'avvenuta diminuzione di valore. Quando la parte non si ritenesse soddisfatta coll'indennizzo proposto dall'Amministrazione, avrà allora luogo la perizia legale del danno. La relativa spesa starà a carico del reclamante, quando fosse per risultare non fondato il suo reclamo per maggiore compenso. Ad ogni modo però la garanzia dell'Amministrazione medesima non può estendersi oltre al dichiarato valor complessivo dell'intera spedizione. Non potrà poi in verun caso il reclamante rifiutare l'oggetto affetto da lesione parziale, o pretenderne l'intero valor dichiarato.

55. La garanzia dell'Amministrazione postale, in caso di lesione d'una spedizione, ha luogo soltanto quando la lesione medesima sia

da attribuirsi ad una causa estranea e del tutto indipendente dall'imballaggio interno. Sono specialmente eccettuati da questa garanzia:

a) i liquidi, gli oggetti fragili, e quelli facilmente soggetti a guasto o deperimento;

b) gli oggetti che a cagione di un imballaggio male appropriato od insufficiente, non fossero stati bastantemente garantiti dall'umidità, dall'attrito, e dalla pressione; e quelli poi che evidentemente fossero stati imballati in istato di deperimento.

56. Raccolta la piena regolar prova dello smarrimento, della deficienza o lesione di una spedizione, e liquidato l'ammontare della relativa indennizzazione, la Direzione generale delle Poste, dipendentemente dagli ordini del Ministero delle Finanze, a cui potrà sempre avere ricorso la parte danneggiata, e dietro domanda di questa, dispone pel risarcimento e in prevenzione procede anche alle pratiche necessarie per riconoscere a chi debba attribuirsi la colpa e quindi la responsabilità verso l'Amministrazione postale.

#### *Staffette esposte*

57. È in facoltà di chiunque di valersi degli uffici postali per la spedizione, col mezzo di staffette esposte, di lettere e pieghi da trasportarsi da un postiglione a cavallo di stazione in stazione sino al luogo di destinazione, senz'altre fermate, tranne quelle indispensabili pel cambio del cavallo e del postiglione,

e per le vidimazioni della cedola oraria. Chi intende di servirsi di questo mezzo straordinario di trasporto dovrà dirigersi alla Direzione postale del rispettivo circondario, pagando anticipatamente l'importare complessivo della corsa in italiane l. 4, 60 per posta.

58. La Direzione generale delle poste in Modena, e le Direzioni provinciali in Reggio, Guastalla, e Massa, sono i soli uffici autorizzati a rilasciar l'ordine per la spedizione di staffette esposte. I mastri di posta delle singole stazioni sono in obbligo di prestarsi all'immediato cambio del cavallo e del postiglione che giunga in servizio di staffetta esposta, onde possa compiersi senza ritardo la determinata corsa. Riguardo alle staffette esposte che fossero procedenti dall'estero, il mastro di posta della prima stazione estense, dovrà del pari prestarsi a somministrare senza indugio il cambio del cavallo e del postiglione.

59. Il suddetto mezzo straordinario di trasporto potrà aver luogo tanto nell'interno dello Stato, quanto per l'estero, purchè gli oggetti da trasportarsi siano proporzionati, pel loro peso e volume, al carico di cui può essere suscettibile un uomo a cavallo.

60. Gli oggetti da spedirsi con staffetta esposta debbono essere consegnati ben chiusi riparati e muniti dei suggelli del mittente; avere chiaramente ed esattamente espresso l'indirizzo del destinatario; e portare inoltre sullo stesso indirizzo la firma del mittente

suddetto, coll'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'effettuata consegna all'ufficio postale, dal quale gli sarà rilasciata una ricevuta esprimente anche la tassa soddisfatta, la di cui matrice dovrà essere dal mittente medesimo sottoscritta.

61. Nel caso in cui la staffetta espressa, per giungere al luogo di destinazione nell'interno dello Stato, debba percorrere uno stradale indiretto, e quand'anche ciò avvenga per effetto di una eventualità qualunque, sarà il mittente tenuto sempre a soddisfare la competenza postale in ragione della distanza che la staffetta medesima debba percorrere o che avesse effettivamente percorsa. La corsa di una staffetta espressa per uno stradale indiretto, sul quale non esistendo stazioni postali, non può seguire il cambio del cavallo e del postiglione, non potrà mai essere maggiore di miglia 16.

62. La spedizione delle staffette espresse non dev'essere in modo alcuno ritardata; e quando per incuria degli impiegati od agenti postali fosse avvenuto un soverchio ritardo nella spedizione o nella consegna dell'oggetto spedito al destinatario, per modo che mancato fosse lo scopo propositosi dal mittente, ciò provato per parte di lui entro il termine di un mese dal giorno, in cui fu spedita la staffetta, gli conferirà il diritto alla restituzione delle tasse pagate, da reintegrarsi all'Amministrazione dall'impiegato od agente colpevole del ritardo.

63. Accadendo lo smarrimento dell'oggetto consegnato, purchè non sia da attribuirsi ad effetto di forza maggiore, il mittente, che ne avrà presentato reclamo nel termine del precedente articolo, otterrà la restituzione delle tasse pagate ed un compenso nella somma invariabile di l. 50, salva l'azione di reintegro dell'Amministrazione postale contro quello de'suoi agenti, a cui fosse da imputarsi lo smarrimento. Quando esso fosse derivato per fatto d'un individuo appartenente ad un'Amministrazione postale estera, l'Amministrazione postale estense non sarà tenuta ad alcun compenso, ma cercherà che l'estera si presti a quella indennizzazione a cui fosse tenuta a seconda delle convenzioni o de'propri regolamenti.

64. Gli uffizi postali, cui pervengono oggetti spediti per staffetta espressá, debbono senza ritardo curarne il recapito al destinatario a fronte di sua ricevuta, che indichi il giorno e l'ora dell'effettuata consegna. Non rinvenendosi il destinatario, a fronte delle premurose indagini che debbono essere praticate, l'oggetto spedito sarà assunto in provvisoria consegna d'ufficio. Quando il destinatario medesimo si fosse trasferito altrove, l'oggetto direttogli non dovrà essergli spedito al luogo di sua nuova dimora col mezzo di altra staffetta espressa, se non nel caso, in cui ciò fosse stato disposto dal mittente, o se ne facesse inchiesta dallo stesso destinatario, o dal suo rappresentante, e sempre a fronte dell'antici-

pato pagamento della competenza postale. Non verificandosi il caso dell'avanzamento di altra staffetta espressa, e quando l'ufficio postale conosca il luogo di dimora del destinatario, ivi spedirà, sotto raccomandazione, al primo corso di posta l'oggetto pervenuto caricato della dovuta tassa postale da soddisfarsi da esso destinatario, ma della quale, in caso di suo rifiuto, sarà responsabile il mittente. Dopo due mesi di giacenza di un oggetto arrivato col mezzo di staffetta espressa, senza che siasi potuto effettuare la consegna al destinatario, dovrà essere rispedito di ritorno all'ufficio postale mittente perchè ne disponga come all'articolo 46.

#### *Disposizioni generali*

65. Il presente Regolamento sarà diramato agli Uffici e Commessi postali, ai Dispensieri dei generi di privativa incaricati della vendita dei francobolli, alle Ricevitorie di confine, e ne saranno provveduti in caso anche gli Uffici di contumacia, i quali tutti dovranno tenerne sempre un esemplare affisso a comoda vista del pubblico, ad opportuna cognizione di chiunque possa averne interesse.

66. Qualunque dubbio insorger potesse sulla intelligenza e sulla retta applicazione delle disposizioni tutte contenute nel presente regolamento, dovrà essere sottoposto alle dichiarazioni del Ministero delle Finanze dalla Di-

rezione generale delle Poste, la quale è specialmente incaricata di curarne la piena ed esatta osservanza.

### REGOLAMENTO

#### PER LA POSTA CAVALLI

1. Le stazioni postali destinate a fornire i cavalli in servizio dei viaggiatori sono stabilite nelle località indicate nella tabella n. VII, che comprende anche la tariffa delle relative competenze.

2. Lo stemma Estense, colla rispettiva denominazione, distingue ognuna delle stazioni postali. In apposito cartello, affisso a pubblica comoda vista, sarà indicata la distanza dalle prossime stazioni, e l'importare delle corse.

3. Un determinato numero di cavalli è assegnato a ciascuna stazione postale, ed i capi-posta o mastri di posta ad inchiesta dei viaggiatori sono in obbligo di farlo loro conoscere.

*Capo-Posta* chiamasi l'individuo che dirige una stazione postale in economica amministrazione: *Mastro di Posta* l'individuo che dirige una stazione appaltata.

I postiglioni dipendono rispettivamente dal capo-posta o dal mastro di posta, e quest'ultimo è responsabile della loro condotta.

L'Amministrazione provvede al personale delle stazioni amministrate direttamente per proprio conto. I postiglioni delle stazioni ap-

paltate devono essere approvati dall'Amministrazione, e non saranno accettati che dopo compiti gli anni 18, ed a fronte di certificati che comprovino di essere esenti da pregiudizi criminali e politici, e di avere buona condotta morale. Quando avessero prestato servizio in altra stazione postale, dovranno inoltre produrre un attestato di ben servito.

4. I capi-posta o mastri di posta dovranno prestarsi premurosamente e senza ritardo a fornire o i soli cavalli, o anche il legno, dietro inchiesta dei viaggiatori.

5. Il numero de' cavalli e dei postiglioni è regolato a seconda della qualità e dimensione dei legni, del numero dei viaggiatori, e della entità del loro equipaggio.

I Legni sono divisi in tre classi.

1.<sup>a</sup> Legni a quattro ruote di piccola dimensione, scoperti o coperti per metà a maniche, con doppio sedile interno, ma un solo fondo. A questi legni si attaccano due cavalli guidati da un postiglione, se servir debbano, al trasporto di due o tre persone con equipaggio distribuito in uno o più bauli, valigie ecc., al di fuori del legno, il cui peso non ecceda chilogrammi 100: si attaccano tre cavalli guidati parimenti da un solo postiglione, se i viaggiatori sono tre o quattro, e il loro equipaggio non ecceda il peso di 200 chilogrammi.

2.<sup>a</sup> Carrozze coperte con sovrapposto imperiale per collocarvi oggetti di equipaggio. Si attaccano due cavalli guidati da un postiglione,

se servono ad una o due persone, con equipaggio non maggiore di chilogrammi 60: si attaccano 3 cavalli con un solo postiglione se contengono sino a quattro persone, il cui equipaggio non superi chilogrammi 180: si attaccano poi 4 cavalli guidati da due postiglioni se il carico dell'equipaggio superi li 180 chilogrammi.

3.<sup>a</sup> Qualunque altro legno a due fondi eguali. A questi legni si attaccano 4 cavalli guidati da due postiglioni, se non vi sono più di 6 persone senza o con equipaggio, il cui peso non ecceda chilogrammi 260; se il carico è maggiore, si attaccano 6 cavalli guidati da 3 postiglioni.

In tutti li sopra espressi casi però il minor numero delle persone potrà essere compensato dal maggior peso e viceversa. Nel rapporto del peso, due fanciulli si considereranno come una persona: uno solo non sarà considerato.

6. Verificandosi il caso che l'attiraglio ordinario non possa prestare un buon servizio, perchè le strade siano o guaste od ingombre di molta neve, vi si aggiungerà uno, o due cavalli, a seconda del bisogno, e la relativa tassa starà a carico del viaggiatore.

7. Al terminare d'ogni corsa il viaggiatore è tenuto a soddisfarne la tassa. Ove il medesimo si ritenesse aggravato dal capo-posta o dal mastro di posta pel numero de' cavalli, che s'intendesse di aggiungere al servizio ordinario, dovrà egli rivolgersi all'impiegato superiore postale del luogo, e in mancanza di lui all'Au-

torità comunale. Riconoscendosi indebita la pretesa il capo-posta o il mastro di posta sarà assoggettato al pagamento della multa di l. 10, le quali saranno tenute in deposito quando il condannato si riserbasse di ricorrere contro la proferita decisione alla Direzione generale delle poste.

8. Il capo-posta o il mastro di posta che si permettesse di chiedere, e molto più di esigere, una somma maggiore della prescritta, sarà multato in l. 20, oltre la sospensione dall'impiego o la dimissione, a seconda dei casi.

9. Non possono rifiutarsi i capi-posta ed i mastri di posta di fornire i cavalli ai viaggiatori, che giungono per vettura o con cavalli proprii.

10. A riserva delle staffette o dei corrieri che precedano uno o più legni in posta, nessuno potrà viaggiare in posta a cavallo senza la guida di un postiglione, il quale potrà servire anche per due viaggiatori, che debbono unitamente percorrere lo stesso stradale.

Per massima le briglie pei cavalli dell'Amministrazione verranno somministrate dalla medesima.

11. Il corriere che precede il legno di un viaggiatore, non potrà partire dalla stazione se non dopo l'arrivo del legno dello stesso viaggiatore.

12. I capi-posta ed i mastri di posta dovranno prontamente far allestire i cavalli chiesti dai

corrieri pei legni che precedono, e rimarranno a disposizione dei medesimi preferibilmente a qualunque altro servizio privato che fosse per sopraggiungere, purchè l'arrivo dei suddetti legni non sia protratto più di mezz'ora.

13. Se all'arrivo di un viaggiatore mancassero i cavalli occorrevoli al cambio, per essere già stati impiegati nel corso ordinario di posta o in qualsiasi altro pubblico servizio, il capo-posta o il mastro di posta avrà facoltà, valendosi dell'Autorità locale, di requisirli ai vetturali, i quali non potranno ricusarsi di somministrarli in sussidio della posta, contro il pagamento però della tassa fissata per le corse ordinarie. In mancanza di cavalli di vetturali, saranno impiegati, dopo un'ora di riposo, quelli pervenuti da altra stazione, onde progredire la corsa anche per la stazione successiva. Il viaggiatore non sarà tenuto che al pagamento della competenza ordinaria per questa seconda corsa. Ma quando la mancanza di cavalli fosse da attribuirsi a decisa colpa del capo-posta o mastro di posta, sarà esso assoggettato alla multa di l. 15.

14. Il capo-posta o mastro di posta dovrà astenersi dal recar pregiudizio in alcun modo ad altra stazione postale, deviando dal retto corso stradale, o prolungando il servizio oltre la propria posta, o staccando durante il cammino una parte dei cavalli, coi quali i viaggiatori o corrieri saranno partiti dalla stazione. In ognuno dei suddetti casi e per ciascu-

na contravvenzione, il capo-posta o mastro di posta soggiacerà alla multa di l. 10, e sarà inoltre tenuto a rifondere l'importo della corsa alla stazione, che fosse stata defraudata, e la mancia al postiglione.

15. Verificandosi il bisogno di un servizio di cavalli eccedente il numero ordinario di quelli assegnati alla stazione postale, dovrà esserne dato avviso almeno 24 ora prima al capo-posta o mastro di posta, a cura del quale spetterà il provvedervi.

In questo caso però il chiedente, oltre le tasse ordinarie durante il servizio, dovrà corrispondere pei cavalli e postiglioni, pel tempo in cui rimarranno distaccati dalle rispettive stazioni, se trattasi di stazione postale cispennina per ogni postiglione l. 1, 92 al giorno, per ogni cavallo l. 2, 88 al giorno: se trattasi di Stazione postale transpennina per ogni postiglione l. 3, 00 al giorno per ogni cavallo 5, 00.

16. I cavalli di posta in ritorno alla stazione, cui appartengono, dopo l'effettuata corsa, non potranno essere adoperati al trasporto di legni o persone: in caso di contravvenzione, il capo-posta o mastro di posta della stazione, alla quale sono assegnati de' cavalli, dovrà corrispondere l'importare della corsa a quello della stazione da cui sono partiti, salva tuttavia l'azione di reintegro contro i postiglioni, se e come esser possa di ragione.

17. I capi-posta o mastri di posta non si presteranno al cambio dei cavalli ai viaggia-

tori se prima non si saranno bene assicurati dal postiglione della precedente stazione che sia stato soddisfatto l'importare della corsa, altrimenti dovranno soddisfare del proprio alla predetta stazione quanto avrebbe dovuto pagare il viaggiatore.

18. Può un viaggiatore valersi dei cavalli di posta per trasportarsi ad un luogo per giungere al quale sia necessario deviare dalla strada postale, quando però la distanza dal luogo di partenza a quello indicato non superi miglia quattordici. In tal caso se la distanza sarà di sette miglia o meno la tassa si esige in ragione di una corsa postale; se sarà più di sette miglia sino a quattordici, si esigerà l'importare di due corse. Qualora il viaggiatore volesse servirsi nel ritorno dello stesso mezzo, potrà farlo purchè ciò segua nel giorno stesso, sostenga egli del proprio la spesa di mantenimento del postiglione e dei cavalli, soddisfi la mancia al postiglione e la metà della corsa.

19. Essendo importantissimo che le staffette ordinarie e straordinarie siano servite colla massima diligenza e celerità, si prescrive perciò ai capi-posta e mastri di posta di valersi dei migliori cavalli e dei soli postiglioni pel servizio delle suddette staffette; dichiarandoli rigorosamente responsabili di qualunque inconveniente o disordine che derivar potesse dall'inosservanza della premessa prescrizione.

20. A rimuovere qualunque ostacolo al li-

bero e spedito corso dei cavalli di posta, dovrà ognuno che viaggi con cavalli proprii, e così i vetturali, carrettieri e barocciari, sotto comminatoria di una multa di l. 15, e delle penali inflitte dalle leggi di Buon Governo, cedere la mano e dar luogo ai postiglioni, onde proseguir possano liberamente il loro cammino, lasciando ad essi sgombra la migliore e più comoda parte della strada, traendosi in disparte ed anche, ove occorra, soffermandosi. Allo stesso scopo i custodi delle porte di città, i guardiani dei ponti, e passatori dei fiumi dovranno al primo segnale dei postiglioni colla cornetta o colla frusta, e sia di giorno, sia di notte, trovarsi pronti al disimpegno delle rispettive incombenze.

21. È vietato qualunque sequestro o gravame a carico dei capi-posta o mastri di posta sui cavalli, legni, foraggi ed attrezzi di spettanza dell'Amministrazione inservienti alle rispettive stazioni postali, e qualunque molestia sopra le somme che a titolo dei loro conti correnti o di sovvenzione fossero ad essi dovute o corrisposte dal Governo. I sovventori però di generi od effetti, destinati in servizio delle stazioni postali, potranno a loro indennità rivolgersi alla Direzione generale delle poste per quelle provvidenze, che a seconda delle circostanze ritenesse di dover adottare.

22. Non è lecito ad alcuno l'indossare l'uniforme riservato e prescritto ai soli postiglioni: esso è fissato come segue:

Una ghiacchetta di panno bleu colle mostre rosso scarlatto.

Cappello con bordo d'argento e piccola rosa d'argento nel davanti.

Cravatta nera.

Stivali lunghi e speroni.

Placca in argento al braccio sinistro sopra striscia di panno rosso.

Pantaloni color grigio scuro per l'uso giornaliero, e di pelle gialla di dante pel servizio di gala.

Cornetta sostenuta da cordoni bleu e rosso.

23. È prescritto al postiglione l'uso della cornetta nei seguenti casi:

- a) alla partenza dalla stazione;
- b) all'arrivo all'altra stazione;
- c) all'avvicinarsi alle porte di città o ai passi e ponti ove si paga pedaggio o che siano chiusi da sbarra o cancello;
- d) all'incontrarsi con altro servizio di posta;
- e) all'approssimarsi di qualsiasi mezzo di trasporto, onde sia reso o lasciato libero il passo;
- f) per chiedere ajuto.

24. È rigorosamente inibito ai postiglioni di guidare i cavalli stando in cassetta quand'anche ne avessero ottenuto l'assenso dai viaggiatori. I postiglioni che essendo in servizio di posta non vestissero l'uniforme o non montassero a cavallo, saranno puniti per la prima volta colla sospensione per dieci giorni, la se-

conda per un mese, e la terza espulsi definitivamente dal servizio.

25. I capi-posta o mastri di posta dovranno fermamente impedire che un postiglione in istato di ubbriachezza intraprenda il servizio. L'inadempimento di questa prescrizione sarà punito colla multa di l. 20, oltre la responsabilità per le conseguenze che ne potessero derivare.

26. È proibito ai postiglioni, sotto la comminatoria della penalità, di cui al precedente articolo, di pretendere per qualsiasi titolo una mancia maggiore di quella stabilita dalla tariffa. Nella stessa penalità incorreranno essi pure quando nel disimpegno del loro servizio si permettessero di tenere coi viaggiatori un contegno incivile, od arrogante, salvo inoltre e riservato di procedere a carico dei medesimi a seconda delle vigenti leggi, nei casi particolari di gravi ingiurie ed offese.

27. Incontrandosi due tiri di posta dovranno i postiglioni cedere scambievolmente la mano, attenendosi ognuno di essi alla propria destra. Se un legno postale ne raggiunga altro parimenti di posta, non potrà oltrepassarlo, purchè non si tratti di corrieri ordinari e maggiormente poi di straordinari o staffette, i quali anzi potranno passare dinanzi anche ai corrieri ordinari. Le infrazioni al disposto del presente articolo saranno punite colla multa, di cui al precedente articolo 24.

28. La stessa multa sarà inflitta a que' pos-

tiglioni ed inservienti, che omettessero di deporre i viaggiatori da essi condotti alle rispettive stazioni postali.

29. Sono i postiglioni rigorosamente obbligati di fermarsi, in modo però da lasciare possibilmente libero il passo, davanti agli uffici di Polizia e di Finanza, affinchè possano i medesimi incombere alle ispezioni che rispettivamente li riguardano. Non uniformandosi i postiglioni a questa prescrizione di rigore, saranno indeclinabilmente puniti con tre giorni di carcere, oltre quelle ulteriori penalità cui potesse farsi luogo, a seconda de' speciali Regolamenti di Finanza e di Polizia.

30. I postiglioni che si permettessero di cambiarsi i cavalli durante la corsa dell'uno ed il ritorno dell'altro, lochè rimane espressamente e severamente proibito, saranno assoggettati alla multa di l. 2, 30 per ciascuno. Alla stessa multa saranno pure soggetti que' postiglioni, che si facessero lecito di caricare nel legno durante la corsa persone estranee ai viaggiatori, coi quali sono partiti dalla stazione.

31. Non potranno i postiglioni fermarsi lungo lo stradale quando non ne abbiano urgente bisogno, o quando non si tratti di dare un momentaneo respiro ai cavalli richiesto dal cattivo stato della strada.

In quest'ultimo caso non dovranno discendere a terra e molto meno poi allontanarsi dai cavalli.

Saranno i postiglioni stessi solleciti, dopo la corsa, di far ritorno alla loro stazione, avranno cura diligente de' cavalli, che saranno tenuti al passo, nè dovranno in modo alcuno trattenersi nelle bettole od osterie. Qualunque trasgressione al disposto da quest'articolo sarà punita nei postiglioni colla multa di l. 2, 30; ed in caso di recidiva potranno essere sospesi, od anche licenziati a seconda dei casi.

32. Nessuno potrà esercitare il mestiere di vetturino senza averne riportata licenza in iscritto, da rinnovarsi alla fine d'ogni anno, dalla Direzione generale o dalle rispettive Direzioni provinciali; e non sarà rilasciata o rinnovata se non a quelli, che potranno mantenere cavalli, e legni atti al servizio. Sono compresi nella classe de' vetturini anche quelli che ne esercitano il mestiere con uno o più birocchini con un solo cavallo. La mancanza della licenza sarà punita nel vetturino colla multa di l. 15 da raddoppiarsi in caso di recidività.

33. È inibito ai vetturini di fornire cavalli a persone giunte per la posta, quando le medesime non si siano trattentate almeno 24 ore nel luogo, in cui intendessero di sostituire il servizio privato di essi vetturini a quello della posta. Dovranno pertanto essi vetturini ne' luoghi, in cui esiste la stazione postale, prima di prestarsi co' propri cavalli al servizio di persone giuntevi coi cavalli di posta, assicurarsi col mezzo degli uffizj di polizia nella

città, e dei capi-posta o mastri di posta nelle altre località, che i viaggiatori vi abbiano soggiornato per l'indicato spazio di ore 24 almeno, o che siano convenuti coi predetti capi-posta e mastri di posta, in difetto di che incorreranno essi vetturini nella multa di l. 6.

34. Oltre l'obbligo di cui all'articolo 15, saranno tenuti i vetturini sussidiare coi loro cavalli le stazioni postali, ogniquale volta ne siano richiesti, in occasione di servizi straordinari ordinati dal Governo; e conseguiranno l. 7. 67 per ogni gubbia di cavalli e per ciascun giorno, cioè l. 5. 75 pel mantenimento de' cavalli, e l. 1. 92 per quello del vetturino, oltre l'importo ordinario delle corse. Que' vetturini che si ricusassero di sussidiare le poste coi loro cavalli, saranno assoggettati alla multa di l. 6. per ogni cavallo ricusato.

35. Tutte le multe comminate dai precedenti articoli devolveranno per intero a favore della cassetta *massa dei postiglioni* delle rispettive stazioni postali.

36. Rimangono nel pieno loro vigore il Regolamento interno sull'amministrazione della posta cavalli in data 20 dicembre 1822, il Regolamento annessovi sulla istituzione della cassetta *massa dei postiglioni* destinata a sopperire alle spese degli uniformi, e tutte le altre successive dichiarazioni ed istruzioni che all'uno e all'altro si riferiscono.

*Diligenze Erariali*

37. Il servizio delle diligenze erariali è destinato principalmente al trasporto delle persone, e si presta coi cavalli di posta delle diverse stazioni che vengono percorse.

Le apposite tariffe determinano il pagamento delle tasse prescritte per ogni viaggiatore, e portano a cognizione del pubblico le giornate e le ore di partenza delle diligenze.

38. Speciali istruzioni determineranno i casi nei quali sarà facoltativo agli uffizi di procurarsi una scorta speciale per la sicurezza delle diligenze erariali. In ogni caso però gli uffizi e conduttori postali ricorreranno alla autorità, e specialmente a quelle cui è affidato l'ordine pubblico, per ottenere la necessaria assistenza, onde assicurare il regolare avanzamento delle diligenze e la tutela dei passeggeri e del carico.

39. Ogni viaggiatore deve uniformarsi alle vigenti prescrizioni di polizia; provvedendosi, ove occorra, di passaporto, o carta di passo.

Simili recapiti dovranno essere consegnati all'uffizio postale prima della partenza, e rimarranno per tutta la durata del viaggio in custodia del conduttore.

40. Le persone ammalate il cui stato potesse manifestamente riuscire molesto ai compagni di viaggio ed in ispecie gli epiletici e gli affetti di malattie cutanee, o di alterazione di spirito, come pure i fanciulli dell'età minore

di 4 anni non sono ammessi a viaggiare nelle diligenze erariali, salvo il caso che tali persone o fanciulli appartengano ad una famiglia, la quale paghi le competenze stabilite dall'analoga tariffa per tutti i posti del legno e per tutto il viaggio.

Non sono neppure ammessi i ciechi che non abbiano persona che gli accompagni.

41. Il viaggiatore dovrà trovarsi all'uffizio di posta almeno un quarto d'ora prima del tempo stabilito per la partenza. Chi trovandosi in luogo ove esiste uffizio e stazione postale intermedia amasse di approfittare delle diligenze erariali dovrà uniformarsi al prescritto dal presente articolo e dall'articolo 39. Nel caso però in cui all'arrivo della diligenza si verificasse la mancanza di posto sarà al medesimo restituita la tassa, che avrà pagata in conformità del disposto dal successivo articolo 44.

Se il viaggiatore non sarà presente al momento di partenza della diligenza erariale non avrà diritto a reclamare la retrodazione della tassa pagata.

42. È vietato di condur cani nel legno, e non sarà lecito di fumare tabacco quando vi si opponga qualche viaggiatore.

43. Qualora un viaggiatore lungo il viaggio fosse sorpreso da una malattia per la quale riuscisse manifestamente molesto agli altri, oppure si comportasse in modo contrario alla decenza e costumatezza, l'uffizio postale, presso

cui i viaggiatori ne movessero richiamo o direttamente o per mezzo del conduttore, è facoltizzato ad impedirgli di continuare il viaggio nella diligenza erariale senza obbligo a restituzione di parte alcuna della tassa pagata.

44. La tassa per il viaggio deve essere soddisfatta per intero dal viaggiatore all'ufficio postale all'atto stesso dell'iscrizione, e questa tassa non può servire che per la corsa di diligenza per la quale fu pagata.

45. All'atto in cui il viaggiatore viene iscritto pel viaggio in una corsa di diligenza erariale e paga la tassa relativa, gli viene rilasciato dall'ufficio un'apposita ricevuta che dicesi di iscrizione, la quale fa fede dell'iscrizione e del pagamento della tassa. La ricevuta suddetta non vale che per la persona al cui nome fu emessa: essa deve essere esibita sulla semplice richiesta degli uffizj postali e del conduttore.

46. È proibito ai conduttori ed agli inserienti tutti dell'amministrazione postale compresi i postiglioni, sotto pena di destituzione del loro rispettivo servizio, di chiedere compensi o mancie sotto qualsiasi pretesto.

47. L'equipaggio che il viaggiatore intende trasportare col mezzo della diligenza erariale se non eccede nel peso chilogrammi ventidue e nel valore italiane lire duecento sessanta (260) è caricato senza tassa. La parte eccedente è soggetta alla tassa portata dalla tariffa delle diligenze. L'equipaggio stesso deve essere con-

segnato all'ufficio postale almeno un'ora prima della partenza della diligenza, altrimenti potrà essere spedito colla successiva corsa venendo caricato della tassa prescritta dalla suddetta tariffa anche nella parte che ne sarebbe esente.

48. Ogni capo di equipaggio deve essere contrassegnato col nome del viaggiatore, colla indicazione del luogo di destinazione, e con un numero progressivo: sarà inoltre ben suggellato col sigillo del proprietario il quale all'atto della consegna all'ufficio dovrà dichiarare l'approssimativo valore dell'equipaggio. Per l'equipaggio così consegnato l'ufficio rilascerà al viaggiatore una ricevuta che dicesi d'impostazione nella quale verranno esposti ad uno ad uno i capi di equipaggio col numero, peso e valore relativo, e con indicazione della tassa che fosse stata soddisfatta per eccedenza di peso e di valore.

49. L'Amministrazione postale garantisce per l'equipaggio stato regolarmente consegnato all'ufficio nel modo stesso che sono garantite le altre cose ad essa consegnate pel trasporto. Quindi nessun viaggiatore potrà manomettere all'insaputa dell'impiegato postale, e senza l'intervento del conduttore, il proprio equipaggio, dopo che gliene sarà stata rilasciata la ricevuta.

Non saranno notate nella ricevuta, e quindi garantite dall'Amministrazione delle poste quelle piccole cose che il viaggiatore prende seco in carrozza e che rimangono in di lui custodia.

50. Non è permesso ai viaggiatori di prendere seco loro nell'interno della diligenza che cose di lievissimo peso e valore.

51. La restituzione ai viaggiatori di quell'equipaggio pel quale venne emessa ricevuta dall'ufficio postale ha luogo soltanto contro presentazione e restituzione della ricevuta stessa.

Qualora per lesione del suggello o dell'imballaggio il viaggiatore sospettasse di una deficienza o di un guasto negli effetti del suo equipaggio egli dovrà aprirlo alla presenza dell'impiegato postale e del conduttore, giacchè ricevendolo senza eccezione e dopo la restituzione della ricevuta non potrà più fare alcun reclamo per risarcimento. Il trasporto dell'equipaggio dall'abitazione all'ufficio, o viceversa, rimane a cura e carico del viaggiatore stesso.

52. È vietato assolutamente al conduttore di prendere posto nell'interno della carrozza ogniqualvolta questa abbia un posto esterno sul davanti (cabriolet o coupè).

53. È proibito ai conduttori ed ai postiglioni di fermarsi lungo lo stradale, nell'intervallo fra le stazioni postali, ad alberghi od altrove senza assoluta necessità, come pure di ricevere nel legno persona o cose non iscritte. Ogni viaggiatore ha facoltà di opporsi a simili trasgressioni e all'evenienza di notificare l'accaduto al prossimo ufficio di posta.

54. È ingiunto strettamente ai conduttori, ai postiglioni ed a tutti gli altri inservienti

postali di comportarsi con moderazione, urbanità e decoro, verso i viaggiatori. Si ritiene che anche questi ultimi dal canto loro tratteranno il conduttore e gli inservienti predetti, col riguardo conveniente e colla debita cortesía.

55. Le stazioni postali, per ciò che riguarda l'esatta osservanza del Regolamento ed il servizio a cui sono destinate, sono immediatamente soggette alla Direzione postale delle provincie ove trovasi la stazione. I reclami, che potessero avanzare quelli che fanno uso delle poste cavalli e delle diligenze erariali contro le pretese dei mastri di posta, capi-posta o degli addetti al servizio delle diligenze erariali, dovranno rivolgersi alla Direzione stessa, e non essendovi nel luogo Direzione postale, e si tratti di questione che non ammetta dilazione potrà anche portarsi davanti l'autorità comunale che deciderà sommariamente.

Da queste decisioni è permesso il ricorso alla Direzione generale delle poste, e poscia al Ministero delle Finanze.

#### *Diligenze Private*

56. Col nome d'impresе private destinate al periodico e regolare trasporto di persone, e che sono permesse dalla Notificazione 10 aprile 1852 sotto però l'osservanza del prescritto ai §§. 11, e 12 della stessa, s'intendono quei mezzi di trasporto, che attivati in questi Stati si avanzano mediante cavalli a certe determi-

nate distanze, si succedono con un corso regolato e periodico e sono rappresentati da un conduttore, che regola il servizio.

57. L'indicata Notificazione determina ai suddetti paragrafi quali sono le competenze che devono soddisfarsi nel caso che tali mezzi di trasporto siano serviti con cavalli delle stazioni postali, e le competenze dovute nel caso, che siano istituiti cambi con cavalli privati.

58. Qualora un'impresa abbia destinato di servirsi dei cavalli di posta dovrà l'intraprenditore darne avviso, due mesi prima di cominciare, alla Direzione generale delle poste pei necessari provvedimenti, ed alla medesima dovrà pur dare un preavviso di mesi due qualora voglia cessare di servirsi di detti cavalli postali.

59. Tutte le imprese di periodico trasporto di persone moventisi sulle strade postali, o non postali, con o senza cambio di cavalli, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) di riportare una licenza dall'Amministrazione delle poste, la quale non verrà concessa se non in seguito di superiore assenso del Ministero di Buon Governo, e di quello delle Finanze. Per ottenere tale licenza converrà, che l'intraprenditore faccia regolare domanda esponendo in essa le condizioni dell'impresa, il nome dell'intraprenditore, il domicilio che sceglie, le tariffe del porto passeggeri, il luogo di partenza e quello di destinazione, il numero delle corse settimanali, che intende

di eseguire, e il tempo da impiegarsi nella corsa.

b) Di obbligarsi al gratuito trasporto delle corrispondenze, quando queste però non eccedano il peso di 10 libbre metriche, mentre se eccedano questo peso vi è luogo ad un equitativo compenso. La licenza non sarà rilasciata che a fronte del pagamento di Italiane l. 10 e chi esercitasse senza averla riportata sarà multato di Ital. l. 40.

60. Quando il trasporto delle corrispondenze eseguito col mezzo dell'impresa privata sia tale da presentare all'Amministrazione il risparmio di spesa, sia evitando il corso di staffetta ordinaria, sia il servizio di un pedone erariale, in allora l'Amministrazione darà quel compenso che le circostanze e l'entità del servizio sembreranno meritare.

61. Gli intraprenditori d'impresе private dovranno richiedere alla Direzione generale delle poste, non più tardi del mese di novembre di cadaun anno, il rilascio di una nuova licenza, e quelle imprese che si trovassero dopo la scadenza di detto mese con una licenza vecchia, saranno considerate come non autorizzate all'esercizio e saranno tantosto sospese.

La rinovazione annua della licenza sarà soggetta al pagamento d'Italiane l. 5.

62. La licenza rilasciata non è valevole, che pel solo intraprenditore ivi accennato, e non potrà essere ceduta a chicchessia senza uno

speciale permesso, nel qual caso verrà soppressa la vecchia licenza e rilasciata una nuova a fronte del pagamento della tassa fissata col precedente articolo 61.

63. Nel caso che le imprese private fossero dirette a luoghi fuori di Stato, la licenza prescritta non verrà concessa, se non quando l'intraprenditore provi in precedenza di avere ottenuto il permesso da quell'autorità dello Stato estero, da cui dipende il concederla.

64. Le imprese suddette pel fatto delle licenze ottenute non acquistano verun diritto esclusivo, restando all'Amministrazione postale la facoltà di accordare licenze ad altre imprese.

65. Nelle carrozze dell'impresa dovrà esser indicato a distinti caratteri il nome della ditta.

Nell'interno delle medesime dovranno essere segnati i numeri dei posti, e dovranno essere affisse le istruzioni da osservarsi dai viaggiatori durante la corsa.

Ancorchè le imprese private non servano al trasporto ordinario delle corrispondenze non è tolto però ad esse il trasportare lettere, e pieghi nei casi contemplati e sotto l'osservanza del disposto dal § 4 della citata Notificazione 10 aprile 1852. In contemplazione dei casi stessi è obbligo del conduttore di avere nella propria carrozza un luogo separato, e sicuro destinato alla raccolta delle lettere e che deve essere notificato all'Autorità che ha il diritto d'ispezione.

66. L'Amministrazione postale non assume

alcuna responsabilità in faccia al pubblico, tanto per la mancanza dell'intraprenditore all'osservanza degli obblighi, che ha assunto, quanto per gli oggetti che gli venissero consegnati.

67. Nel caso, che l'Intraprenditore commettesse grave trasgressione alle leggi di finanza di polizia e di posta, sarà in facoltà della Direzione generale delle poste di sospendere immediatamente l'impresa col ritirare l'accordata licenza.

68. Per le questioni che potessero insorgere tra i viaggiatori e gl'Intraprenditori, e fra questi ultimi e i mastri di posta o capi-posta si starà al disposto dal precedente articolo 55.

I. *TABELLA degli Uffici postali situati nello Stato Estense coi rispettivi loro Circondarii*

Provincia	Residenza di ogni Ufficio Postale	Comuni componenti il circondario	Provincia	Residenza di ogni Ufficio Postale	Comuni componenti il circondario	
MODENA	Carpi . . . . .	Carpi	ULTRAPENNINO	Albiano		
	Fanano . . . . .	Fanano Sestola		Aulla		
	Finale . . . . .	Finale		Calice		
	Mirandola . . . . .	Concordia Mirandola		Aulla . . . . .	Licciana	
					Podenzana	
	Modena . . . . .	Formigine Modena Nonantola S. Martino in Rio		Rocchetta		
				Terrarossa		
				Tresana		
	Montefiorino . . . . .	Montefiorino		Varano		
	Novi . . . . .	Novi Rolo'		Camporgiano		
				Carreggine		
	Pavullo . . . . .	Montese Pavullo		Castiglione		
				Collemandina		
	Pievepelago . . . . .	Fiumalbo Pievepelago		Fosciandora		
	S. Felice . . . . .	S. Felice		Gallicano		
	Sassuolo . . . . .	Sassuolo		Giuncugnano		
				Minucciano		
	Vignola . . . . .	Guiglia Spilamberto Vignola		Castelnovo di Garfagnana	Piazza	
			Pievetosciana			
			Sillano			
Brescello . . . . .	Brescello Castelnovo di sotto	S. Romano				
		Trassilico				
Castelnovo ne' Monti . . . . .	Gattatico Poviglio Busana Carpineti Castelnovo nei Monti	Vagli Sotto				
		Vergemoli				
		Carrara . . . . .	Carrara			
Correggio . . . . .	Villaminozzo Correggio	Fivizzano . . . . .	Casola Fivizzano			
		Fosdinovo . . . . .	Fosdinovo			
Guastalla . . . . .	Gualtieri Guastalla	Massa . . . . .	Massa			
			Montignoso			
Novellara . . . . .	Luzzara Novellara					
Reggio . . . . .	Ciano Montecchio Reggio S. Polo					
Reggiolo . . . . .	Reggiolo					
Scandiano . . . . .	Castellarano Scandiano					

II. *CORRISPONDENZE DELLA LEGA AUSTRO-ITALICA*

PESO METRICO				DISTANZA						SPEDIZIONI SOTTO FASCIA	CAMPIONI
Gramme				I.		II.		III.			
da	sino a	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.		
—	—	17	1/2	—	15	—	25	—	40	Per ogni gr. 17 1/2 cent. 5.	Per ogni gr. 35 la tassa di una lettera sem- plice.
17	1/2	35	—	—	30	—	50	—	80		
35	—	52	1/2	—	45	—	75	1	20		
52	1/2	70	—	—	60	1	00	1	60		
70	—	87	1/2	—	75	1	25	2	00		
87	1/2	105	—	—	90	1	50	2	40		
105	—	122	1/2	1	05	1	75	2	80		
122	1/2	140	—	1	20	2	00	3	20		
140	—	157	1/2	1	35	2	25	3	60		
157	1/2	175	—	1	50	2	50	4	00		
175	—	192	1/2	1	65	2	75	4	40		
192	1/2	210	—	1	80	3	00	4	80		
210	—	227	1/2	1	95	3	25	5	20		
227	1/2	245	—	2	10	3	50	5	60		
245	—	262	1/2	2	25	3	75	6	00		
262	1/2	280	—	2	40	4	00	6	40		
e così di seguito											

**Avvertenze generali**

La tassa delle lettere e dei campioni, o mostre saranno regolate in ragione di distanza e di peso.

Per la prima distanza, cioè sino a 10 miglia geografiche di Germania inclusive, e per il peso di gr. 17 1/2 la tassa sarà di cent. ital. 15: per la seconda distanza cioè da 10 miglia sino a 20 e per il peso suddetto sarà a pagarsi la tassa di cent. ital. 25: e finalmente per la terza distanza, cioè per una distanza oltre le 20 miglia, e per il peso stesso la tassa da soddisfarsi sarà di cent. ital. 40.

Qualora poi il peso della lettera semplice che è fissato in gr. 17 1/2, ecceda e sino inclusivamente a gr. 35 la tassa relativa di porto si raddoppia: oltre gr. 35 e sino inclusivamente a gr. 52 1/2 la tassa si triplica, e così di seguito.

In quanto alla distanza è ritenuto, che ciascun miglio germanico o lega corrisponda a 4 miglia geografiche italiane (*Convenzione speciale art. 9, e 11*).

I pacchi suggellati senza indicazione di valore vengono ricevuti e spediti come corrispondenze epistolari fino al peso di 3. chilogrammi contro il pagamento della tassa secondo la tariffa (*Conv. Fondam. art. 10*).

1. Il pagamento del porto deve per massima essere anticipato e si effettuerà mediante applicazione di bolli giustificativi l'affrancazione, volgarmente detti franco-bolli (*Conv. Spec. art. 12*).

I franco-bolli sono di prezzi diversi, cioè cent. 5, 10, 15, 25, 40 e L. 1 ( *Regolam. sui Franco-bolli §. 2.* ).

2. Le lettere non francate o non munite di bolli sufficienti sono non ostante spedite, ma oltre il porto o la parte di esso che possa mancare dovrà pagarsi dal destinatario una soprattassa di cent. 15 per ogni gr. 17 1/2.

Questa soprattassa sarà progressiva secondo il peso ( *Conv. Fondam. art. 12.* ).

3. Chi vorrà spedire lettere stampe o campioni col mezzo delle poste attaccherà al margine superiore dell'indirizzo in modo sicuro bagnando la materia tenace che si trova stesa sulla parte rovescia del franco-bollo, uno o tanti franco-bolli, quanti occorrono per raggugliare col loro valore la tassa di affrancazione secondo la distanza ed il peso.

La tassa di *raccomandazione* e quella per la *ricevuta di ritorno* verranno corrisposte ciascuna mediante un franco-bollo da cent. 25.

Quello per la *raccomandazione* sarà applicato a tergo della lettera dalla parte del suggello per cura del mittente; quello per la *ricevuta di ritorno* sarà applicato alla ricevuta stessa per cura dell'impiegato Postale ricevente ( *Conv. Spec. art. 13.* ).

4. Le corrispondenze, ove non si vogliono raccomandare debbono essere introdotte nelle buche a ciò destinate presso gli Uffizj postali.

Quelle che si vogliono raccomandare con o senza ricevuta di ritorno, dovranno essere consegnate agli impiegati postali munite sempre in precedenza dei debiti franco-bolli ( *Conv. Spec. art. 14.* ).

5. Nei casi dubbj gl'impostanti hanno il diritto non solo di far pesare l'articolo impostabile dagli impiegati della Posta stessa, ma d'interrogarli riguardo alla tassa competente; e questi in tali casi hanno l'obbligo, dopo di essersi prestati agli schiarimenti opportuni, di somministrare, se bisogna, e di attaccare i franco-bolli occorrenti contro pagamento del loro importo in contanti ( *Conv. Spec. art. 17.* ).

6. Pei fogli stampati in generale, messi sotto fascia se oltre l'indirizzo, la data e la firma non contengono alcun ché di scritto, si paga all'atto dell'impostazione la tassa indicata nella sovrapposta tariffa senza riguardo a distanza.

Per i campioni e per le mostre impostate in modo da potersi facilmente verificare, viene esatto a ragion di distanza il porto indicato nella tariffa come sopra.

Perchè ai campioni possa essere applicata la diminuzione di porto accordata dalle convenzioni non dovrà esservi annessa che una sola lettera semplice, il peso della quale sarà a comprendersi in quello dei campioni.

Simili spedizioni non saranno trattate a norma delle disposizioni suddette ed inviate nei pieghi delle ordinarie corrispondenze, che sino al peso di gr. 300.

Uguualmente se la tassa indicata dalla sovrapposta tariffa non fosse stata pagata all'atto dell'impostazione, sempre mediante l'apposizione dei franco-bolli, anche queste spedizioni andranno soggette alla tassa ordinaria cioè alla tassa delle lettere non affrancate ( *Conv. Fondam. art. 13.* ).

## DISTINTA

degli Istituti Postali del Ducato di Modena che fra di loro

*non distano più di 20 leghe*

non che degli Istituti Postali dell'Impero d'Austria,

del Ducato di Parma e del Granducato di Toscana,

che da quelli del Ducato di Modena

*non distano più di 20 leghe*



ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
AULLA	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Carrara, Castelnovo di Garfagnana, Castelnovo nei Monti, Fanano, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Sassuolo, Scandiano.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>.....</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Vignola.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Antignate, Asola, Bagnolo, Belgiojoso, Bereguardo, Binasco, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Caravaggio, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Casorate, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Chiari, Codogno, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Leno, Lodi, Lonato, Mantova, Marcaria, Massa, Melegnano, Moglia di Gonzaga, Montechiari, Orzinovi, Ostiglia, Pandino, Paullo, Pavia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Ponteviso, Revere, Robecco, Romano, Roverbella, Sabbionetta, Sant'Angelo, S. Benedetto, Sanguinetto, Sermeide, Soncino, Soresina, Suzzara, Treviglio, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.</p>
	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Borgotaro, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Cascina, Lucca, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Ruosina, S. Marcello, Seravezza, Stazzema, Viareggio.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni d' Aquis, Barberino di Val d' Elsa, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Campiglia, Capannoli, Castagneto, Castel Fiorentino, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Nicolò, Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Fucecchio, Greve, Lari, Lastra, Livorno, Maradi, Massa Maritima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelu-</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10 ma non più di 20 leghe
AULLA		<p>po, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo, (Romagna), Peccioli, Pistoia, Pogibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Prata, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rosignano, Rotta, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Tredozio, Volterra.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Carpi, Castelnovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Bagnolo, Bardolino, Borgoforte, Bozzolo, Brescia, Canneto, Casalbuttano, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Cremona, Dezenzano, Gavardo, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Legnago, Leno, Lonato, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montechiari, Orzinovi, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Ponteviso, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, S. Pietro Incariano, Sanguinetto, Sermeide, Soncino, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Verona, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnovo di Garfagnana, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Pieve Pelago.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Abbiategrosso, Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano Asiago, Asolo, Assò, Badia, Barbarano, Barlassina, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Borgo di Valsugana, Bovegno, Breno, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Cantù, Canzo, Capo di Ponte, Caprino, (Lombardia), Caprino (Venezia), Carata, Caravaggio, Carzaniga, Casal pusterlengo, Casorate, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Citadella, Civezzano, Clusone, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Desio, Dolo, Edolo, Erba, Este, Fino, Gandino, Gordone, Gargnano, Gazzaniga, Gorgonzola, Illasi, Introbio, Iseo, Lavis, Lecco, Legnano, Lendinara, Levico, Lodi, Lonigo, Loreo, Lovere, Magenta, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Milano, Mira, Mirano, Missaglia, Monselice, Montagnana, Montebello, Monza, Mori, Noale, Ogghione, Ospedaletto, Padova, Pa-</p>
BRESCELLO		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
BRESCELLO	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Parma, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> .....</p>	<p>lazzuolo, Fondino, Paulo, Pavia, Pergine, Piazza, Piazzola, Piove, Pisogne, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Preseglie, Rhò, Riva, Romano, Roveretto, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, S. Maria Maddalena, Sarnico, Saronno, Schio, Strà, Tiene, Tirano, Ton- zanico, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Val- dagna, Verdello, Vestone, Vicenza, Villa nuova, Vimercate, Zogno.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i> Castel S. Giovanni, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fio- rentino, Castelfranco di Sotto, Castrocaro (Romagna), Dico- mano, Empoli, Firenze, Firen- zuola, Fucecchio, Galeata (Roma- gna), Lari, Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Roma- gna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Prato, Rocca, S. Cas- ciano, Rotta, Ruosina, S. Cascia- no, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scar- peria, Seravezza, Stazzema, Ter- ra del Sole (Romagna), Tredo- zio, Viareggio.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Castelnuovo nei Mon- ti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fossino- vo, Massa.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CARPI	<p><i>Impero d' Austria.</i> Asola, Badia, Borgoforte, Boz- zolo, Canetto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Gonzaga, Gui- dizzolo, Isola della Scala, Le- gnago, Lendinara, Mantova, Mar- caria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Polesella, Revere, Ro- verbella, Sabbionetta, S. Bene- detto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Verona, Vescovato, Viadana, Villafranca, Villa nuova, Volta.</p>	<p><i>Impero d' Austria.</i> Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvadore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bergamo, Borghetto, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Cami- sano, Campo S. Pietro, Cano- nica, Capo di Ponte, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbt- tano, Casal pusterlengo, Cassa- no, Castel franco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Ci- vezzano, Clusone, Codogno, Con- selve, Corte Olona, Crema, Gre- mona, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazaniga, Gorgonzola, Illasi, Iseo, Leno, Levico, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mira, Mira- no, Monselice, Montebello, Mon- tebelluna, Montechiari, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Panilo, Pavia, Pergine, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Ponte di Brenta, Ponte S. Pie- tro, Pontevecchio, Preseglie, Primo- lano, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, S. An- gelo, S. Pietro Incariano, Sar- nico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdarno, Venezia, Ver- dello, Verola nuova, Vestone, Vicenza, Zogno,</p>
	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Parma.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> .....</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontre- moli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Aquì, Bagno (Roma- gna), Bagni di Lucca, Barbe- rino di Val d' Elsa, Barga, Bib-</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CARPI		biena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Nicolò, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fuceccio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaiione, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Rassina, Rocco S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto, (Romagna), Viareggio.
	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Fanano, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Sassuolo, Scandiano.	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Vignola.
CARRARA	<i>Impero d' Austria.</i> .....	<i>Impero d' Austria.</i> Asola, Belgiojoso, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Corte Olona, Crema, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Leno, Lodi, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Orzinovi, Ostiglia, Pavia, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbionetta, Saft'

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CARRARA	<i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Pontremoli, Villafranca.	Angelo, San Benedetto, Sanguinetto, Sermide, Soncino, Sorcina, Suzzara, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Volta.
	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d' Aquì, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Capannoli, Cascina, Castelfranco, di Sotto, Fucecchio, Lari, Livorno, Lucca, Montopoli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontedera, Rotta, S. Marcello, S. Miniato, Seravezza, Stazzema, Viareggio.	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Parma, Piacenza. <i>Granducato di Toscana.</i> Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Bibona, Borgo S. Lorenzo, Campiglia, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Nicolò, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Galeata (Romagna), Greve, Lastra, Longone (Elba), Marciana Marina (Elba), Marciana Superiore (Elba), Marradi, Massa marittima, Modigliana, Montaiione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Palazuolo (Romagna), Peccioli, Piombino, Poggibonsi, Pomarance, Pontassieve, Poppi, Portoferaio, Prata, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rio alto, Rio marina, Rocca S. Casciano, Roccastrada, Rosignano, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Piero a Sieve, S. Piero in Campo (Elba), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Volterra.
CASTELNUOVO di GARFAGNANA	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carrara, Castelnuovo nei Monti, Fanano, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Modena, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Sassuolo, Scandiano, Vignola.	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Novellara, Novi, Reggiolo, S. Felice.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CASTELNUOVO di GARFAGNANA	<i>Impero d' Austria.</i>	<i>Impero d' Austria.</i>
	.....	Asola, Badia, Bagnolo, Belgiojoso, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Corte Olona, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montechiari, Ostiglia, Piadena, Pizzighettone, Polesella, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, S. Maria Madalena, Sermide, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Pontremoli, Villafranca.	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo San Donnino, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Parma, Piacenza.
	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d'Aqui, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Cappannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Montaione, Montelupo, Montopoli, Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontedera, Prato, Rotta, Ruosina, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Seravezza, Stazzema, Viareggio.	<i>Granducato di Toscana.</i> Anghiari, Arezzo, Asciano, Assinalunga, Badia Jedalda, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Buonconvento, Campiglia, Castagneto, Castel Focognano, Castellina in Gianti, Castel S. Niccolo, Castiglion Fiorentino, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Figline, Firenze, Fiorenzuola, Fitto di Cecina, Foiano, Galeata (Romagna), Greve, Longone (Elba), Lucignano, Marciana Marina (Elba), Marciana Superiore (Elba), Marradi, Massa marittima, Modigliano, Montalcino, Montecatini di Val di Cecina, Monte S. Savino, Montevarchi, Palazuolo (Romagna), Pieve S. Stefano, Piombino, Poggibonisi, Pomarance, Pontassieve, Poppi, Portoferraio, Prata, Pratovec-

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CASTELNUOVO di GARFAGNANA		chio, Radda, Radicondoli, Rassinara, Rio alto, Rio marina, Rocca S. Casciano, Roccastrada, Rossignano, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Siena, Stia, Subbiano, Terra del Sole (Romagna), Tavernelle, Verghereto (Romagna), Volterra.
	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Correggio, Fanano, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.	<i>Ducato di Modena.</i> Finale.
CASTELNUOVO nei MONTI	<i>Impero d' Austria.</i> Borgoforte, Bozzolo, Casalmaggiore, Gonzaga, Moglia di Gonzaga, Sabbionetta, Suzzara, Viadana.	<i>Impero d' Austria.</i> Adria, Adro, Antignate, Arzignano, Asola, Badia, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Binasco, Borghetto, Brescia, Caneto, Canonica, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casal Pusterlengo, Casorate, Cassano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Chiari, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Este, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gorgonzola, Guidizzolo, Illasi, Iseo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Mantova, Marcaria, Martinengo, Massa, Melegnano, Milano, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Orzinovi, Ospedaletto, Ostiglia, Palazuolo, Pandino, Pavullo, Pavia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Polesella, Pontevico, Preseglie, Revere, Robecco, Romano, Roverbella, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, San Benedetto, San Pietro Incariano, Sanguinetto,

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizi Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CASTELNUOVO nei MONTI	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Lucca, Pescia, Pietrasanta, Pistoia, Ruosina, S. Marcello, Seravezza, Stazzema, Viareggio.</p>	<p>Santa Maria Maddalena, Sarnico, Sermeide, Soncino, Soresina, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Villafranca, Villanuova, Volta.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Castel S. Giovanni, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni d' Aquis, Bagno ( Romagna ), Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castel Franco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro ( Romagna ), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata ( Romagna ), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazuolo ( Romagna ), Peccioli, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno ( Romagna ), S. Sofia ( Romagna ), Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Terra del Sole ( Romagna ), Tredozio, Verghereto ( Romagna ), Volterra.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnovo nei Monti, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnovo di Garfagnana, Fivizzano, Fosdinovo, Massa.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizi Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CORREGGIO	<p>Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Badia, Borgoforte, Bozzolo, Cannefò, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Lagnago, Lendinara, Mantova, Marcara Massa, Moglia, Montagnana, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Revere, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanginetto, Santa Maria Maddalena, Sermeide, Suzzara, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.</p>	<p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino ( Lombardia ), Caprino ( Venezia ), Caravaggio, Garzaniga, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castel Franco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Clusone, Codogno, Cologne, Conselve, Corte Olona, Crema, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Illasi, Leno, Levico, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Milano, Mira, Mirano, Monselice, Montebello, Montebelluna, Montechiari, Monza, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazuolo, Pandino, Paullo, Pavia, Pergine, Piazzola, Piove, Piosigne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, S. Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Verona, Vestone, Vicenza, Villa nuova, Vimercate, Zogno.</p>
	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Fiorenzuola, Parma.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Castel San Giovanni, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CORREGGIO	<i>Granducato di Toscana.</i> .....	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d' Aqui, Bagno ( Romagna ), Bagni di Lucca, Barberino, di Val d' Elsa, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castel S. Niccolo, Castrocaro ( Romagna ), Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata ( Romagna ), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montelupo, Montopoli, Palazuolo ( Romagna ), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno ( Romagna ), S. Sofia ( Romagna ), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole ( Romagna ), Tredozio, Verghereto ( Romagna ), Viareggio.
	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Finale, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Piclago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.	<i>Ducato di Modena.</i> .....
FANANO	<i>Impero d' Austria.</i> Gonzaga, Moglia di Gonzaga, Suzzara, Viadana.	<i>Impero d' Austria.</i> Adria, Arzignano, Asola, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Brescia, Camisano, Caneto, Caprino ( Venezia ), Casalbuttano, Casalmaggiore, Casal

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati.	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FANANO	<i>Ducato di Parma.</i> Parma, Pontremoli, Villafranca.	pusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavarzere, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Este, Gavardo, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Lonigo, Loreo, Mantova, Marcaria, Massa, Monseice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Orzinovi, Ospedaletto, Ostiglia, Padova, Peschiera, Piadena, Piove, Pizzighettono, Polesella, Ponte di Brenta, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Rovigo, Sabbionetta, Salò, San Benedetto, Sanguinetto, San Pietro Incariano, Santa Maria Maddalena, Sermede, Soncino, Soresina, Toscolano, Tregnago, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vicenza, Villafranca, Villa nuova, Volta.
	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Bugiano, Borgo S. Lorenzo, Castelfranco di Sotto, Dicomano, Empoli, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Lastra, Lucca, Marradi, Montelupo, Montopoli, Palazuolo ( Romagna ), Pescia, Pietrasanta, Pistoia, Prato, Ruosina, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Seravezza, Stazzema, Viareggio.	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo San Donnino, Borgotaro, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Piacenza.  <i>Granducato di Toscana.</i> Anghiari, Arezzo, Asciano, Asinalunga, Badia Jedalda, Bagni d' Aqui, Bagno ( Romagna ), Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Bibbona, Buonconvento, Campiglia, Capannoli, Cascina, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castiglione Fiorentino, Castrocaro ( Romagna ), Certaldo, Chiusdino, Colle, Figline, Fitto di Cecina, Foiano, Galeata ( Romagna ), Greve, Lari, Lippiano, Livorno, Lucignano, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Monterchi, Monte S. Maria, Monte S. Savino, Montevarchi, Peccioli, Pieve, S. Stefano, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve,

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FANANO		Pontedera, Poppi, Prata, Prato-vecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sepolcro, S. Sofia (Romagna), Sestino, Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezozio, Verghereto (Romagna), Volterra.
FINALE	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Correggio, Fanano, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola. <i>Impero d'Austria.</i> Adria, Badia, Barbarano, Battaglia, Borgoforte, Bozzolo, Casal maggiore, Cavazzone, Cologna, Conselve, Este, Gonzaga, Illasi, Isola della Scala, Legnano, Lendinara, Lonigo, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Monselice, Montagnana, Montebello, Ostiglia, Polesella, Revere, Roverbella, Rovigo, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Verona, Viadana, Villafranca, Villa nuova, Volta.	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Pieve Pelago. <i>Impero d'Austria.</i> Adro, Ala, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asola, Asolo, Bagnolo, Bardolino, Bassano, Borgetto, Borgo di Valsugana, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Caneto, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Castelnuovo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Codogno, Conegliano, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Feltre, Fonzaso, Gardone, Gargnano, Gavardo, Guidizzolo, Iseo, Lavis, Leno, Levico, Lonato, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Mestre, Mira, Mirano, Montebelluna, Montechiari, Mori, Motta, Noale, Oderzo, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pergine, Peschiera, Piadena, Piazzola, Pieve, Pisogne, Pizzighettone, Ponte di Brenta, Pontevico, Preseglie, Primolano, Riva, Robecco, Romano, Roncade, Rovereto, Salò, S. Dona, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Son-

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FINALE	<i>Ducato di Parma.</i> Parma.  <i>Granducato di Toscana.</i> .....	cino, Soresina, Strà, Strigno, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviso, Valdagno, Valdobbiadene, Venezia, Verola nuova, Vescovato, Vestone, Vicenza. <i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Borgo S. Donnino, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca. <i>Granducato di Toscana.</i> Badia Jedalda, Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barberino di Val d'Elsa, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelnuovo di Sotto, Castel S. Niccolo, Castrocara (Romagna), Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Rassina, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Cassiano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Sestino, Stazzema, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Torrita, Trezozio, Verghereto (Romagna), Viareggio.
	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Fanano, Fosdinovo, Massa, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Sassuolo, Scandiano.	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Reggiolo, S. Felice, Vignola.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizi Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FIVIZZANO	<i>Impero d'Austria.</i> .....	<i>Impero d'Austria.</i> Antignate, Asola, Badia, Bagnolo, Belgiojoso, Bereguardo, Binasco, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Brescia, Canneto, Caravaggio, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Casorate, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Chiari, Codogno, Corte Olona, Crema Cremona, Desensano, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Legnago, Leno, Lodi, Lonato, Mantova, Marcaria, Massa, Melegnano, Moglia di Gonzaga, Montechiari, Orzinovi, Ospedaletto, Ostiglia, Pandino, Pavullo, Pavia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Romano, Roverbella, Sabbionetta, Sant' Angelo, San Benedetto, Sanguinetto, S. Maria Madalena, Sermide, Soncino, Soresina, Suzzara, Treviglio, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Borgotaro, Parma, Pontremoli, Villafranca. <i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Cascina, Lucca, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Pontedera, Ruosina, S. Marcello, Seravezza, Stazzema, Viareggio.	<i>Ducato di Parma.</i> Castel S. Giovanni, Firenzuola, Piacenza. <i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d' Aquì, Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Campiglia, Capannoli, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castel franco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Marradi, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montanoli, Palazzuolo

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizi Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FOSDINOVO	<i>FIVIZZANO</i>	(Romagna), Peccioli, Piombino, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Poppi, Prata, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Sofia (Romagna), Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezozio, Volterra.
	<i>Ducato di Modena.</i> Anlla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Fivizzano, Fanano, Massa, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Sassuolo, Scandiano. <i>Impero d'Austria.</i> .....	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Vignola. <i>Impero d'Austria.</i> Asola, Bagnolo, Belgiojoso, Bereguardo, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Corte Olona, Crema, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Leno, Lodi, Mantova, Marcaria, Massa, Melegnano, Moglia di Gonzaga, Montechiari, Orzinovi, Ostiglia, Pandino, Pavia, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbionetta, Sant' Angelo, S. Benedetto, Sanguinetto, Sermide, Soncino, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Volta.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Pontremoli, Villafranca. <i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Cascina, Castel franco	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Parma, Piacenza. <i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d' Aquì, Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Borgo S.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZJ POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FOSDINOVO	Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Pontedera, Rotta, Ruosina, S. Marcello, Seravezza, Stazzema, Viareggio.	Castagneto, Castel Fiorentino, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Fucecchio, Greve, Lari, Lastra, Marciana, Marina (Elba), Marradi, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Piombino, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Poppi, Portoferraio, Prata, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rocca S. Casciano, Rosignano, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Tredozio, Volterra.
	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Pieve Pelago.
GUASTALLA	<i>Impero d'Austria.</i> Asola, Badia, Bagnolo, Bardolino, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Cremona, Desenzano, Gavardo, Gonzaga, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Montechiari, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, San Pietro Incariano, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Verona, Vescovato,	<i>Impero d'Austria.</i> Abbiategrosso, Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Barbarano, Barlassina, Bassano, Battaglia, Belgioioso Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Borgo di Val sugnana, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Lombardia), Caprino (Venezia), Carate, Caravaggio, Carzaniga Casal pusterlengo, Casorate, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Clusone, Codogno, Conselve, Corte Olona, Crema, Desio, Dolo,

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZJ POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
GUASTALLA	Viadana, Villafranca, Villanuova, Volta.	Edolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gazzaniga, Gorgonzola, Iseo, Lavis, Lecco, Levico, Lodi, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mezzo Lombardo, Milano, Mira, Mirano, Missaglia, Monselice, Montebello, Montebelluna, Monza, Mori, Noale, Oggiono, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paullo, Pavia, Pergine, Piazza, Piazzola, Piove, Pisogne, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Preseglie, Primolano, Rhò, Riva, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, San Michele, Sarnico, Saronno, Schio, Soncino, Strà, Strigno, Tiene, Tirano, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Venezia, Verdello, Vestone, Vicenza, Vimercate, Zogno.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Firenzuola, Parma.	<i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Castel S. Giovanni, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.
	<i>Granducato di Toscana.</i> .....	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castelfranco di Sotto, Castrocaro (Romagna), Dicomano, Empoli, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Prato, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Viareggio.



ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MIRANDOLA	Ducato di Parma. Parma.	zighettone, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Primolano, Riva, Robecco, Romano, Roncade, Rovereto, Salò, Sant'Angelo, San Dona, San Michele, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Strigno, Tiene, Toscolano, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Valdobbiadene, Venezia, Verdello, Verola nuova, Vescovato, Vestone, Vicenza, Zogno.
	Granducato di Toscana.	Ducato di Parma. Borgo S. Donnino, Borgotaro, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.  Granducato di Toscana. Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castel Franco di Sotto, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Montopoli, Palazuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Pontassacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezozio, Verghereto (Romagna), Viareggio.
MODENA	Ducato di Modena. Brescello, Carpi, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Mon-	Ducato di Modena. Aulla, Carrara, Fivizzano, Fossdinovo, Massa.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10 ma non più di 20 leghe
MODENA	tefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.  <i>Impero d'Austria.</i> Badia, Borgoforte, Bozzolo, Caneto, Casalmaggiore, Gonzaga, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piadena, Polesella, Revere, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermeide, Suzzara, Viadana.	<i>Impero d'Austria.</i> Adria, Adro, Ala, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asola, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Borghetto, Bovegno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Caprino (Venezia), Carravaggio, Casalbuttano, Castelsterlengo, Cassano, Castel Franco, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Este, Gardone, Gargnano, Gavarado, Guidizzolo, Illasi, Iseo, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mirano, Miranese, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazuolo, Pandino, Paullo, Peschiera, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Ponte di Brenta, Pontevico, Preseglie, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant'Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Vicenza, Villafranca, Villa nuova, Volta.
	Ducato di Parma. Borgo S. Donnino, Parma.  Granducato di Toscana. Bagni di Lucca, Barga, Firenzuola, Palazuolo (Romagna), S. Marcello.	Ducato di Parma. Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.  Granducato di Toscana. Arezzo, Badia Jedalda, Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena,

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MODENA		Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocara (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Rassina, Rocca San Casciano, Rosignano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Sestino, Siena, Stazzema, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio, Volterra.
	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.  <i>Impero d'Austria.</i> Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Gonzaga, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piadena, Revere, Sabbionetta, San Benedetto, Sermide, Suzzara, Viadana.	<i>Ducato di Modena.</i> .....  <i>Impero d'Austria.</i> Adria, Aro, Ala, Antignate, Arzignano, Asola, Badia, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Belgiojoso, Borghetto, Bovegno, Brescia, Camisano, Campo S. Pietro, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casalpu-
MONTEFIORINO		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MONTEFIORINO		sterlengo, Cassano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Este, Gardone, Gargnano, Gavardo, Guidizzolo, Illasi, Iseo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Malo, Martinengo, Melegnano, Mira, Mirano, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Mori, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paullo, Pavia, Peschiera, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Pontevico, Preseglie, Robecco, Romano, Roverbella, Rovigo, Salò, S. Angelo, Sanguinetto, S. Pietro Incariano, S. Maria Maddalena, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdarno, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Vicenza, Villafranca, Volta.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Parma, Pontremoli, Villafranca.  <i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Firenze, Palazzuolo, (Romagna), Pescia, Pistoia, Rnosina, S. Marcello, Scarperia, Seravezza, Stazzema.	<i>Ducato di Parma.</i> Bogotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza.  <i>Granducato di Toscana.</i> Arezzo, Badia Jedalda, Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocara (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Monto-

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MONTEFIORINO		poli, Peccioli, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rasina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, S. Casciano S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio, Volterra.
NOVELLARA	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Scandiano, Sassuolo, Vignola.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Asola, Badia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cremona, Gonzaga, Guizzolo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Revere, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermede, Suzzara, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Attila, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fossdinovo, Massa.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Lombardia), Caprino (Venezia), Caravaggio, Carzaniga, Casalbuttano, Casalpusterlengo, Cassano, Castelfranco, Cavazzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Clusone, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Illasi, Leno, Levico, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Milano, Mira, Mirano,</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
NOVELLARA		<p>Monselice, Montebello, Montebelluna, Montechiari, Monza, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paullo, Pavia, Pergine, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, S. Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Stra, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Verona, Vestone, Vicenza, Villa nuova, Vimercate, Zogno.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Fiorenzuola, Parma.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barberino di Val d'Elsa, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castel S. Niccolò, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastris, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno, (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Asola, Badia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Polesella, Revere, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Verona, Vescovato, Viadana, Villafranca, Villa nuova, Volta.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fosdinovo, Massa.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arsignano, Asiago, Asolo, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bergamo, Borghetto, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Venezia), Carravaggio, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castelfranco, Cavazzeri, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Clusone, Codogno, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Illasi, Iseo, Leno, Levico, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mira, Mirano, Monselice, Montebello, Montebelluna, Montechiari, Mori, Nole, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Pavullo, Pavia, Pergine, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Primolano, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, S. Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Vestone, Vicenza, Zogno.</p>

NOVI

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo San Donnino, Parma.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>.....</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barberino di Val d'Elsa, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Cappannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolò, Castrocara (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Rassina, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Pieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio.</p>
<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>.....</p>	

NOVI

PAVULLO

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
PAVULLO	<i>Impero d' Austria.</i> Gonzaga, Moglia di Gonzaga, Suzzara, Viadana.	<i>Impero d' Austria.</i> Adria, Arzignano, Asola, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Brescia, Camisano, Caneto, Caprino (Venezia), Casalbuttano, Casalmaggiore, Casalpusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavareze, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Este, Gavardo, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Lonigo, Loreo, Mantova, Marcaria, Massa, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Orzinovi, Ospedaletto, Ostiglia, Padova, Peschiera, Piadena, Piove, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Ponteviso, Revere, Robecco, Roverbella, Rovigo, Sabbionetta, Salò, San Benedetto, Sanguinetto, San Pietro Incariano, Santa Maria Maddalena, Sermidè, Soncino, Sorensina, Toscolano, Tregnago, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vicenza, Villafranca, Villa nuova, Volta.
	<i>Ducato di Parma.</i> Parma, Pontremoli, Villafranca.	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo San Donnino, Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza.
	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Castelfranco di Sotto, Dicomano, Empoli, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Lastra, Lucca, Marradi, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pistoia, Prato, Ruosina, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Seravèzza, Stazzema, Viareggio.	<i>Granducato di Toscana.</i> Anghiari, Arezzo, Asciano, Asinalunga, Badia Jedalda, Bagni d' Aquì, Bagno (Romagna), Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Bibbona, Buonconvento, Campiglia, Capannoli, Cascina, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolò, Castiglion fiorentino, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Figline, Fitto di Cecina, Fofano,

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
PAVULLO		Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lippiano, Livorno, Lucignano, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Monterchi, Monte S. Maria, Monte S. Savino, Montevarchi, Peccioli, Pieve S. Stefano, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontascieve, Pontedera, Poppi, Prata, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Casciano, Rossignano, Rotta, S. Casciano, San Giovanni, San Godenzo, S. Piero in Bagno (Romagna), San Sepolcro, S. Sofia (Romagna), Sestino, Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Volterra.
	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggìo, Sassuolo, Scandiano, Vignola.	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Finale, Guastalla, Mirandola, Reggìo, S. Felice.
PIEVE PELAGO	<i>Impero d' Austria.</i> .....	<i>Impero d' Austria.</i> Adria, Asola, Badia, Bagnolo, Bardolino, Belgiojoso, Borgoforte, Bozzolo, Caneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Cologna, Corte Olona, Crema, Cremona, Dezenzano, Este, Gonzaga, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Lonigo, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Monselice, Montagnana, Montechiari, Orzinovi, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Polesella, Ponteviso, Revere, Robecco, Roverbella, Rovigo.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
PIEVE PELAGO	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fio- rentino, Castelfranco di Sotto, Empoli, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Lari, Lastra, Lucca, Montelupo, Montopoli, Palaz- zuolo (Romagna), Peccioli, Pe- scia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontedera, Prato, Rot- ta, Ruosina, S. Marcello, S. Mi- niato, S. Piero a Sieve, Scarpe- ria, Seravezza, Stazzema, Via- reggio.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Anghiari, Arezzo, Asciano, Asinalunga, Badia Jedalda, Ba- gni d'Aqui, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Buonconvento, Campiglia, Castagneto, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castiglion fiorentino, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Figline, Fitto di Cecina, Foiano, Galeata (Romagna), Greve, Lippi- ano, Livorno, Lucignano, Marradi, Massa maritima, Modigliana, Montaione, Montalcino, Montecatini di Val di Cecina, Monterchi, Monte S. Savino, Monteverchi, Pieve S. Stefano, Piombino, Poggibonsi, Pomarance, Pontassieve, Poppi, Prata, Pratovecchio, Radda, Rad- dicondoli, Rassina, Rocca S. Cas- ciano, Roccastrada, Rosignano, S. Casciano, S. Giovanni, S. Go- denzo, S. Piero in Bagno (Rom- agna), S. Sepolcro, S. Sofia (Romagna), Sestino, Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Torrita, Tre- dozio, Verghereto (Romagna), Volterra.</p>
	REGGIO	<p><i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
REGGIO	<p>Monti, Correggio, Fanano, Fi- nale, Fivizzano, Guastalla, Mi- randola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggiate, S. Felice, Sas- suolo, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i> Asola, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casal maggiore, Castel Goffredo, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Mantova, Marcaria, Massa, Mo- glia di Gonzaga, Ostiglia, Pia- dena, Revere, Robecco, Rover- bella, Sabbionetta, San Bene- detto, Sanguinetto, Sermede, Suzzara, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.</p>	<p><i>Impero d'Austria.</i> Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvadore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Badia, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Beregardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Bovegno, Breno, Bre- scia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Caprino (Lombardia), Caprino (Vene- zia), Caravaggio, Carzaniga, Casalbuttao, Casal pusterlengo, Casorate, Cassano, Castelfranco, Castiglione delle Stiviere, Cavar- zere, Chiari, Choggia, Cittadella, Clusone, Codogno, Cologna, Con- selve, Corte Olona, Crema, De- senzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Illasi, Iseo, Legnago, Lendinara, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Mar- tignano, Melegnano, Milano, Mi- ra, Mirano, Monselice, Monta- gnana, Montebello, Montechiari, Monza, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazuolo, Pandino, Paullo, Pavia, Peschie- ra, Piazzola, Piove, Pisogne, Piz- zighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Ponte- vico, Preseglie, Riva, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant'An- gelo, S. Pietro in cariano, S. Maria Maddalena, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Verdello, Ve- rola nuova, Verona, Vestone, Vicenza, Villa nuova, Vimercate, Zogno.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dag'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
REGGIO	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Barga, S. Marcello.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Castel S. Giovanni, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni d' Aquì, Bagni di Lucca, Bagno (Romagna), Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capanoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focagnano, Castel-franco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fiorenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Prato-vecchio, Radda, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Torrita, Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio, Volterra.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Guastalla, Fanano, Finale, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novi, Novellara, Pavullo, Reggio, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fossdinovo, Massa, Pieve Pelago.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dag'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
REGGIOLO	<p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Badia, Bagnolo, Bardolino, Borgoforte, Bozzolo, Caneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Cremona, Desenzano, Gavardo, Gonzaga, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Montecchiari, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto, San Pietro Incariano, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermede, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Verona, Vescovato, Viadana, Villafranca, Villanuova, Volta.</p>	<p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Abbiategrasso, Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Barbarano, Barlassina, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Borgo di Valsugana, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Lombardia), Caprino (Venezia), Carate, Caravaggio, Carzaniga, Casalpusterlengo, Casorate, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Clusone, Codogno, Conselve, Corte Olona, Crema, Desio, Dolo, Edolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gazzaniga, Gorgonzola, Iseo, Lavis, Lecco, Levice, Lodi, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mezzo Lombardo, Milano, Mira, Mirano, Missaglia, Monselice, Montebello, Montebelluna, Monza, Mori, Noale, Oggiono, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Pavullo, Pavia, Pergine, Piazza, Piazzola, Piove, Pisogne, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Preseglie, Primolano, Rhò, Riva, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, San Michele, Sarnico, Saronno, Schio, Soncino, Strà, Strigno, Tiene, Tirano, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Venezia, Verdello, Vestone, Vicenza, Vimercate, Zogno.</p>
	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Fiorenzuola, Parma.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Castel S. Giovanni, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
REGGIOLO	<i>Granducato di Toscana.</i> .....	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fi- orentino, Castelfranco di Sotto, Castrocaro (Romagna), Dico- mano, Empoli, Firenze, Firen- zuola, Fucecchio, Galeata (Ro- magna), Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Monto- poli, Palazuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pi- stoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Prato, Rocca S. Cas- ciano, Rotta, Ruosina, S. Cas- ciano, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Sofia (Romagna), Scarperia, Se- ravezza, Stazzema, Stia, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Viareggio.
	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Reggiolo, Sassuolo, Scandiano, Vignola.	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fosdi- novo, Massa, Pieve Pelago.
S. FELICE	<i>Impero d' Austria.</i> Arzignano, Asola, Badia, Bar- barano, Battaglia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Conselve, Este, Gonzaga, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Lunigo, Mantova, Marcaria, Mas- sa, Moglia di Gonzaga, Monse- lice, Montagnana, Montebello, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Polesella, Revere, Roverbella, Ro- vigo, Sabbionetta, San Benedet- to, S. Pietro Incariano, Sangui- netto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Tregnago, Ve- rona, Viadana, Villafranca, Vil- lanuova, Vclta.	<i>Impero d' Austria.</i> Adria, Adro, Ala, Alzano, An- tignate, Arco, Asiago, Asolo, Bagnolo, Bardolino, Bassano, Belgiojoso, Bergamo, Borghetto, Borgo di Valsugana, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Cami- sano, Campo S. Pietro, Canoni- ca, Capo di Ponte, Caprino (Ve- nezia), Caravaggio, Casalbtntano, Casal pusterlengo, Cassano, Cas- telfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Clusone, Codogno, Conegliano, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Feltre, Fonza- so, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Iseo, Lavis, Levico, Lodi, Lonato,

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10 ma non più di 20 leghe
S. FELICE	<i>Ducato di Parma.</i> Parina.	Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Ma- rostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mezzo Lombardo, Mira, Mirano, Montebelluna, Monte- chiari, Mori, Noale, Oderzo, Or- zinovi, Ospedaletto, Padova, Pa- lazuolo, Pandino, Paullo, Per- gine, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighetone, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Pre- seglie, Primolano, Riva, Robeco- co, Romano, Roncade, Rovereto, Saib, Sant' Angelo, San Dona, San Michele, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Stringo, Tiene, Toscolano, Trento, Tre- score, Treviglio, Treviso, Val- darno, Valdobbiadene, Venezia, Verdello, Verola nuova, Vescova- to, Vestone, Vicenza, Zogno.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.
	<i>Granducato di Toscana.</i> .....	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Cascina, Castel Fiorentino, Cas- tel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castel S. Niccolo, Castro- caro (Romagna), Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firen- zuola, Fucecchio, Galeata (Ro- magna), Greve, Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Montopoli, Palazuolo (Roma- gna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Prato- vecchio, Rocca S. Casciano, Rot- ta, Ruosina, S. Casciano, S. Go- denzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghe- retto (Romagna), Viareggio.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
SASSUOLO	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casal maggiore, Gonzaga, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piacenza, Revere, Sabbionetta, San Benedetto, Sermide, Suzzara, Viadana.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Antignate, Arzignano, Asola, Badia, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Belgiojoso, Borghetto, Bovegno, Brescia, Camisano, Campo S. Pietro, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Este, Gardone, Gargnano, Gavarado, Guidizzolo, Illasi, Iso, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Malo, Martinengo, Melegnano, Mira, Mirano, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Mori, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paulo, Pavia, Peschiera, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Pontevico, Preseglie, Robecco, Romano, Roverbella, Rovigo, Salò, S. Angelo, Sanguinetto, S. Pietro Incariano, S. Maria Maddalena, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Vicenza, Villafranca, Volta.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
SASSUOLO	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Firenzuola, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pistoia, Ruosina, S. Marcello, Scarperia, Seravezza, Stazzema.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Arezzo, Badia, Jedalda, Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castel-franco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocara (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Peccioli, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Cassiano, Rossignano, Rotta, S. Cassiano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezzano, Verghereto (Romagna), Viareggio, Volterra.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Vignola.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>.....</p>
SCANDIANO		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
SCANDIANO	<i>Impero d'Austria.</i> Asola, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casal maggiore, Gonzaga, Ostiglia, Piadena, Revere, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Sermede, Suzzara, Viadana.	<i>Impero d'Austria.</i> Adria, Adro, Ala, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Badia, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Belgiojoso, Bergamo, Binasco, Borghetto, Bovegno, Brescia, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casalpusterlengo, Cassano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Citadella, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Guidizzolo, Illasi, Iseo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mirra, Mirano, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Mori, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Pavullo, Pavia, Peschiera, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, S. Angelo, S. Pietro Incariano, S. Maria Maddalena, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Vicenza, Villafranca, Villa nuova, Volta.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Parma, Pontremoli, Villafranca.	<i>Ducato di Parma.</i> Castel S. Giovanni, Piacenza.
	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Firenzuola, S. Marcello, Stazzema.	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo a Bug-

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
SCANDIANO		giano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolò, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montañone, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Rassina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stia, Subbiano, Tavernella, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio, Volterra.
VIGNOLA	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano.	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Massa.
	<i>Impero d'Austria.</i> Badia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Gonzaga, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piadena, Polesella, Revere, Roverbella, Sabbionetta,	<i>Impero d'Austria.</i> Adria, Adro, Ala, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asola, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Borghetto, Bovegno, Brescia, Calignano, Camisano, Campo S. Pietro, Caprino (Venezia), Caravaggio,

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
VIGNOLA	San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Ser- mide, Suzzara, Viadana.	Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castelfranco, Castel Gof- fredo, Castiglione delle Stiviere, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cit- tadella, Codogno, Cologna, Con- selve, Corte Olona, Crema, Cre- mona, Desenzano, Dolo, Este, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gui- dizzolo, Illasi, Iseo, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Me- legnano, Mestre, Mira, Mirano, Monselice, Montagnana, Monte- bello, Montechiari, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Pa- lazzuolo, Pandino, Pavullo, Peschie- ra, Piazzola, Piove, Pisogne, Piz- zighettone, Ponte di Brenta, Pon- teveco, Preseghe, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Vi- cenza, Villafranca, Villa nuova, Volta.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo San Donnino, Parma.	<i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Castel S. Giovanni, •Fiorenzuola, Piacenza, Pontre- moli, Villafranca.
	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Firen- zuola, Palazzuolo (Romagna), S. Marcello.	<i>Granducato di Toscana.</i> Arezzo, Badia Jedalda, Bagni d' Aquì, Bagno (Romagna), Bar- berino di Val d' Elsa, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lo- renzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fucecchio, Galeata (Ro- magna), Greve, Lari, Lastra, Li- vorno, Lucca, Marradi, Modiglia- na, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Mon-

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
VIGNOLA		tevarchi, Montopoli, Peccioli, Pe- scia, Pietrasanta, Pieve S. Ste- fano, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassie- ve, Pontedera, Poppi, Prato, Pra- tovecchio, Radda, Rassina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovan- ni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Sestino, Siena, Stazzema, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Ro- magna), Tredozio, Verghereto (Ro- magna), Viareggio, Volterra.

## APPENDICE

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e nuovi Uffizj Austriaci, che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
	BRESCEL- LO	
CARPI		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.
CORREG- GIO		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.
FINALE		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Pieve di Soligo, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.
GUASTAL- LA		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Seregno, Stenico, Tione, Vezzano.
MIRANDO- LA		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Pieve di Soligo, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.
MODENA		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Mogliano, Pieve di Ledro.
NOVELLA- RA		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e nuovi Uffizj Austriaci, che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
	NOVI	
REGGIO		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Pieve di Ledro.
REGGIOLO		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Seregno, Stenico, Tione, Vezzano.
SCANDIA- NO		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Pieve di Ledro.

## FOGLIO ADDIZIONALE ALL' ELENCO DELLE DISTANZE

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZJ POSTALI dello Stato Pontificio che dagli Uffizj Postali Estensi qui a lato notati distano	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
	AULLA	
BRESCEL- LO		Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lago- scuro, Ravenna.
CARPI	Bologna, Ferrara, Ponte La- goscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Savignano.
CARRARA		Bologna, Faenza, Ferrara, Imola.
CASTEL- NOVO DI GARFA- GNANA		Bologna, Cesena, Faenza, Fer- rara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuero, Ravenna.
CASTEL- NOVO nei MONTI		Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte La- goscuero, Ravenna.
CORREG- GIO	Bologna, Ferrara, Ponte La- goscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna.
FANANO	Bologna.	Cesena, Città di Castello, Fa- enza, Ferrara, Forlì, Imola, Lu- go, Ponte Lagoscuero, Ravenna, Rimini, Savignano.
FINALE	Bologna, Ferrara, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Raven- na, Rimini, Savignano.
FIVIZZA- NO		Bologna, Faenza, Ferrara, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuero.
FOSDINO- VO		Bologna, Ferrara, Imola.
GUASTAL- LA	Bologna, Ponte Lagoscuero.	Faenza, Ferrara, Forlì, Imo- la, Lugo, Ravenna.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZJ POSTALI ESTENSI dello Stato Pontificio che dagli Uffizj Postali Estensi qui a lato notati distano	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
	MASSA	
MIRAN- DOLA	Bologna, Ferrara, Ponte La- goscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Savignano.
MODENA	Bologna, Ferrara, Imola, Ponte Lagoscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Rimini, Savignano.
MONTE- FIORINO	Bologna, Ferrara.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuero, Raven- na, Savignano.
NOVEL- LARA	Bologna, Ferrara, Ponte Lago- scuro.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna.
NOVI	Bologna, Ferrara, Ponte La- goscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Savignano.
PAVULLO	Bologna, Imola.	Cesena, Città di Castello, Fa- enza, Ferrara, Forlì, Lugo, Ponte Lagoscuero, Ravenna, Rimini, Sa- vignano.
PIEVEPE- LAGO	Bologna.	Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuero, Ravenna, Savignano.
REGGIO	Bologna.	Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuero, Ravenna.
REGGIOLO	Bologna, Ferrara, Ponte La- goscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna.
S. FELICE	Bologna, Ferrara, Imola, Ponte Lagoscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Rimini, Savignano.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI dello Stato Pontificio che dagli Uffizi Postali Estensi qui a lato notati distano	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
SASSUOLO	Bologna, Ferrara.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuro, Raven- na, Savignano.
SCANDIA- NO	Bologna.	Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuro, Ravenna, Savignano.
VIGNOLA	Bologna, Faenza, Ferrara, Imo- la, Lugo, Ponte Lagoscuro.	Cesena, Città di Castello, Forlì, Ravenna, Rimini, Savignano.